SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 137

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 15 giugno 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 2 maggio 2006, n. **213.**

Attuazione della direttiva 2003/42/CE relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 1 della legge 18 aprile 2005, n. 62, legge comunitaria 2004, recante delega al Governo per l'emanazione dei decreti legislativi di attuazione delle direttive comprese negli allegati *A* e *B*;

Vista la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile;

Vista la Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC);

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, istitutivo dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV);

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2005;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati espressi in data 18 gennaio 2006 ed in data 24 gennaio 2006, e del Senato della Repubblica espressi in data 24 gennaio 2006 ed in data 1° febbraio 2006;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 23 febbraio e del 27 aprile 2006;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e della giustizia;

EMANA
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Istituzione di sistemi per la segnalazione degli eventi aeronautici

1. È istituito un sistema di segnalazione obbligatoria degli eventi affidato all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC).

2. È istituito un sistema di segnalazione volontaria degli eventi affidato all'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV).

3. L'istituzione dei sistemi di segnalazione degli eventi di cui ai commi 1 e 2 ha come unico obiettivo la prevenzione degli incidenti e degli inconvenienti aeronautici e non mira alla determinazione di colpe o responsabilità.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per:

a) «evento»: qualsiasi interruzione operativa, difetto, guasto o altra situazione irregolare che abbia o possa aver influito sulla sicurezza del volo e che non abbia causato un incidente o un inconveniente grave ai sensi dell'articolo 3, lettere *a)* e *k)*, della direttiva 94/56/CE;

b) «cancellazione dei dati personali»: eliminazione dalle segnalazioni presentate di tutti i dati personali relativi all'informatore e degli aspetti tecnici che potrebbero permettere di dedurre l'identità dell'informatore o di terzi a partire dalle informazioni.

Art. 3.

Segnalazioni obbligatorie

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 828 e 829 del codice della navigazione, sono segnalati all'ENAC gli eventi che mettono in pericolo oppure che, se non corretti, rischiano di mettere in pericolo un aeromobile impiegato in attività dell'aviazione civile, i suoi occupanti o qualsiasi altra persona. A titolo esemplificativo si considerano tali gli eventi ricompresi negli allegati I e II al presente decreto legislativo.

2. Qualora la Commissione europea decida di modificare gli allegati alla direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2003, al fine di estendere o modificare gli esempi di eventi, si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti alla contestuale modifica degli allegati di cui al comma 1.

Art. 4.

Obbligo di segnalazione

1. Hanno l'obbligo di segnalazione degli eventi di cui all'articolo 3, comma 1, i seguenti soggetti nell'esercizio delle rispettive funzioni:

a) l'esercente o il comandante di un aeromobile equipaggiato con un motore a turbina o impiegato in attività di trasporto pubblico da un soggetto le cui operazioni siano assoggettate a controlli di sicurezza da parte dell'ENAC;

b) la persona addetta alla progettazione, alla costruzione, alla manutenzione o alla modifica di un aeromobile equipaggiato con un motore a turbina o impiegato in attività di trasporto pubblico, o di qualsiasi apparecchiatura o parte di esso, sotto il controllo dell'ENAC;

c) la persona che firmi un certificato di revisione o di idoneità al servizio di un aeromobile equipaggiato con un motore a turbina o impiegato in attività di trasporto pubblico, o di qualsiasi apparecchiatura o parte di esso, sotto il controllo dell'ENAC;

d) la persona che svolga una funzione per la quale debba essere autorizzato dall'ENAC quale controllore del traffico aereo o quale addetto all'informazione di volo;

e) il gestore di un aeroporto contemplato dal regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie;

f) la persona che svolga una funzione connessa con l'installazione, la modifica, la manutenzione, la riparazione, la revisione, le prove di volo o l'ispezione di strutture della navigazione aerea sotto la responsabilità dell'ENAC;

g) la persona che svolga una funzione connessa con le manovre a terra, compresi il rifornimento di combustibile, la manutenzione, la preparazione dei documenti di carico, le operazioni di carico, le operazioni antighiaccio e il rimorchio in un aeroporto contemplato dal regolamento (CEE) n. 2408/92.

2. La segnalazione degli eventi di cui all'articolo 3, comma 1, può essere effettuata anche da parte di chiunque eserciti, in altre operazioni riguardanti l'aviazione civile, funzioni simili a quelle dei soggetti di cui al comma 1.

Art. 5.

Raccolta e conservazione delle informazioni

1. L'ENAC, operando con trasparenza, predispone un sistema per la raccolta, la valutazione, l'elaborazione e la registrazione degli eventi oggetto di segnalazione obbligatoria, utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate a legislazione vigente.

2. L'ENAC, quando riceve la segnalazione di un evento, lo inserisce nella propria banca dati con le garanzie di cui all'articolo 8, comma 1, e lo porta a conoscenza, se necessario, ai sensi della normativa vigente, dell'autorità competente dello Stato membro in cui l'evento si è verificato, in cui l'aeromobile è immatricolato, in cui l'aeromobile è stato fabbricato, in cui l'esercente è certificato.

3. Nella banca dati di cui al comma 2 sono altresì registrati gli eventi classificati come incidenti o come inconvenienti gravi dall'ANSV, sulla base delle definizioni contenute nella direttiva 94/56/CE del Consiglio, del 21 novembre 1994.

4. L'ENAC adotta le necessarie misure per garantire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'esercizio dei poteri di competenza, un costante flusso informativo dei dati raccolti.

Art. 6.

Segnalazioni volontarie

1. L'ANSV predispone un sistema per la raccolta, la valutazione, l'elaborazione e la registrazione di eventi non ricompresi tra quelli oggetto della segnalazione obbligatoria di cui all'articolo 3, ma che secondo i soggetti informatori rappresentino o possano rappresentare un rischio per la sicurezza della navigazione aerea, utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate a legislazione vigente.

2. La segnalazione degli eventi di cui al comma 1 può essere effettuata da parte di chiunque eserciti, nell'ambito dell'aviazione civile, funzioni uguali o simili a quelle dei soggetti di cui all'articolo 4.

3. Le segnalazioni volontarie di cui al comma 1 sono inserite nella banca dati dell'ANSV.

Art. 7.

Scambio e diffusione delle informazioni

1. L'ENAC mette a disposizione della Commissione europea, nonché degli organismi degli Stati membri preposti alla regolamentazione della sicurezza dell'aviazione civile ed allo svolgimento delle inchieste sugli incidenti e sugli inconvenienti dell'aviazione civile tutte le pertinenti informazioni sulla sicurezza registrate nella banca dati di cui all'articolo 5, comma 2.

2. L'ANSV mette a disposizione dei soggetti che ne abbiano interesse le pertinenti informazioni sulla sicurezza registrate nella banca dati di cui all'articolo 6, comma 3, affinché possano essere utilizzate per migliorare il livello di sicurezza dell'aviazione.

3. L'ENAC e l'ANSV hanno reciproco ed immediato accesso alle rispettive banche dati a fini esclusivamente di prevenzione.

4. Le banche dati per la raccolta delle segnalazioni obbligatorie e volontarie utilizzano per la gestione delle segnalazioni il programma informatico sviluppato dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2003, o altro compatibile.

Art. 8.

Tutela della riservatezza delle informazioni

1. Gli eventi segnalati ai sensi dell'articolo 3 sono inseriti nella banca dati dell'ENAC in modo tale da non consentire l'identificazione delle persone.

2. L'ANSV stabilisce le modalità per garantire la immediata cancellazione dei dati personali dalle segnalazioni di cui all'articolo 6, comma 3.

3. I datori di lavoro non possono adottare provvedimenti pregiudizievoli per il personale per il solo fatto che quest'ultimo, ai sensi degli articoli 3 e 6, abbia segnalato un evento di cui sia a conoscenza.

4. È fatta salva l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in quanto compatibili.

Art. 9.

Utilizzabilità delle segnalazioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato e fatte salve le norme nazionali dettate in materia di accesso alle informazioni da parte dell'autorità giudiziaria in sede penale, le informazioni relative agli eventi raccolti dall'ENAC e dall'ANSV nelle rispettive banche dati sono utilizzate unicamente per fini di prevenzione.

Art. 10.

Disposizioni finali

l. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le disposizioni del presente decreto legislativo entrano in vigore dopo centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 2006

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LA MALFA, *Ministro per le politiche comunitarie*

LUNARDI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

FINI, *Ministro degli affari esteri*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

ALLEGATO I

ELENCO DEGLI EVENTI DA SEGNALARE PER QUANTO RIGUARDA LE OPERAZIONI DI VOLO, LA MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E COSTRUZIONE

Nota 1: Pur elencando la maggior parte degli eventi da segnalare, il presente allegato non ha carattere tassativo. I soggetti interessati sono pertanto tenuti a comunicare qualsiasi altro evento che a loro giudizio risponda ai criteri stabiliti.

Nota 2: Il presente allegato non contempla gli incidenti. In aggiunta agli altri requisiti relativi alla notifica degli incidenti, dovrebbero anch'essi essere registrati nella base dati di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

Nota 3: Il presente allegato contiene esempi di requisiti cui debbono rispondere le relazioni tecniche riguardanti le operazioni di volo, la manutenzione e riparazione degli aeromobili e la loro costruzione.

Nota 4: Sono da segnalare gli eventi in cui la sicurezza del funzionamento è stata o avrebbe potuto essere pregiudicata o che avrebbero potuto portare a una condizione di insicurezza. Se, secondo l'informatore, un evento non ha creato pericoli per la sicurezza del funzionamento ma potrebbe costituire un pericolo se si ripetesse in circostanze non identiche ma analoghe, allora dovrebbe essere fatta una segnalazione. Ciò che si ritiene degno di segnalazione per una classe di prodotti, una parte o una pertinenza potrebbe non esserlo in altri casi e la mancanza o la presenza di un singolo fattore, di natura umana o tecnica, può trasformare un evento in un incidente o inconveniente grave.

Nota 5: Approvazioni specifiche di funzionamento ad esempio RVSM, ETOPS, RNAV o un programma di progettazione o manutenzione possono avere requisiti di segnalazione specifici per avarie o disfunzioni associate all'approvazione o al programma.

A. OPERAZIONI DI VOLO.

i) Funzionamento dell'aeromobile.

a) Manovre di scampo:

- Rischio di collisione con un altro aeromobile, col suolo o con altri oggetti o per evitare una situazione pericolosa, ovvero casi in cui una tale manovra sarebbe stata necessaria.

- Manovra di scampo per evitare una collisione con un altro aeromobile, col suolo o con altri oggetti.

- Manovra di scampo per evitare altre situazioni pericolose.

b) Incidenti al decollo o all'atterraggio (anche atterraggio precauzionale o forzato). Incidenti quali atterraggio corto, uscita fuori pista o sconfinamento laterale. Decollo ripetuto, decollo interrotto, atterraggio o tentativo di atterraggio su una pista chiusa, occupata o sbagliata. Incursioni sulla pista.

c) Impossibilità di ottenere le prestazioni previste durante le fasi di decollo e di salita iniziale dell'aeromobile.

d) Livello criticamente basso di carburante, impossibilità di trasferire il carburante o di utilizzare tutto il carburante disponibile.

e) Perdita di controllo (anche parziale o temporanea) dovuta a qualsiasi causa.

f) Eventi verificatisi a velocità prossime o superiori a V1 dovuti a situazioni pericolose o potenzialmente pericolose o che possono provocare queste stesse situazioni (ad esempio decollo interrotto, colpo di coda al decollo, caduta di regime motore, ecc.).

g) Riattaccata che provochi una situazione di rischio reale o potenziale.

h) Deviazione significativa dell'aeromobile rispetto alla velocità aerodinamica, alla rotta o all'altitudine prevista (oltre 300 piedi) dovuta a qualsiasi causa.

i) Discesa al di sotto della quota/altitudine di decisione o quota/altitudine minima di discesa senza il controllo visivo richiesto.

j) Perdita della conoscenza circa la posizione effettiva propria o di un altro aeromobile.

k) Interruzione della comunicazione tra l'equipaggio di volo (CRM) o tra l'equipaggio di volo e altre parti (equipaggio di cabina, ATC, ingegneria).

l) Atterraggio pesante - un atterraggio per cui si ritenga necessario un «controllo di atterraggio pesante».

m) Sbilanciamento eccessivo del carburante.

n) Regolazione errata di un codice SSR o della scala di un altimetro.

o) Errore di programmazione o di immissione dei dati nelle apparecchiature di navigazione e di misura delle prestazioni o uso di dati errati.

p) Ricezione o interpretazione errata di messaggi RTF.

q) Funzionamento difettoso o anomalie nel sistema di carburante con conseguenze sull'alimentazione e/o sulla distribuzione del carburante.

r) Aeromobile che lascia involontariamente una superficie pavimentata.

s) Collisione tra un aeromobile e qualsiasi altro aeromobile, veicolo o oggetto a terra.

t) Uso inavvertito e/o errato di un comando.

u) Impossibilità di ottenere l'assetto previsto per ogni fase di volo (ad esempio: carrello e portelli di atterraggio, ipersostentatori, stabilizzatori, alule, ecc.).

v) Un rischio o un rischio potenziale consecutivo alla simulazione di condizioni di emergenza per scopi di addestramento, verifiche del sistema o prova.

w) Vibrazioni anomale.

x) Attivazione di un sistema primario di avviso re!ativo alle manovre dell'aeromobile [ad esempio avviso di assetto, avviso di stallo (vibrazione della manetta), avviso di supergiri, ecc.], salvo se:

1) l'equipaggio ha incontrovertibilmente appurato che l'indicazione era falsa, a condizione che il falso avviso non abbia provocato difficoltà o rischi per effetto delle reazioni dell'equipaggio a tale avviso;

2) il sistema è stato attivato per scopi di addestramento o test.

y) Avviso GPWS - Ground Proximity Warning System (sistema di avviso di vicinanza del terreno)/ TAWS, quando:

1) l'aeromobile scende ad una distanza dal suolo inferiore a quanto previsto o annunciato; o

2) l'avviso è emesso in condizioni meteorologiche di volo strumentale (IMC) o di volo notturno ed è accertato che è stato attivato dall'elevata velocità discensionale (modo 1); o

3) l'avviso è dovuto al mancato azionamento del carrello di atterraggio o degli ipersostentatori di atterraggio nel momento opportuno della fase di avvicinamento (modo 4); o

4) si verifica o si sarebbe potuta verificare una difficoltà o situazione di pericolo a causa della reazione dell'equipaggio a tale avviso (ad esempio riduzione della distanza rispetto al traffico aereo circostante). In tale categoria rientrano gli avvisi di qualsiasi tipo, ossia «avviso reale», «avviso parassita» e «falso avviso».

z) Allarme GPWS/TAWS se la reazione dell'equipaggio ha causato o avrebbe potuto causare difficoltà o una situazione di pericolo.

aa) Sistema di prevenzione delle collisioni in volo ACAS RA.

bb) Incidenti dovuti al getto del turboreattore o alla scia dell'elica che provocano danni o lesioni gravi.

ii) Situazioni di emergenza.

a) Incendio, esplosione, fumi o emanazioni tossiche o nocive anche dopo lo spegnimento degli incendi.

b) Applicazione di una procedura non standard da parte dell'equipaggio di volo o dell'equipaggio di cabina in caso di situazione di emergenza se:

1) la procedura esiste ma non è applicata;

2) non esiste alcuna procedura;

3) la procedura esiste ma è incompleta o inadeguata;

4) la procedura è errata;

5) è applicata la procedura errata.

c) Inadeguatezza delle procedure da seguire in situazione di emergenza, anche per fini di manutenzione, addestramento o prova.

d) Evento che dà luogo a un'evacuazione di emergenza.

e) Depressurizzazione.

f) Uso delle apparecchiature o delle procedure di emergenza per far fronte ad una determinata situazione.

g) Evento che dà luogo a una chiamata di soccorso («Mayday» o «Pan»).

h) Avaria di un sistema o di un'apparecchiatura di emergenza, compresi i portelli di uscita e l'illuminazione, anche se usati a scopi di manutenzione, addestramento o prova.

i) Eventi che rendono necessario l'uso di ossigeno di emergenza da parte dei membri dell'equipaggio.

iii) Inabilità fisica dell'equipaggio.

a) Incapacità fisica di un membro dell'equipaggio di volo, anche precedente alla partenza, se si ritiene che avrebbe potuto causare un'incapacità fisica dopo il decollo.

b) Incapacità fisica di un membro dell'equipaggio di cabina che gli impedisce di svolgere compiti essenziali in situazioni di emergenza.

iv) Lesioni.

Eventi che hanno causato o avrebbero potuto causare lesioni gravi ai passeggeri o all'equipaggio ma che non possono essere segnalati come incidenti.

v) Condizioni meteorologiche.

a) Caduta di fulmine che provoca un danno all'aeromobile, l'avaria o il funzionamento difettoso di un servizio essenziale.

b) Caduta di grandine che provoca un danno all'aeromobile, l'avaria o il funzionamento difettoso di un servizio essenziale.

c) Forte turbolenza che provoca lesioni agli occupanti o che rende necessaria una «verifica della turbolenza» dell'aeromobile.

d) Improvviso cambiamento di vento.

e) Formazione di ghiaccio che causa difficoltà di manovra, danni all'aeromobile, l'avaria o il funzionamento difettoso di un servizio essenziale.

vi) Sicurezza.

a) Pirateria aerea con allarme bomba e rischio di dirottamento.

b) Difficoltà nel controllare passeggeri in stato di ebbrezza, violenti o indisciplinati.

c) Individuazione di un passeggero clandestino.

vii) Altri eventi.

a) Ripetizione di eventi di un determinato tipo che, presi isolatamente, non sarebbero considerati degni di segnalazione ma la cui frequenza costituisce un rischio potenziale.

b) Collisione con un uccello che abbia provocato danni all'aeromobile, l'avaria o il funzionamento difettoso di un servizio essenziale.

c) Turbolenze di scia.

d) Eventi di altro tipo che si ritiene abbiano messo in pericolo avrebbero potuto mettere in pericolo l'aeromobile e i suoi occupanti a bordo dell'aeromobile o a terra.

B. ELEMENTI TECNICI DELL'AEROMOBILE.

i) Struttura.

Non tutte le avarie strutturali devono essere necessariamente segnalate. Sono i servizi di ingegneria meccanica a determinare se la gravità dell'avaria è tale da dover essere segnalata. Si riportano qui di seguito esempi rilevanti di avarie:

a) Danni ad un elemento strutturale principale qualificato come non resistente ai danni (elemento con durata di servizio limitata). Gli elementi strutturali principali sono quelli che contribuiscono in modo determinante a sostenere il carico in volo, a terra e di pressurizzazione e il cui cedimento potrebbe provocare avarie catastrofiche per l'aeromobile.

b) Anomalie o danni superiori ai limiti ammissibili di un elemento strutturale principale qualificato resistente ai danni.

c) Danni o anomalie superiori ai limiti di tolleranza autorizzati di un elemento strutturale il cui cedimento potrebbe compromettere la rigidezza strutturale a tal punto che i margini stabiliti di inversione dei comandi, di vibrazione autoelastica e di divergenza non possono più essere raggiunti.

d) Danni o anomalie ad un elemento strutturale che possono causare la liberazione di elementi di massa che rischiano di ferire gli occupanti dell'aeromobile.

e) Danni o anomalie ad un elemento strutturale che potrebbero compromettere il corretto funzionamento dei sistemi. Cfr. parte B, punto *ii)*.

f) Perdita di elemento strutturale dell'aeromobile durante il volo.

ii) Sistemi.

Si propongono i seguenti criteri generali applicabili a tutti i sistemi:

a) Avaria, funzionamento difettoso o anomalia di sistemi, sottosistemi o apparati quando non è stato possibile effettuare in modo soddisfacente le procedure ordinarie, le esercitazioni, ecc.

b) Incapacità di controllo del sistema da parte dell'equipaggio, ad esempio:

1) azioni non controllate;

2) risposta errata o incompleta, tra cui limitazione del movimento o rigidezza;

3) motore imballato;

4) avaria o disconnessione meccanica.

c) Avaria o funzionamento difettoso di una o più funzioni esclusive del sistema (uno stesso sistema può integrare diverse funzioni).

d) Interferenza all'interno di un sistema o tra sistemi diversi.

e) Avaria o funzionamento difettoso del dispositivo di protezione o del dispositivo di emergenza di un sistema.

f) Perdita di ridondanza del sistema.

g) Eventi causati da un comportamento imprevisto di un sistema.

h) Per gli aeromobili con un unico sistema, sottosistema o apparato principale: Avaria, funzionamento difettoso o anomalia di sistemi, sottosistemi o apparati.

i) Per gli aeromobili con più di un sistema, sottosistema o apparato indipendente principale: Avaria, funzionamento difettoso o anomalia di uno o più sistemi, sottosistemi o apparati principali.

j) Attivazione di un sistema primario di avviso relativo ai sistemi o alle apparecchiature dell'aeromobile, salvo se l'equipaggio ha incontrovertibilmente appurato che l'indicazione era falsa, a condizione che il falso avviso non abbia provocato difficoltà o situazioni di pericolo per effetto della reazione dell'equipaggio a tale avviso.

k) Perdita di fluidi idraulici, carburante, olio o altri liquidi che ha provocato un rischio di incendio, una contaminazione pericolosa della struttura, dei sistemi o delle apparecchiature dell'aeromobile o rischi per gli occupanti.

l) Funzionamento difettoso o anomalia di un sistema di segnalazione che possa dar luogo ad indicazioni fuorvianti per l'equipaggio.

m) Avarie, funzionamento difettoso o anomalie verificatisi durante una fase critica del volo e rilevanti ai fini del funzionamento del sistema.

n) Calo significativo delle prestazioni effettive rispetto alle prestazioni approvate che ha causato una situazione pericolosa (tenendo conto della precisione del metodo di calcolo delle prestazioni), in particolare nel sistema frenante, nel consumo di carburante, ecc.

o) Asimmetria dei comandi di volo (ipersostentatori, alette, diruttori, ecc.).

L'appendice del presente allegato riporta esempi di eventi da segnalare per effetto dell'applicazione dei summenzionati criteri generali a determinati sistemi.

iii) Propulsione (motori, propulsori e rotori) e propulsori ausiliari (APU).

a) Spegnimento, arresto o anomalia di funzionamento di un motore.

b) Supervelocità o incapacità di controllare la velocità delle parti rotanti ad alta velocità (ad esempio APU, avviatore ad aria, turboventilatore, motore, propulsore o rotore a turbina ad aria).

c) Avaria o funzionamento difettoso di una parte del motore o dell'apparato propulsore avente le seguenti conseguenze:

1) non contenimento di componenti detriti;

2) incendio interno od esterno incontrollato o fuoriuscita di gas caldo;

3) spinta in direzione diversa da quella impostata dal pilota;

4) sistema di inversione di spinta che non entra in funzione o entra in funzione inavvertitamente;

5) impossibilità di controllarne la potenza, la spinta o il numero di giri;

6) avaria della struttura del castello motore;

7) avaria parziale o totale di una parte importante dell'apparato propulsore;

8) emanazioni visibili dense o concentrazioni di prodotti tossici tali da provocare l'incapacità di agire dell'equipaggio o dei passeggeri;

9) le procedure ordinarie non consentono di spegnere il motore;

10) impossibilità di riavviare un motore in stato di servizio.

d) Perdita, modifica o oscillazione di potenza/spinta non controllate che è classificata come perdita della spinta o del controllo della potenza (LOTC):

1) per un monomotore; o

2) qualora sia considerata eccessiva per l'applicazione; o

3) qualora riguardi più di un motore in un aeromobile plurimotore, e in particolare in un bimotore; o

4) per un aeromobile plurimotore quando lo stesso tipo di motore o un motore simile è utilizzato in un'applicazione in cui l'evento sarebbe considerato pericoloso o critico.

e) Anomalia di una parte a durata di vita limitata che rende necessario il suo ritiro prima della scadenza della vita di servizio utile.

f) Anomalie della stessa origine che potrebbero causare un tasso di spegnimento in volo talmente alto da far sì che possa spegnersi più di un motore sullo stesso volo.

g) Un dispositivo di limitazione o di comando del motore non entra in funzione quando viene azionato o entra in funzione inavvertitamente.

h) Parametri del motore fortemente eccessivi.

i) FOD che dà luogo a pericoli.

Eliche e trasmissioni.

j) Avaria o funzionamento difettoso di qualsiasi parte di un'elica o dell'apparato propulsore avente le seguenti conseguenze:

1) supervelocità dell'elica;

2) lo sviluppo di un'eccessiva resistenza aerodinamica;

3) spinta in direzione opposta a quella impostata dal pilota;

4) allentamento dell'elica o di una parte significativa dell'elica;

5) avaria avente come conseguenza uno squilibrio eccessivo;

6) movimento non intenzionale delle pale dell'elica al di sotto della posizione minima di calettamento prevista per la fase di volo;

7) impossibilità di collocare l'elica nella posizione a bandiera;

8) impossibilità di cambiare il calettamento dell'elica;

9) cambiamento non comandato del calettamento;

10) fluttuazione incontrollabile della coppia o della velocità;

11) allentamento delle parti a bassa energia.

Rotori e trasmissione.

k) Danni o anomalie alla scatola di trasmissione/al mozzo del rotore principale che potrebbe causare una separazione del blocco rotore durante il volo e/o un funzionamento difettoso dei comandi del rotore.

l) Danni al rotore di coda, alla trasmissione o a sistemi equivalenti.

APU.

m) Spegnimento o avaria dell'APU quando deve essere disponibile in base a requisiti operativi ad esempio ETOPS, MEL.

n) Impossibilità di spegnere l'APU.

o) Supervelocità.

p) Impossibilità di azionare l'APU quando ciò è necessario per ragioni operative.

iv) Fattori umani.

Qualsiasi inconveniente in cui una caratteristica o inadeguatezza di progettazione dell'aeromobile possa aver dato luogo a un errore di impiego che potrebbe contribuire a un effetto pericoloso o catastrofico.

v) Altri eventi.

a) Qualsiasi inconveniente in cui una caratteristica o inadeguatezza di progettazione dell'aeromobile possa aver dato luogo a un errore di impiego che potrebbe contribuire a un effetto pericoloso o catastrofico.

b) Eventi di norma non considerati eventi da segnalare (ad esempio mobili ed attrezzature della cabina, acqua) ma che, viste le circostanze, hanno causato un rischio per l'aeromobile o i suoi occupanti.

c) Incendio, esplosione, fumi o emanazioni tossiche o nocive.

d) Altri eventi che potrebbero rappresentare un rischio per l'aeromobile, compromettere la sicurezza dei suoi occupanti o delle persone e dei beni situati in prossimità dell'aeromobile o a terra.

e) Avarie o funzionamento difettoso del sistema di avviso ai passeggeri che rendono impossibili o impercettibili gli annunci ai passeggeri.

f) Perdita di controllo del sedile del pilota durante il volo.

C. MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELL'AEROMOBILE.

i) Montaggio errato di parti o componenti dell'aeromobile rilevato durante un'ispezione o di una procedura di prova non destinata a questo scopo.

ii) Danno strutturale provocato da una fuga nel sistema di sfogo dell'aria calda.

iii) Anomalia di una parte a durata di vita limitata che rende necessario il ritiro di detta parte prima del termine della sua vita di servizio utile.

iv) Danno o deterioramento (rottura, cricca, corrosione, delaminazione, scollamento, ecc.) di qualsiasi origine (vibrazione, perdita di rigidezza o avaria strutturale) ai seguenti elementi:

a) struttura primaria o elemento strutturale principale (quali definiti nel manuale di riparazione del costruttore) quando il danno o il deterioramento è superiore ai limiti autorizzati previsti nel manuale di riparazione e richiede una riparazione o una sostituzione completa o parziale dell'elemento in questione;

b) struttura secondaria che ha messo o avrebbe potuto mettere in pericolo l'aeromobile;

c) motore, elica o rotore di un aerogiro.

v) Avaria, funzionamento difettoso o anomalia di un sistema o di un'apparecchiatura, danno o deterioramento rilevato all'atto dell'adeguamento dell'aeromobile ad una direttiva sulla navigabilità o ad un'altra istruzione vincolante emanata da un'autorità di regolamentazione:

a) se l'evento è rilevato per la prima volta dall'organismo segnalante preposto alle operazioni di adeguamento;

b) in occasione di successivi adeguamenti quando l'evento supera i limiti consentiti previsti dalle istruzioni e/o le procedure di riparazione/rettifica pubblicate non sono disponibili.

vi) Avaria di un sistema o di un'apparecchiatura di emergenza, compresi i portelli di uscita e l'illuminazione, anche quando vengono usati per scopi di manutenzione o di prova.

vii) Non conformità o significative divergenze di conformità rispetto alle procedure di manutenzione previste.

viii) Prodotti, parti, pertinenze e materiali di origine sconosciuta o sospetta.

ix) Dati o procedure di manutenzione fuorvianti, errati o insufficienti, che potrebbero causare errori di manutenzione.

x) Avarie, funzionamento difettoso o anomalie delle apparecchiature a terra destinate alle prove e alla verifica dei sistemi e delle apparecchiature dell'aeromobile quando le ispezioni e le procedure di prova ordinarie non hanno consentito di individuare con precisione l'anomalia che ha provocato la situazione di pericolo.

D. SERVIZI.

i) Servizi di navigazione aerea.

Cfr. allegato II - Elenco degli eventi da segnalare in relazione ai servizi di navigazione aerea.

ii) Aerodromo e relative strutture:

a) notevole fuoriuscita durante le operazioni di rifornimento di carburante;

b) caricamento di una quantità di carburante inadeguata che potrebbe compromettere l'autonomia, le prestazioni, l'equilibrio e la resistenza strutturale dell'aeromobile.

iii) Imbarco di passeggeri, bagagli e carico:

a) danneggiamento significativo delle strutture, dei sistemi e delle apparecchiature dell'aeromobile dovute al trasporto dei bagagli o del carico;

b) imbarco non conforme di passeggeri, bagagli o carico con possibili conseguenze sulla massa e/o l'equilibrio dell'aeromobile;

c) stivaggio non conforme dei bagagli o del carico (compresi i bagagli a mano) che potrebbe causare rischi per l'aeromobile, le apparecchiature o gli occupanti o impedire un'evacuazione di emergenza;

d) stivaggio non conforme dei container o degli altri elementi di grandi dimensioni del carico;

e) trasporto o previsto trasporto di merci pericolose in violazione della regolamentazione applicabile, compresi l'etichettatura e l'imballaggio non conformi di merci pericolose.

iii) Manovre e servizi di assistenza a terra:

a) avarie, funzionamento difettoso o anomalie delle apparecchiature a terra destinate alle prove e alla verifica dei sistemi e delle apparecchiature dell'aeromobile

quando le ispezioni e le procedure di prova ordinarie non hanno consentito di individuare con precisione l'anomalia che ha provocato la situazione di pericolo;

b) non conformità o significativa divergenza di conformità rispetto alle procedure di assistenza a terra stabilite;

c) caricamento di carburante o di altri fluidi essenziali contaminati o di tipo inadeguato (ad esempio ossigeno e acqua potabile).

APPENDICE DELL'ALLEGATO I.

Nei punti seguenti sono elencati gli eventi da segnalare in forza dell'applicazione dei criteri generali ai sistemi specifici elencati alla lettera B, punto *ii)*, dell'allegato I.

1. *Condizionamento d'aria/ventilazione:*

a) avaria completa del sistema di raffreddamento avionico;

b) depressurizzazione.

2. *Sistema di navigazione automatica:*

a) incapacità di ottenere dal sistema automatico di navigazione il funzionamento previsto una volta azionato;

b) grosse difficoltà di controllo dell'aeromobile da parte dell'equipaggio a causa del funzionamento del sistema di navigazione automatica;

c) avaria di un dispositivo di disattivazione del sistema di navigazione automatica;

d) cambiamento non controllato del modo di funzionamento del sistema di navigazione automatica.

3. *Comunicazioni:*

a) avarie o funzionamento difettoso del sistema di avviso ai passeggeri che rendono impossibili o impercettibili gli annunci ai passeggeri;

b) interruzione totale delle comunicazioni durante il volo.

4. *Impianto elettrico:*

a) avaria di un circuito di distribuzione dell'impianto elettrico (CA/CC);

b) avaria totale o avaria di più di un generatore elettrico;

c) avaria del generatore elettrico ausiliario (di emergenza).

5. *Abitacolo/Cabina/Stiva:*

a) perdita di controllo del sedile del pilota durante il volo;

b) avaria di un sistema o di un'apparecchiatura di emergenza (sistema di avviso di evacuazione di emergenza, portelli di uscita, illuminazione di emergenza, ecc.);

c) perdita della capacità di contenimento del sistema di stivaggio del carico.

6. *Sistema antincendio:*

a) avvisatori di incendio, salvo gli avvisi subito individuati come falsi allarmi;

b) avaria o funzionamento difettoso non rilevato del sistema antincendio o del rivelatore d'incendio o di fumo che potrebbe impedire o compromettere l'individuazione/la protezione antincendio;

c) mancato avviso in caso di incendio effettivo o di fumi.

7. *Comandi di volo:*

a) asimmetria di ipersostentatori, diruttori, alule, ecc.;

b) limitazione dell'escursione, rigidezza o risposta errata/tardiva dei comandi di volo primari, dei sistemi di compensazione e del bloccacomandi;

c) escursione superficiale incontrollata dei comandi di volo;

d) vibrazioni delle superfici di controllo avvertite dall'equipaggio;

e) disconnessione o avaria meccanica dei comandi di volo;

f) grave interferenza con i comandi normali dell'aeromobile o degrado della qualità di volo.

8. *Sistema del carburante:*

a) funzionamento difettoso dell'indicatore di quantità del carburante e conseguente mancanza di indicazioni o indicazioni errate sul carburante disponibile;

b) perdita di carburante che provoca una grave avaria, un rischio di incendio o un grave deterioramento;

c) funzionamento difettoso del sistema di scarico rapido del carburante che provoca una perdita involontaria di una quantità significativa di carburante, un rischio di incendio, un pericoloso deterioramento delle apparecchiature dell'aeromobile o un'impossibilità di scarico rapido del carburante;

d) funzionamento difettoso o anomalia del sistema del carburante che compromette l'alimentazione e/o la distribuzione di carburante;

e) impossibilità di trasferire o utilizzare tutto il carburante disponibile.

9. *Impianto idraulico:*

a) avaria di un impianto idraulico (solo ETOPS);

b) avaria del sistema di isolamento;

c) avaria di uno o più circuiti idraulici;

d) avaria dell'impianto idraulico ausiliario;

e) estensione involontaria della turbina ad aria in presa dinamica.

10. *Sistema di individuazione/protezione dal ghiaccio:*

a) avaria o calo di prestazioni non rilevato del sistema antighiaccio;

b) avaria di più di un sistema di riscaldamento a sonda;

c) impossibilità di scongelare le ali in modo simmetrico;

d) accumulo anomalo di ghiaccio che compromette le prestazioni o la manovrabilità dell'aeromobile;

e) visibilità dell'equipaggio fortemente compromessa.

11. *Sistemi di segnalazione/avviso/registrazione:*

a) funzionamento difettoso o anomalia di un sistema di segnalazione quando indicazioni fuorvianti potrebbero provocare un intervento inadeguato dell'equipaggio su un determinato sistema;

b) avaria della funzione di allarme rosso di un sistema;

c) abitacoli in vetro: avaria o funzionamento difettoso di uno o più schermi o computer del sistema di visualizzazione/segnalazione.

12. *Carrello di atterraggio/freni/pneumatici:*

a) incendio del sistema frenante;

b) riduzione significativa dell'azione frenante;

c) frenata asimmetrica che causa una forte deviazione dalla traiettoria;

d) avaria del sistema di estensione in caduta libera L/G (anche durante le prove);

e) ritrazione/estensione imprevista del carrello o dei portelli del carrello;

f) scoppio di più pneumatici.

13. *Sistemi di navigazione (compreso il sistema di avvicinamento di precisione) e centrali aerodinamiche:*

a) avaria totale o ripetute anomalie delle apparecchiature di navigazione;

b) avaria totale o ripetute anomalie delle apparecchiature della centrale aerodinamica;

c) indicazioni notevolmente errate o fuorvianti;

d) notevoli errori di navigazione dovuti a dati errati o ad un errore di codificazione nella base dati;

e) deviazioni impreviste nella traiettoria laterale o verticale non causate da un'azione del pilota;

f) problemi con le strutture di navigazione a terra che danno luogo a notevoli errori di navigazione non collegati al passaggio dal sistema di navigazione inerziale a quello di radio navigazione.

14. *Ossigeno per aeromobili pressurizzati:*

a) interruzione dell'alimentazione di ossigeno nell'abitacolo;

b) interruzione dell'alimentazione di ossigeno ad un numero significativo di passeggeri (oltre il 10%) anche se l'anomalia è rilevata durante le operazioni di manutenzione, di addestramento o di prova.

15. *Sistema di prelievo d'aria:*

a) allarme incendio o avviso di danno strutturale provocato da una fuga di aria calda nel sistema di prelievo;

b) avaria di tutti i sistemi di prelievo d'aria;

c) avaria del dispositivo di individuazione delle perdite del sistema di prelievo d'aria.

ALLEGATO II

ELENCO DEGLI EVENTI DA SEGNALARE IN RELAZIONE AI SERVIZI DI NAVIGAZIONE AEREA

Nota 1: Pur elencando la maggior parte degli eventi da segnalare, il presente allegato non ha carattere tassativo. I soggetti interessati sono pertanto tenuti a comunicare qualsiasi altro evento che a loro giudizio risponda ai criteri stabiliti.

Nota 2: Il presente allegato non contempla gli incidenti e gli inconvenienti gravi. In aggiunta agli altri requisiti relativi alla notifica degli incidenti, dovrebbero anch'essi essere registrati nella base dati di cui all'art. 5, paragrafo 2.

Nota 3: Il presente allegato include gli eventi in relazione ai servizi di navigazione aerea (ANS) che costituiscono una minaccia reale o potenziale alla sicurezza aerea o possono compromettere la fornitura di servizi di navigazione aerea sicuri.

Nota 4: Il contenuto del presente allegato non preclude la segnalazione di eventi, situazioni o condizioni che, se ripetuti in circostanze diverse ma analoghe o se lasciati non rettificati, possono costituire un rischio per la sicurezza aerea.

i) Mancate collisioni (che comprendono situazioni specifiche in cui un aeromobile ed un altro aeromobile/il terreno/un veicolo/una persona o oggetto siano troppo vicini gli uni agli altri):

a) inosservanza della separazione minima;

b) separazione inadeguata;

c) rischio di volo controllato fin quasi all'urto contro il terreno (Near CFIT);

d) incursione sulla pista allorché era necessario un intervento preventivo.

ii) Rischio potenziale di collisione o mancata collisione (che comprendono situazioni specifiche che possono condurre potenzialmente ad un incidente o ad una mancata collisione se un altro aeromobile si trova nelle vicinanze):

a) incursione sulla pista allorché non è necessario un intervento preventivo;

b) uscita di pista;

c) deviazione dell'aeromobile rispetto all'autorizzazione ATC;

d) deviazione dell'aeromobile rispetto alle norme di gestione del traffico aereo (ATM) applicabili:

1) deviazione dell'aeromobile rispetto alle procedure ATM applicabili e pubblicate;

2) penetrazione non autorizzata nello spazio aereo;

3) deviazione rispetto alle norme ATM relative al trasporto di apparecchiature ed alle operazioni correlate, come prescritto dai regolamenti applicabili.

iii) Eventi specifici connessi all'ATM (comprendono le situazioni che incidono sulla capacità di fornire servizi di ATM, incluse le situazioni nelle quali, fortui-

tamente, non è stato compromesso il funzionamento sicuro dell'aeromobile). Includono i seguenti eventi:

a) incapacità di fornire servizi di ATM:

1) Incapacità di fornire servizi del traffico aereo;

2) Incapacità di fornire servizi di gestione dello spazio aereo;

3) Incapacità di fornire servizi di gestione del flusso di traffico aereo.

b) Avaria della funzione di comunicazione.

c) Avaria della funzione di sorveglianza.

d) Avaria della funzione di elaborazione e distribuzione di dati.

e) Avaria della funzione di navigazione.

f) Sicurezza del sistema di ATM.

APPENDICE DELL'ALLEGATO II.

Nei punti seguenti sono elencati gli eventi connessi all'ATM da segnalare in forza dell'applicazione dei criteri generali di cui al punto *iii)* dell'allegato II alle operazioni di volo.

1. Informazioni notevolmente errate, inadeguate o fuorvianti provenienti dai servizi a terra, quali controllo del traffico aereo (ATC), Automatic Terminal Information Service (ATIS), servizi meteorologici, basi dati di navigazione, carte, diagrammi, manuali, ecc.

2. Indicazione di un'altezza dal suolo inferiore a quella prevista.

3. Indicazione di dati di riferimento errati relativi alla pressione (ossia regolazione dell'altimetro).

4. Trasmissione, ricezione o interpretazione errata di messaggi importanti che causa una situazione pericolosa.

5. Inosservanza della separazione minima.

6. Penetrazione non autorizzata nello spazio aereo.

7. Trasmissioni illecite di comunicazioni radio.

8. Avaria delle strutture al suolo o satellitari dei servizi di navigazione aerea (ANS).

9. Grave avaria dell'ATC/ATM o notevole deterioramento delle infrastrutture dell'aerodromo.

10. Aeromobili, veicoli, animali o corpi estranei che ostruiscono le aree di manovra dell'aerodromo e provocano o potrebbero provocare una situazione pericolosa.

11. Errori di segnalazione o segnalazione inadeguata degli ostacoli o dei pericoli sull'area di manovra che provocano una situazione pericolosa.

12. Avaria, funzionamento difettoso o assenza della segnaletica luminosa dell'aerodromo.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di princìpi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 1 e gli allegati *A* e *B*, della legge 18 aprile 2005, n. 62, recante: «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004», pubblicata nella *Gazzeta Ufficiale* 27 aprile 2005, n. 96, supplemento ordinario:

«Art. 1 *(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)*. — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati *A* e *B*.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato *B*, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato *A*, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione della direttiva 2003/10/CE, della direttiva 2003/20/CE, della direttiva 2003/35/CE, della direttiva 2003/42/CE, della direttiva 2003/59/CE, della direttiva 2003/85/CE, della direttiva 2003/87/CE, della direttiva 2003/99/CE, della direttiva 2003/122/Euratom, della direttiva 2004/8/CE della direttiva 2004/12/CE della direttiva 2004/17/CE, della direttiva 2004/18/CE, della direttiva 2004/22/CE, della direttiva 2004/25/CE, della direttiva 2004/35/CE, della direttiva 2004/38/CE, della direttiva 2004/39/CE, della direttiva 2004/67/CE e della direttiva 2004/101/CE sono corredati della relazione tecnica di cui all'art. 11-*ter*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 5-*bis*.

5-*bis*. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, adottati per l'attuazione delle direttive 2004/39/CE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e 2004/

25/CE, concernente le offerte pubbliche di acquisto, il Governo, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'art. 2 e con la procedura prevista dal presente articolo, può emanare disposizioni integrative e correttive al fine di tenere conto delle eventuali disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui, rispettivamente, all'art. 64, paragrafo 2, della direttiva 2004/39/CE, e all'art. 18, paragrafo 2, della direttiva 2004/25/CE.

6. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto comma, della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e, nelle materie di competenza concorrente, dei princìpi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato. A tale fine i decreti legislativi recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva e cedevole delle disposizioni in essi contenute.

7. Il Ministro per le politiche comunitarie, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risulti ancora esercitata trascorsi quattro mesi dal termine previsto dalla direttiva per la sua attuazione, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dia conto dei motivi addotti dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia a giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche comunitarie ogni quattro mesi informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome.

8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli allegati *A* e *B*, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica per il parere definitivo che deve essere espresso entro venti giorni.».

ALLEGATO *A*
(Art. 1, commi 1 e 3)

2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano.

2003/38/CE del Consiglio, del 13 maggio 2003, che modifica la direttiva 78/660/CEE relativa ai conti annuali di taluni tipi di società per quanto concerne gli importi espressi in euro.

2003/73/CE della Commissione, del 24 luglio 2003, recante modifica dell'allegato III della direttiva 1999/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

2003/93/CE del Consiglio, del 7 ottobre 2003, che modifica la direttiva 77/799/CEE relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette e indirette.

2003/94/CE della Commissione, dell'8 ottobre 2003, che stabilisce i princìpi e le linee direttrici delle buone prassi di fabbricazione relative ai medicinali per uso umano e ai medicinali per uso umano in fase di sperimentazione.

2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico.

2003/122/Euratom del Consiglio, del 22 dicembre 2003, sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane.

2004/6/CE della Commissione, del 20 gennaio 2004, che deroga alla direttiva 2001/15/CE al fine di differire l'applicazione del divieto di commercio di taluni prodotti.

2004/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che modifica la direttiva 2001/82/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari.

2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria e recante modifica della direttiva 1999/13/CE.».

«ALLEGATO *B*
(Articolo 1, commi 1 e 3)

2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale

2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori.

2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto.

2003/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 febbraio 2003, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) (diciassettesima direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE.

2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 marzo 2003, che modifica la direttiva 83/477/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro.

2003/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 aprile 2003, che modifica la direttiva 91/671/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate.

2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia.

2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali.

2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile.

2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione.

2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE.

2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE.

2003/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, che modifica la direttiva 68/151/CEE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di pubblicità di taluni tipi di società.

2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE n. 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio.

2003/72/CE del Consiglio, del 22 luglio 2003, che completa lo statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.

2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β-agoniste nelle produzioni animali.

2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE.

2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare.

2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio.

2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.

2003/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, che modifica la direttiva 2000/13/CE per quanto riguarda l'indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari.

2003/92/CE del Consiglio, del 7 ottobre 2003, che modifica la direttiva 77/388/CE relativamente alle norme sul luogo di cessione di gas e di energia elettrica.

2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità.

2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio.

2003/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2003, che modifica la direttiva 96/82/CE del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini dei Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo.

2003/110/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa all'assistenza durante il transito nell'ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea.

2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE.

2004/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali.

2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.

2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa agli strumenti di misura.

2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto.

2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale.

2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il reoolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE.

2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio.

2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

2004/67/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale.

2004/101/CE dei Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, riguardo ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto.».

— La direttiva 2003/42/CE è pubblicata nella GUCE n. L. 167 del 4 luglio 2003.

— Il decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, reca:

«Ratifica ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, di decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente. Pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 25 giugno 1956, n. 156.».

— Il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 luglio 1997, n. 177.

— Il decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 marzo 1999, n. 67.

Nota all'art. 2:

— La direttiva 94/56/CE è pubblicata nella GUCE n. L. 319 del 12 dicembre 1994.

Note all'art. 3:

— Gli articoli 828 e 829 del codice della navigazione, così recitano:

«Art. 828 *(Obbligo di comunicazione di incidente)*. — Il direttore dell'aeroporto, l'ente preposto ai servizi di assistenza al volo, l'autorità di pubblica sicurezza ed ogni altra pubblica autorità, quando abbiano notizia di un incidente aeronautico e quando valutino che sussistono ragionevoli motivi per ritenere che un aeromobile sia perduto o scomparso, ne danno immediata comunicazione all'autorità giudiziaria, all'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e all'Ente nazionale per l'aviazione civile.».

«Art. 829 *(Obbligo di comunicazione di inconveniente grave)*. — Il direttore dell'aeroporto e l'ente preposto ai servizi di assistenza al volo, quando abbiano notizia di un inconveniente aeronautico grave ne danno immediata comunicazione all'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e all'Ente nazionale per l'aviazione civile.».

— Per la direttiva 2003/42/CE vedi note alle premesse.

Nota all'art. 4:

— Il regolamento (CEE) n. 2408/92 è pubblicato nella GUCE n. L. 240 del 24 agosto 1992.

Nota all'art. 5:

— Per la direttiva 94/56/CE vedi note all'art. 2.

Nota all'art. 7:

— Per la direttiva 2003/42/CE vedi note alle premesse.

Note all'art. 8:

— Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, reca: «Codice in materia di protezione dei dati pesonali».

06G0232

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 2006.

Attribuzione del titolo di Vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze sen. avv. Roberto Pinza, a norma dell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 26 marzo 2001, n. 81, recante norme in materia di disciplina dell'attività di Governo;

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 2006, concernente la nomina dei Sottosegretari di Stato;

Considerato che il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 1° giugno 2006, ai fini dell'attribuzione del titolo di Vice Ministro a norma del citato art. 10, comma 3, della legge n. 400 del 1988, ha approvato l'unita de lega di funzioni al Sottosegretario di Stato sen. avv. Roberto Pinza, conferitagli dal Ministro dell'economia e delle finanze;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Al Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell'economia delle finanze sen. avv. Roberto Pinza è attribuito il titolo di Vice Ministro.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 7 giugno 2006

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 396

ALLEGATO

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, e successive modificazioni ed integrazioni, recante le attribuzioni dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sull'articolazione organizzativa e le dotazioni organiche dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 2001, n. 107, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle finanze;

Visto, l'art. 20, comma 4, secondo periodo, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 107 del 2001, secondo cui fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo n. 300 del 1999, relativi al Ministero dell'economia e delle finanze, continuano a trovare applicazione le vigenti disposizioni che disciplinano, rispettivamente, l'organizzazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministero delle finanze, nonché quelle concernenti gli uffici di diretta collaborazione ed alle dirette dipendenze dei Ministri preposti ai medesimi Dicasteri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2006, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 6, foglio n. 41, con il quale il prof. Tommaso Padoa Schioppa è stato nominato Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 2006, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 6, foglio n. 46, con il quale il sen. Roberto Pinza è stato nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuta la necessità di determinare i compiti da delegare al predetto Sottosegretario di Stato;

Decreta:

Art. 1.

1. L'on. Roberto Pinza è delegato a rispondere, per le materie di competenza, in coerenza con gli indirizzi del Ministro, alle interrogazioni a risposta scritta nonché ad intervenire presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari, secondo le direttive del Ministro.

2. In linea di massima gli impegni parlamentari dell'on. Pinza corrisponderanno alle rispettive deleghe.

3. I progetti di legge recanti il bilancio dello Stato, la legge finanziaria e i provvedimenti «collegati» alla manovra di bilancio, la finanza regionale e locale sono seguiti presso il Senato e la Camera, sia in commissione che in aula, dall'on. Pinza che si avvarrà, ove necessario, della collaborazione di tutti i Sottosegretari del Ministero delegati a seguire i lavori presso le commissioni bilancio e finanze e tesoro dei due rami del Parlamento.

Art. 2.

1. L'on. Pinza è delegato a trattare gli affari relativi alla finanza pubblica, con particolare riguardo a quella regionale e locale, ivi inclusi i temi dei rapporti istituzionali tra lo Stato, le regioni e le auto-

nomie locali e dei flussi finanziari degli enti locali e regionali, al patto di stabilità interno e alle politiche e agli andamenti della spesa sociale e previdenziale.

2. L'on. Pinza è delegato inoltre a trattare, in stretto raccordo con le direttive del Ministro, le questioni relative al sistema creditizio — ivi incluse le fondazioni bancarie — e finanziario, ai mercati finanziari ed ai relativi operatori ed alla vigilanza su enti pubblici operanti nei settori di competenza del Dipartimento del tesoro, nonché quelle inerenti il riordino e la liberalizzazione delle professioni.

3. L'on. Pinza è delegato a curare i rapporti con le autorità indipendenti, nonché con la Cassa depositi e prestiti s.p.a. e con le società da essa partecipate, anche con riferimento alle attività di monitoraggio degli andamenti dei flussi di cassa, in entrata e in uscita.

4. Nei compiti assegnati al comma 3 con riferimento ai rapporti con la Cassa depositi e prestiti s.p.a. e le società da essa partecipate, sono compresi tutti gli interventi finanziari del Tesoro in favore di enti ed organismi pubblici, sia ai fini del monitoraggio degli andamenti generali del settore statale, sia allo scopo di assicurare il mantenimento degli equilibri economico finanziari degli enti stessi. A tal fine, l'on. Pinza coordinerà l'azione dei Sottosegretari, proponendo tempestivamente tutte le misure, anche amministrative, necessarie a mantenere il controllo degli equilibri economici e finanziari degli enti ed organismi pubblici.

5. L'on. Pinza è delegato a curare l'inoltro al Consiglio di Stato, per il prescritto parere, dei ricorsi straordinari proposti al Presidente della Repubblica nei casi in cui la relazione provenga da un ufficio di livello dirigenziale generale organizzato nei Dipartimenti della Ragioneria generale dello Stato, del Tesoro e dell'Amministrazione generale del personale e dei servizi del tesoro.

6. L'on. Pinza è delegato altresì a partecipare alle riunioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, della Conferenza Stato - città ed autonomie locali, nonché della Conferenza unificata. In caso di impedimento l'on. Pinza potrà essere sostituito dal Sottosegretario Antonangelo Casula.

Art. 3.

1. L'elencazione delle materie e degli impegni di cui agli articoli 1 e 2 è suscettibile di variazioni ogni qualvolta, per sovrapposizione di impegni o altre cause, la rappresentanza del Ministro in Parlamento dovrà essere assicurata da altro Sottosegretario del Ministero.

2. Per le altre materie non riguardanti il bilancio dello Stato e la legge finanziaria, il Ministro provvederà a delegare di volta in volta, tenendo conto delle competenze delegate.

Art. 4.

1. L'on. Pinza è delegato a firmare gli atti relativi ai servizi dei Dipartimenti appresso indicati, nei casi in cui gli atti stessi siano attribuiti alla competenza del Ministro:

a) Dipartimento del tesoro, relativamente:

alla Direzione II;

alla Direzione IV;

b) Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, relativamente:

all'Ispettorato generale di finanza;

all'Ispettorato generale per le politiche di bilancio;

all'Ispettorato generale per la spesa sociale.

2. L'on. Pinza è delegato, inoltre, a firmare gli atti con cui i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica sono trasmessi al Consiglio di Stato per il parere, nei casi in cui la relazione provenga da un ufficio di livello dirigenziale generale organizzato nei Dipartimenti della Ragioneria generale dello Stato, del Tesoro e dell'Amministrazione generale del personale e dei servizi del tesoro.

Art. 5.

1. Non sono compresi nella delega di cui al precedente articolo, oltre agli atti espressamente riservati alla firma del Ministro o dei dirigenti da leggi o regolamenti, quelli appresso indicati:

a) gli atti e i provvedimenti che implichino una determinazione di particolare importanza politica, amministrativa o economica; i programmi, gli atti, i provvedimenti amministrativi connessi alle direttive di ordine generale; gli atti inerenti alle modificazioni dell'ordinamento delle attribuzioni dei Dipartimenti, nonché degli enti o società sottoposti a controllo o vigilanza del Ministro; tutti gli atti da sottoporre al Consiglio dei Ministri e ai Comitati interministeriali;

b) i decreti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria e straordinaria e di controllo degli enti o società sottoposti a controllo o vigilanza del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché le nomine e le designazioni, previste da disposizioni legislative, di rappresentanti del Ministero in seno ad enti, società, collegi, commissioni e comitati, così come le proposte e gli atti comunque concernenti enti contemplati dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14;

c) gli atti relativi alla costituzione di commissioni e di comitati istituiti o promossi dal Ministro, fatta eccezione per gli atti concernenti la costituzione delle commissioni di sorveglianza e di quelle per lo scarto degli atti di archivio, di cui agli articoli 25 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854;

d) gli atti inerenti alle funzioni istituzionali svolte nei confronti di altre amministrazioni dello Stato, quando esse comportino accreditamento di funzionari o definitive contestazioni di pubblica finanza;

e) la valutazione, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, sulle prestazioni svolte dai dirigenti preposti ai centri di responsabilità sulla base degli elementi forniti dall'organo di valutazione e controllo strategico e, ai sensi dell'art. 6 dello stesso decreto legislativo, sui risultati delle analisi effettuate annualmente dal medesimo organo di controllo sul conseguimento degli obiettivi operativi fissati dall'organo di direzione politica;

f) le determinazioni sulle relazioni che i responsabili degli uffici sono tenuti a sottoporre al Ministro per le questioni che presuppongono le risoluzioni di tematiche di rilievo generale o il coordinamento delle attività tra Dipartimenti del Ministero;

g) gli atti relativi alle nomine ed alle promozioni, nonché le decisioni sui giudizi disciplinari riguardanti i funzionari appartenenti a qualifiche dirigenziali;

h) le assegnazioni finanziarie ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;

i) rapporti con gli organi costituzionali o ausiliari del Governo, nonché le risposte agli organi di controllo sui provvedimenti del Ministro;

j) l'adozione degli atti amministrativi generali inerenti alle materie di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 6.

1. Al coordinamento necessario all'attuazione del presente decreto provvede l'ufficio di Gabinetto cui devono essere inviati tutti i provvedimenti per la firma del Ministro o dei Sottosegretari delegati.

Art. 7.

1. La delega al Sottosegretario di Stato è estesa, in caso di assenza o impedimento del Ministro, anche agli atti espressamente esclusi, indicati nell'art. 5, quando i medesimi rivestano carattere di assoluta urgenza e improrogabilità e non siano per legge riservati alla competenza esclusiva ed inderogabile del Ministro.

2. Il Ministro può avocare a sé singoli atti compresi nelle materie delegate e rispondere alle interrogazioni parlamentari scritte ed orali.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione.

Roma, 31 maggio 2006

Il Ministro: PADOA SCHIOPPA

06A05594

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 2006.

Attribuzione del titolo di Vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze on. prof. Vincenzo Visco, a norma dell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 26 marzo 2001, n. 81, recante norme in materia di disciplina dell'attività di Governo;

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 2006, concernente la nomina dei Sottosegretari di Stato;

Considerato che il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 1° giugno 2006, ai fini dell'attribuzione del titolo di Vice Ministro a norma del citato art. 10, comma 3, della legge n. 400 del 1988, ha approvato l'unita delega di funzioni al Sottosegretario di Stato on. prof. Vincenzo Visco, conferitagli dal Ministro dell'economia e delle finanze;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Al Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze on. prof. Vincenzo Visco è attribuito il titolo di Vice Ministro.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 7 giugno 2006

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 397

ALLEGATO

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, e successive modificazioni ed integrazioni, recante le attribuzioni dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sull'articolazione organizzativa e le dotazioni organiche dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 2001, n. 107, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle finanze;

Visto, l'art. 20, comma 4, secondo periodo, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 107 del 2001, secondo cui fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo n. 300 del 1999, relativi al Ministero dell'economia e delle finanze, continuano a trovare applicazione le vigenti disposizioni che disciplinano, rispettivamente, l'organizzazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministero delle finanze, nonché quelle concernenti gli uffici di diretta collaborazione ed alle dirette dipendenze dei Ministri preposti ai medesimi Dicasteri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2006, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 6, foglio n. 41, con il quale il prof. Tommaso Padoa Schioppa è stato nominato Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 2006, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 6, foglio n. 46, con il quale l'on. Vincenzo Visco è stato nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuta la necessità di determinare i compiti da delegare al predetto Sottosegretario di Stato;

Decreta:

Art. 1.

1. All'on. prof. Vincenzo Alfonso Visco sono delegate le competenze in materia tributaria e fiscale con particolare riguardo alle funzioni attinenti all'area delle politiche fiscali e del sistema tributario, individuata dalla lettera *d)* dell'art. 24 del decreto legislativo n. 300 del 1999, e ai compiti previsti dalle disposizioni del capo II del titolo V del medesimo decreto.

2. In tale ambito, la delega comprende l'esercizio di tutti i poteri, inclusa la firma di atti e provvedimenti, l'attribuzione e la revoca di nomine e incarichi - previsti dalle disposizioni vigenti in ordine al Dipartimento per le politiche fiscali, alle Agenzie fiscali, alla Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, al Secit, alla Scuola superiore dell'economia e delle finanze.

3. Il potere di direttiva nelle materie delegate viene esercitato dall'on. prof. Vincenzo Alfonso Visco in coerenza con il generale potere di direttiva intestato al Ministro dell'economia e delle finanze, nel cui ambito, nei confronti della Guardia di finanza, l'on. prof. Vincenzo Alfonso Visco esercita tutti i poteri delegati ai sensi del comma 2.

Art. 2.

1. Nell'espletamento delle funzioni delegate, l'on. prof. Vincenzo Alfonso Visco rappresenta il Ministero in seno al Consiglio dei Ministri, nelle relazioni con gli altri Ministeri e in ogni altra sede di Governo, nelle attività parlamentari e nei rapporti istituzionali, inclusi quelli con le regioni e le autonomie locali.

2. Restano in ogni caso ferme le responsabilità generali del Ministro dell'economia e delle finanze, in particolare per ciò che riguarda l'indirizzo politico, il potere di direttiva generale e la rappresentanza

unitaria delle politiche dell'entrata e della spesa e del governo della finanza pubblica in ogni sede, incluse l'Unione europea e le altre sedi internazionali.

3. All'on. Visco è attribuito il coordinamento delle attività dei Sottosegretari di Stato cui sono delegati compiti in materia tributaria e fiscale.

Art. 3.

1. Al fine di garantire l'esercizio delle responsabilità generali del Ministro e l'unità dell'indirizzo politico in materia di entrata e di spesa, le funzioni delegate sono esercitate dall'on. Visco in costante raccordo con il Ministro, secondo modalità di reciproco scambio di informazioni, di consultazione, di valutazione comune e di condivisione delle linee di azione e degli obiettivi generali per l'attuazione degli indirizzi di Governo.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione.

Roma, 31 maggio 2006

Il Ministro: PADOA SCHIOPPA

06A05595

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 2006.

Attribuzione del titolo di Vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell'interno on. dott. Domenico Minniti (detto Marco), a norma dell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 26 marzo 2001, n. 81, recante norme in materia di disciplina dell'attività di Governo;

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 2006, concernente la nomina dei Sottosegretari di Stato;

Considerato che il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 1° giugno 2006, ai fini dell'attribuzione del titolo di Vice Ministro a norma del citato art. 10, comma 3, della legge n. 400 del 1988, ha approvato l'unita delega di funzioni al Sottosegretario di Stato on. dott. Domenico Minniti (detto Marco), conferitagli dal Ministro dell'interno;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno;

Decreta:

Al Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell'interno on. dott. Domenico Minniti (detto Marco) è attribuito il titolo di Vice Ministro.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 7 giugno 2006

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AMATO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 398

ALLEGATO

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, come modificata, da ultimo, con l'art. 12 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Vista la legge 26 marzo 2001, n. 81, sulla disciplina dell'attività di Governo;

Visto il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme sull'organizzazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2006, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 6, foglio n. 41, con il quale l'on. prof. Giuliano Amato è stato nominato Ministro dell'interno;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 2006 di nomina dei Sottosegretari di Stato;

Ritenuta la necessità di determinare i compiti da delegare all'on. dott. Domenico Minniti (detto Marco) e di seguito così denominato;

Decreta:

Art. 1.

1. Fermi restando le responsabilità politiche e i poteri d'indirizzo del Ministro, quale Autorità nazionale di pubblica sicurezza, al Sottosegretario di Stato on. dott. Domenico Minniti (detto Marco) è delegato l'esercizio delle competenze nelle aree del Dipartimento della pubblica sicurezza, fatta eccezione per gli atti inerenti le funzioni in materia di immigrazione.

2. Il Sottosegretario di Stato è delegato alla firma dei provvedimenti relativi alle predette materie e di quelli concernenti:

attribuzione delle qualifiche di agente di pubblica sicurezza (art. 43, regio decreto n. 690/1907);

riconoscimento e classificazione degli esplosivi (art. 53, T.U.L.P.S. approvato con regio decreto n. 773/1931);

iscrizione al catalogo delle armi comuni da sparo e rifiuto di iscrizione nel medesimo catalogo (art. 7, legge n. 110/1975; art. 3, decreto ministeriale 16 agosto 1977);

decisione dei ricorsi gerarchici avverso provvedimenti prefettizi in materia di pubblica sicurezza (art. 6, T.U.L.P.S. approvato con regio decreto n. 773/1931);

costituzione del Consiglio superiore di disciplina (art. 16, decreto del Presidente della Repubblica n. 737/1981);

riammissione degli stranieri (art. 13, comma 13, testo unico approvato con decreto legislativo n. 286/1998).

Art. 2.

1. Al Sottosegretario di Stato è delegata la presidenza della Commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione, prevista dall'art. 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.

2. Il Sottosegretario di Stato è designato quale vicepresidente del Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica.

3. È delegata al Sottosegretario di Stato, relativamente alle predette materie, la firma delle richieste di parere al Consiglio di Stato ed ad altri organi istituzionali su questioni non rivestenti carattere generale o di principio.

Art. 3.

1. Il Sottosegretario di Stato verifica l'attuazione delle direttive impartite dal Ministro al SISDE e lo stato della collaborazione tra il medesimo Servizio e il Dipartimento della pubblica sicurezza, nonché il livello di coordinamento raggiunto nell'ambito del Comitato analisi strategica antiterrorismo, nel rispetto delle disposizioni contenute nelle leggi 1° aprile 1981, n. 121, e 24 ottobre 1977, n. 801, e fermo restando quanto previsto dal Piano nazionale per la gestione di eventi di natura terroristica di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 6 maggio 2004.

2. Il SISDE comunica anche al Sottosegretario di Stato le analisi, le situazioni elaborate per il Ministro, nonché le informazioni sulle operazioni compiute.

Art. 4.

1. Il Sottosegretario di Stato è delegato a rispondere, per le materie di competenza, in coerenza con gli indirizzi del Ministro, alle interrogazioni a risposta scritta nonché ad intervenire presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari, secondo le direttive del Ministro.

Roma, 31 maggio 2006

Il Ministro: AMATO

06A05596

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 2006.

Attribuzione del titolo di Vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell'istruzione dott.ssa Mariangela Bastico, a norma dell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 26 marzo 2001, n. 81, recante norme in materia di disciplina dell'attività di Governo;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 2006, concernente la nomina dei Sottosegretari di Stato;

Considerato che il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 1° giugno 2006, ai fini dell'attribuzione del titolo di Vice Ministro a norma del citato art. 10, comma 3, della legge n. 400 del 1988, ha approvato l'unita delega di funzioni al Sottosegretario di Stato dott.ssa Mariangela Bastico, conferitagli dal Ministro dell'istruzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione;

Decreta:

Al Sottosegretario di Stato presso il Ministero dell'istruzione dott.ssa Mariangela Bastico è attribuito il titolo di Vice Ministro.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 7 giugno 2006

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FIORONI, *Ministro dell'istruzione*

Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 399

ALLEGATO

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE

Visto l'art. 2 del regio decreto 10 luglio 1924, n. 1100;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e in particolare, l'art. 4 che individua le funzioni di competenza dell'organo di vertice delle amministrazioni statali, distinguendole dagli atti di competenza dei dirigenti e l'art. 14 che definisce gli ambiti di esercizio di dette funzioni dell'organo di vertice;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, contenente il testo unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 ed in particolare l'art. 21;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, che istituisce il Ministero dell'istruzione;

Vista la legge 26 marzo 2001, n. 81, concernente le norme in materia di disciplina dell'attività di Governo;

Considerato che con decreto del Presidente della Repubblica, in data 18 maggio 2006 sono stati nominati Sottosegretari di Stato per il Ministero dell'istruzione, l'on. Pascarella Gaetano, l'on. Letizia De Torre e la dott.ssa Mariangela Bastico;

Ritenuto di dover delegare la trattazione di alcune aree e progetti di competenza del Ministero dell'istruzione;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla dott.ssa Mariangela Bastico, Sottosegretario di Stato del Ministero dell'istruzione, è conferita la delega a trattare, sulla base delle indicazioni del Ministro, gli affari inerenti le materie relative ad aree e progetti indicati al successivo art. 2.

Al fine di assicurare il coordinamento delle attività esperite in base alla presente delega e gli obiettivi, i programmi e i progetti deliberati dal Ministro, il predetto Sottosegretario opera in costante raccordo con il Ministro stesso.

2. Nelle materie ad essa delegate la dott.ssa Mariangela Bastico firma i relativi atti e provvedimenti; tali atti sono inviati alla sua firma per il tramite dell'ufficio di Gabinetto del Ministro.

3. Resta ferma la competenza del Ministro sugli atti e provvedimenti per i quali una espressa disposizione di legge o di regolamento escluda la possibilità di delega, nonché quelli che, sebbene delegati, siano dal Ministro specificatamente a sé avocati o comunque direttamente compiuti.

Art. 2.

1. Alla dott.ssa Mariangela Bastico è conferita la delega a trattare:

a) ordinamenti, curricoli scolastici, obbligo scolastico e formativo;

b) istruzione post-secondaria, educazione ed istruzione permanente degli adulti;

c) valorizzazione dell'autonomia scolastica;

d) rapporti con le Regioni in materia di istruzione;

e) stato giuridico ed economico del personale della scuola;

f) formazione e reclutamento del personale della scuola;

g) tematiche relative al rapporto tra titoli di studio e accesso al lavoro e alle professioni;

h) organizzazione degli uffici scolastici regionali.

2. È altresì delegata alla dott.ssa Mariangela Bastico la partecipazione alle riunioni della Conferenza Stato-regione, della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e della Conferenza unificata, per le materie di competenza.

Art. 3.

1. Restano in particolare riservati al Ministro, a norma degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:

a) gli atti normativi;

b) gli atti con i quali sono definiti gli obiettivi ed i programmi da attuare, e vengono assegnate le risorse;

c) le determinazioni di indirizzo politico;

d) gli atti, comprese le circolari, contenenti direttive di carattere generale;

e) gli atti che devono essere sottoposti per le decisioni del Consiglio dei Ministri e dei Comitati interministeriali;

f) gli atti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria, straordinaria e di controllo degli enti e degli istituti sottoposti a controllo e vigilanza del Ministero;

g) gli atti di nomina di rappresentanti ministeriali negli enti, società, commissioni e comitati;

h) i conferimenti di incarichi individuali ad esperti e la nomina degli arbitri;

i) gli atti relativi alla costituzione di commissioni o comitati istituiti o promossi dal Ministro;

l) l'invio in missione all'estero dei Sottosegretari di Stato;

m) rapporti con le organizzazioni sindacali e con regioni, comuni e province;

n) processi di innovazione sul sistema scolastico;

o) atti relativi alla dirigenza dell'Amministrazione;

p) stampa e comunicazione;

q) informatizzazione;

r) bilancio.

Art. 4.

1. Il Sottosegretario di Stato, dott.ssa Mariangela Bastico, sulla base delle indicazioni del Ministro, è delegato a rispondere alle interrogazioni parlamentari e ad intervenire presso le Camere e le relative Commissioni per il compimento delle attività richieste dai lavori parlamentari, salvo che il Ministro non ritenga di attendervi personalmente,

2. Al Sottosegretario di Stato potranno essere delegati, di volta in volta, atti specifici tra quelli di competenza del Ministro.

Art. 5.

Ogni pubblica presa di posizione di rilevanza politica del Sottosegretario di Stato su questioni riguardanti la politica e l'organizzazione dell'istruzione, deve previamente essere concordata con il Ministro.

Il presente decreto sarà sottoposto ai controlli di legge.

Roma, 30 maggio 2006

Il Ministro: FIORONI

06A05597

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 giugno 2006.

Attribuzione del titolo di Vice Ministro ai Sottosegretari di Stato presso il Ministero degli affari esteri sen. avv. Franco Danieli, dott. Ugo Intini e on. dott.ssa Patrizia Sentinelli, a norma dell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 26 marzo 2001, n. 81, recante norme in materia di disciplina dell'attività di Governo;

Visti i propri decreti in data 18 maggio 2006 e 1º giugno 2006, concernenti le nomine dei Sottosegretari di Stato;

Considerato che il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 9 giugno 2006, ai fini dell'attribuzione del titolo di Vice Ministro a norma del citato art. 10, comma 3, della legge n. 400 del 1988, ha approvato le

unite deleghe di funzioni ai Sottosegretari di Stato sen. avv. Franco Danieli, dott. Ugo Intini e on. dott.ssa Patrizia Sentinelli conferitegli dal Ministro degli affari esteri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro degli affari esteri;

Decreta:

Ai Sottosegretari di Stato presso il Ministero degli affari esteri sen. avv. Franco Danieli, dott. Ugo Intini e on. dott.ssa Patrizia Sentinelli è attribuito il titolo di Vice Ministro.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 12 giugno 2006

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

D'ALEMA, *Ministro degli affari esteri*

Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2006
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 139

ALLEGATO

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

Vista la legge 26 febbraio 1987, n. 49;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 17 febbraio 1994, n. 121;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Le seguenti attribuzioni sono normalmente delegate ai Sottosegretari di Stato per gli affari esteri, fatte salve le attribuzioni riservate al Ministro per legge e ai sensi del successivo art. 2, quelle spettanti al segretario generale, ai direttori generali, ai funzionari della carriera diplomatica ed ai dirigenti in conformità con i pertinenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, e con gli articoli 4, 16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Al Senatore Franco Danieli

Nell'ambito delle direttive di indirizzo politico impartite dal Ministro, coadiuva il Ministro nella trattazione degli atti concernenti:

a) il raccordo con il Parlamento e le altre Amministrazioni dello Stato nelle materie di seguito indicate e in tutti i casi di volta in volta indicati dal Ministro;

b) le politiche generali concernenti le collettività italiane all'estero, la loro integrazione nei suoi vari aspetti e i loro diritti;

c) l'informazione, l'aggiornamento e la promozione culturale a favore delle collettività italiane all'estero, anche al fine di mantenere il legame con il Paese d'origine;

d) l'intervento coordinato dello Stato e delle Regioni a favore delle comunità all'estero;

e) la valorizzazione del ruolo degli imprenditori italiani residenti all'estero;

f) il coordinamento delle iniziative relative al rafforzamento ed alla razionalizzazione della rete consolare;

g) la costituzione di commissioni e gruppi di lavoro per le materie oggetto del presente decreto.

All'On. Ugo Intini

Nell'ambito delle direttive di indirizzo politico impartite dal Ministro, coadiuva il Ministro nella trattazione degli atti concernenti:

a) il raccordo con il Parlamento e le altre Amministrazioni dello Stato nelle materie di seguito indicate e in tutti i casi di volta in volta indicati dal Ministro;

b) le relazioni con i Paesi del Medio Oriente e dell'Africa del nord, al fine di favorire l'intensificazione dei relativi rapporti e l'azione italiana nelle diverse Organizzazioni intergovernative regionali e sub regionali (Lega Araba), nonché le materie legate alla cooperazione euro-mediterranea;

c) le questioni della cooperazione economica e commerciale e la cooperazione in materia culturale e scientifica con i Paesi dell'area di cui alla lettera *b)*;

d) l'attività interdirezionale concernente l'esportazione di materiali d'armamento;

e) l'esercizio della presidenza della Commissione nazionale per la promozione della cultura italiana all'estero.

All'On. Patrizia Sentinelli

Nell'ambito delle direttive di indirizzo politico impartite dal Ministro, coadiuva il Ministro nella trattazione degli atti concernenti:

a) il raccordo con il Parlamento e le altre Amministrazioni dello Stato nelle materie di seguito indicate e in tutti i casi di volta in volta indicati dal Ministro;

b) la Cooperazione allo sviluppo (L. 49/87), incluse le variazioni di bilancio e le integrazioni dei capitoli di spesa, l'esercizio della presidenza del Comitato direzionale ex art. 9 della legge 49/87;

c) il coordinamento della cooperazione decentrata;

d) le relazioni con i Paesi dell'Africa sub-sahariana, al fine di favorire l'intensificazione dei relativi rapporti e l'azione italiana nelle diverse organizzazioni intergovernative regionali e sub regionali (ECOWAS, IGAD, COMESA, SADC, OUA).

Art. 2.

Non sono in particolare compresi nelle deleghe:

a) gli atti che implichino determinazioni di particolare importanza politica, economica, finanziaria o amministrativa;

b) gli atti concernenti direttive di servizio relative a importanti questioni di massima;

c) gli atti riguardanti modificazioni all'ordinamento delle Direzioni generali e dei servizi autonomi e tutti gli atti relativi al personale del Ministero degli affari esteri;

d) la convocazione e l'approvazione dell'ordine del giorno dell'Organo collegiale di cui all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

Ogni pubblica presa di posizione di rilevanza politica sui temi internazionali deve essere preventivamente concordata con il Ministro.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 8 giugno 2006

Il Ministro: D'ALEMA

06A05617

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 giugno 2006.

Attribuzione del titolo di Vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero dei trasporti on. Cesare De Piccoli, a norma dell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 26 marzo 2001, n. 81, recante norme in materia di disciplina dell'attività di Governo;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 2006, concernente la nomina dei Sottosegretari di Stato;

Considerato che il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 9 giugno 2006, ai fini dell'attribuzione del titolo di Vice Ministro a norma del citato art. 10, comma 3, della legge n. 400 del 1988, ha approvato l'unita delega di funzioni al Sottosegretario di Stato on. Cesare De Piccoli, conferitagli dal Ministro dei trasporti;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dei trasporti;

Decreta:

Al Sottosegretario di Stato presso il Ministero dei trasporti on. Cesare De Piccoli è attribuito il titolo di Vice Ministro.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 12 giugno 2006

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BIANCHI, *Ministro dei trasporti*

Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2006
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 138

ALLEGATO

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 26 marzo 2001, n. 81, sulla disciplina dell'attività di Governo;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, recante delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché di enti pubblici;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2001, n. 320, recante regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 2003, n. 262;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 2004, n. 184, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in particolare l'art. 1, comma 5, di istituzione del Ministero dei trasporti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° giugno 2006, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 10, del predetto decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, con il quale si è proceduto, tra l'altro, alla ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite al Ministero dei trasporti, nonché all'individuazione in via provvisoria del contingente minimo degli uffici strumentali e di diretta collaborazione del medesimo Dicastero e del suo Ministro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 2006, recante la nomina del prof. ing. Alessandro Bianchi a Ministro dei trasporti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 2006, recante la nomina dei Sottosegretari di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Fermi restando la responsabilità politica ed i poteri di indirizzo del Ministro, al Sottosegretario di Stato on. Cesare De Piccoli è delegato l'esercizio delle competenze nelle materie di seguito specificate, facenti parte delle competenze del Ministero dei trasporti a norma dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181:

a) navigazione e trasporto marittimo, fatta eccezione per lo sviluppo delle autostrade del mare; demanio marittimo e vigilanza sui porti, fatta eccezione per le funzioni inerenti alla utilizzazione e sviluppo delle aree del porto di Gioia Tauro; sicurezza della navigazione e trasporto nelle acque interne; programmazione del sistema idroviario padano-veneto, previa intesa con le regioni interessate;

b) sicurezza e regolazione tecnica dei trasporti e della circolazione stradale ivi compresi i servizi della mobilità e l'intermodalità fra trasporto marittimo e terrestre;

c) monitoraggio, controllo e vigilanza sui gestori di trasporto marittimo e ferroviario;

d) relazioni internazionali nelle materie delegate.

Nell'ambito delle materie di competenza, all'on. Cesare De Piccoli è delegata, nel rispetto degli indirizzi determinati dal Ministro, la firma degli atti e i rapporti con il Parlamento, con gli organi consultivi e gli organi rappresentativi di associazioni, comunità, enti e parti sociali. Inerisce alla delega la trattazione del contenzioso.

Art. 2.

Le attività delegate si esercitano nell'ambito della direttiva generale per l'azione amministrativa emanata dal Ministro al quale resta comunque riservata la facoltà di diretto esercizio nei casi di particolare rilevanza politica e strategica.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 2006

Il Ministro: BIANCHI

06A05618

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 giugno 2006.

Disposizioni urgenti di protezione civile finalizzate ad assicurare il soccorso della popolazione dell'Isola di Giava, nella Repubblica indonesiana, in seguito al verificarsi del sisma del 27 maggio 2006, nonché ad evitare maggiori danni a persone o cose. (Ordinanza n. 3526).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto l'art. 4, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152 nel quale si dispone che agli interventi all'estero del Dipartimento della protezione civile si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del sisma verificatosi il 27 maggio 2006 nella Repubblica indonesiana;

Considerato che il predetto evento sismico ha causato la perdita di migliaia di vite umane, nonché la distruzione di numerosi centri abitati colpiti dal sisma e l'isolamento di molte parti del Paese;

Considerato che il Presidente della Repubblica indonesiana ha lanciato un appello per ottenere aiuti internazionali destinati a fronteggiare le conseguenze derivanti dall'evento sismico in questione e dalla connessa crescente attività del vulcano Merapi, situato a pochi chilometri dall'epicentro del sisma;

Considerato che la Repubblica italiana partecipa alle attività di assistenza e soccorso alle popolazioni colpite da eventi calamitosi di particolare gravità;

Ravvisata pertanto, l'imprescindibile necessità di assicurare il concorso dello Stato italiano nelle iniziative di soccorso della predetta popolazione, anche allo scopo di contribuire al ritorno alle normali condizioni di vita;

Considerato che la consistenza dell'evento sismico impone l'urgente implementazione delle risorse umane e materiali delle strutture della Repubblica indonesiana deputate al soccorso al fine di assicurare un completo e tempestivo aiuto alla popolazione colpita dal sisma;

Ravvisata, pertanto, la necessità, in un'ottica tesa a favorire il soccorso e l'avvio della prima assistenza alla popolazione della Repubblica indonesiana, di inviare risorse umane e materiali per fronteggiare adeguatamente, ed in termini di particolare urgenza, la situazione verificatasi nel territorio in esame, anche mediante la piena e completa attivazione delle componenti di cui all'art. 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Nel quadro delle iniziative da adottarsi in favore della Repubblica indonesiana, per fronteggiare, in un contesto di necessaria solidarietà internazionale, la situazione di emergenza indicata in premessa, il Dipartimento della protezione civile assume tutte le iniziative e gli interventi utili a consentire il soccorso della popolazione colpita, avvalendosi delle risorse umane e materiali all'uopo necessarie.

2. Per le medesime finalità il Dipartimento della protezione civile è autorizzato in via d'urgenza a stipulare contratti, anche a trattativa privata ovvero con affidamenti diretti, per la pronta acquisizione di forniture di beni e servizi idonei a garantire il più celere perseguimento degli obiettivi di cui in premessa, nonché a stipulare polizze assicurative a garanzia di eventuali danni in favore del personale inviato in missione all'estero.

3. Il Dipartimento della protezione civile è, altresì, autorizzato a consentire l'utilizzazione da parte delle Autorità locali dei necessari beni e materiali da impiegare per consentire il pieno e completo ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione interessata, nonché a rimborsare le spese sostenute, d'intesa con il medesimo Dipartimento, dalle diverse componenti del servizio nazionale della protezione civile, individuate ai sensi dell'art. 6 della legge n. 225 del 1992, coinvolte nelle iniziative poste in essere, anche localmente, per fronteggiare il contesto calamitoso in questione.

4. Al personale non dirigenziale inviato nella Repubblica indonesiana è riconosciuta per tutto il periodo di impiego in loco, una speciale indennità operativa onnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di missione, forfetariamente parametrata su base mensile a 250 ore di straordinario festivo e notturno, commisurata ai giorni di effettivo impiego.

5. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato a ricevere risorse derivanti da donazioni ed atti di liberalità da destinare per le finalità di cui alla presente ordinanza.

Art. 2.

1. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente ordinanza e specificamente per le attività negoziali poste in essere sul territorio nazionale, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a derogare, se necessario, sulla base di specifica motivazione, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative:

decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24;

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17;

Art. 3.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza si provvede a carico del Fondo della protezione civile del quale è stata accertata la relativa disponibilità, e quanto a euro 250.000,00 a carico delle risorse finanziarie di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3523 del 5 maggio 2006.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 giugno 2006

Il Presidente: PRODI

06A05557

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 giugno 2006.

Definizione dei criteri di carattere generale per il coordinamento dell'azione amministrativa del Governo, intesi all'efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica per l'anno 2006.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in particolare l'art. 5, comma 2, lettera *a)*, in base al quale il Presidente del Consiglio dei Ministri indirizza ai Ministri le direttive politiche ed amministrative in attuazione delle deliberazioni del Consiglio dei Ministri, nonché quelle connesse alla propria responsabilità di direzione della politica generale del Governo;

Tenuto conto dei vincoli derivanti dall'adesione all'Unione europea;

Visto il Programma di stabilità e crescita, aggiornato a dicembre 2005 e comunicato all'Unione europea;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006);

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 267, concernente bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2006-2008;

Vista la relazione sulla stima del fabbisogno di cassa per l'anno 2006 e situazione di cassa al 31 dicembre 2005, presentata il 5 aprile 2006;

Ritenuta l'opportunità di ribadire l'esigenza che le Amministrazioni pubbliche assumano comportamenti coerenti con il raggiungimento degli obiettivi programmati, assicurando, tra l'altro, il rispetto degli impegni di contenimento della spesa previsti dalla complessiva manovra finanziaria per l'anno 2006;

Ritenuto che, per gli enti territoriali, il raggiungimento degli obiettivi programmati presuppone l'assunzione di comportamenti coerenti con gli obblighi previsti dall'ordinamento vigente e dall'intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005;

Vista la deliberazione adottata dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 1° giugno 2006;

ADOTTA

la seguente direttiva con cui si ridefiniscono tutti i criteri e le priorità, di carattere generale, da rispettare per il coordinamento dell'azione amministrativa e per un efficace controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, con la finalità prioritaria di assicurare il massimo grado di realizzazione degli obiettivi programmati.

In via preliminare si sottolinea che la responsabilità prioritaria nella realizzazione degli obiettivi resta intestata a ciascun Dicastero di spesa, le cui esigenze dovranno trovare una prima risposta entro gli spazi di flessibilità e di riallocazione al margine delle risorse autorizzate già riconosciuti dalla vigente normativa contabile. Ciascun Ministro attiverà attraverso il coinvolgimento dei dirigenti del proprio Dicastero un'accurata ricognizione degli interventi di spesa in gestione posti a fronte con gli obiettivi prioritari indicati nella presente direttiva. Tale revisione riguarderà l'insieme della dotazione finanziaria assegnata a ciascun Dicastero. Contestualmente, sulla base degli strumenti di controllo in vigore, ogni Ministro provvederà ad attivare, ove non l'abbia già fatto, sistemi semplici di misurazione delle attività svolte, attraverso indicatori di risultato, la cui formulazione e gestione resta affidata, in via immediata, agli stessi dirigenti responsabili dei risultati che essi stessi reputano raggiungibili. Tale attività assumerà un significato centrale nella riformulazione delle previsioni a legislazione vigente per il triennio 2007-2009.

a) *Contenimento per via amministrativa.*

L'azione di ciascun Dicastero, ente e organismo pubblico sarà improntata, nel restante periodo dell'anno 2006, al più rigoroso contenimento della spesa, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge finanziaria 2006, riportate nell'allegato che costituisce parte integrante della presente direttiva, anche sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, in particolare con le circolari n. 1 dell'11 gennaio 2006 (Enti pubblici - bilancio di previsione 2006), n. 7 del 14 febbraio 2006 (Gestione del bilancio dello Stato), n. 8 (Patto di stabilità interno) e n. 9 (Spese per il personale delle amministrazioni regionali, enti locali, ecc.) del 17 febbraio 2006, n. 10 del 27 febbraio 2006 (Istruzioni regionali sulla redazione del bilancio di previsione economico-patrimoniale 2006 delle aziende sanitarie, ospedaliere ed ospedaliero-universitarie), n. 12 del 13 marzo 2006 (Disposizioni in materia di rinnovi di contratti delle pubbliche amministrazioni per forniture di beni e servizi) e n. 17 del 21 aprile 2006 (Assestamento del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2006).

b) *Comportamenti selettivi.*

Saranno adottati comportamenti altamente selettivi nella gestione delle spese e comunque escluse o ripro-

grammate tutte le iniziative miranti ad incrementare l'azione amministrativa suscettibili di determinare un aumento degli oneri, ovvero verranno poste in essere quelle iniziative che, a parità di costi, possano migliorare l'azione amministrativa medesima.

c) *Monitoraggio.*

Gli uffici competenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato continueranno ad assicurare le necessarie, tempestive iniziative di monitoraggio, in relazione all'attuazione di tutte le misure di contenimento e/o razionalizzazione della spesa di cui alla legge finanziaria 2006. Saranno, conseguentemente, assunte tutte le iniziative idonee ad assicurare il rigoroso rispetto dei limiti di spesa previsti.

d) *Organici e retribuzioni.*

Le amministrazioni dovranno altresì continuare a garantire il rispetto delle disposizioni di contenimento degli organici, nonché dei vincoli in materia di nuove assunzioni a tempo indeterminato di cui alla legge n. 311 del 2004. Per le assunzioni a tempo determinato e per tutte le altre tipologie di lavoro flessibile si ricorda che il comma 187 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, prevede che a decorrere dall'anno 2006 le amministrazioni possono avvalersi di tali tipologie di personale nel limite del 60 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2003. Tale limite di spesa va assolutamente rispettato.

Al netto delle innovazioni che saranno introdotte con ulteriori interventi normativi, va sottolineato che tutta la strumentazione richiamata alla lettera *a)* deve essere utilizzata per mantenere sotto stretto controllo tutti i fattori di crescita extra contrattuale delle retribuzioni: indennità, straordinari, missioni, consulenze esterne, ecc.

e) *Convenzioni CONSIP.*

Saranno accertati con appositi successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, i presupposti di obbligatorietà per l'adesione, da parte delle pubbliche amministrazioni interessate, alle convenzioni quadro CONSIP, ovvero per l'utilizzo dei relativi parametri di prezzo-qualità ridotti del 20 per cento, per l'acquisto di beni e servizi comparabili, ai sensi del comma 22 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

f) *Studi e incarichi.*

Le amministrazioni interessate, con riguardo alle spese per studi e incarichi di consulenza, rappresentanza, pubblicità, autovetture, di cui ai commi 9, 10 e 11 dell'art. 1 della medesima legge finanziaria, provvedono, se necessario, alla rinegoziazione dei contratti in essere al fine di ricondurre la spesa nell'ambito dei limiti stabiliti, anche riducendo il livello delle prestazioni previsto dal preesistente rapporto contrattuale.

g) *Obbligo di invio alla Corte dei conti.*

Le amministrazioni interessate, con riguardo alle spese per studi e incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei, per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, di cui ai commi 9, 10, 56 e 57 dell'art. 1 della predetta legge finanziaria, sono tenute al rigoroso e puntuale rispetto dell'obbligo di invio alla Corte dei conti degli atti di spesa di importo superiore a 5 mila euro, ai sensi del comma 173 dell'art. 1 della medesima legge; il puntuale riscontro di tale adempimento costituirà oggetto di specifico accertamento da parte dei competenti uffici centrali di bilancio.

h) *Compensazione tra poste.*

Come sottolineato nella parte preliminare della presente direttiva, le amministrazioni dello Stato, al fine di fare fronte alle esigenze, nel puntuale rispetto delle misure di contenimento, dovranno in primo luogo utilizzare le procedure di compensazione tra poste di bilancio consentite dalle disposizioni vigenti.

i) *Assunzione di impegni ed emissione di titoli di pagamento.*

In caso di segnalazione, da parte degli uffici centrali di bilancio ovvero dei servizi di controllo interno, di andamenti di spesa tali da non assicurare il rispetto delle originarie previsioni, i Ministri competenti sono tenuti a sospendere, senza indugio, anche in via temporanea, l'assunzione di impegni o l'emissione di titoli di pagamento, ai sensi del comma 21 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005.

l) *Assestamento del bilancio.*

Con riferimento alle proposte per la definizione del disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato per il corrente anno, le amministrazioni interessate si atterranno rigorosamente al rispetto di tutte le disposizioni emanate con la predetta circolare n. 17 del 21 aprile 2006 ed in particolare all'obbligo di idonea compensazione di eventuali maggiori esigenze rispetto alle dotazioni iniziali, ove consentite; tale compensazione dovrà assicurare l'equilibrio di copertura, oltre che con riguardo al saldo netto da finanziare del bilancio statale, anche con riferimento al fabbisogno e all'indebitamento netto.

m) *Coperture finanziarie e relazioni tecniche.*

Le coperture finanziarie dei nuovi provvedimenti devono essere idonee a garantire il rispetto dell'art. 81 della Costituzione, nonché degli obiettivi contenuti nel Patto di stabilità, in relazione agli impatti sui saldi di finanza pubblica. A tale fine le amministrazioni proponenti dovranno corredare ciascun provvedimento della prescritta relazione tecnica, redatta secondo il modello standard previsto dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2004, concernente «Indirizzi per garantire la coerenza programmatica dell'azione di Governo», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 2005; nella relazione tecnica va dimostrato l'equilibrio di copertura con riguardo al saldo netto da finanziare del bilancio statale, al fabbisogno e all'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. Le iniziative legislative non saranno prese in considerazione se prive di relazioni tecniche o, comunque, se le stesse siano redatte in difformità dal prescritto modello standard.

n) *Contributi pluriennali.*

Con riferimento ai contributi previsti ai sensi dell'art. 4, comma 177, della legge n. 350 del 2003, al fine di evitare che in sede di attuazione degli interventi finanziati con contributi pluriennali si verifichino effetti non in linea con il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica fissati nel Programma di stabilità, si impartiscono le seguenti nuove istruzioni operative che sostituiscono quelle previste dalla circolare n. 13 del 5 aprile 2004:

la concessione di contribuzioni pari all'intero ammontare del costo dell'opera comprensivo degli oneri di finanziamento va subordinata a specifica decretazione del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa verifica dell'assenza di effetti peggiorativi dei saldi di finanza pubblica; in caso contrario dovrà essere esclusa;

nell'ambito degli adempimenti procedurali connessi con la concessione della contribuzione, non devono porsi in essere atti, anche di sola delega all'incasso, dai quali consegna, direttamente o indirettamente, che le eventuali operazioni finanziarie per il finanziamento dell'intervento vengano a risultare classificate secondo i principi contabili per la rilevazione del debito a totale carico dello Stato, con corrispondente accollo del relativo debito. In particolare, le amministrazioni pubbliche diverse da quelle statali non possono rilasciare delega all'incasso di propri crediti per contribuzioni da amministrazioni statali, a garanzia dell'ammortamento di mutui attivati da soggetti esterni all'aggregato delle amministrazioni pubbliche;

nel medesimo atto concessivo l'erogazione della contribuzione dovrà avere un proprio profilo temporale non legato a specifici stati di avanzamento lavori, anche se subordinato — a condizione di revoca e recupero delle contribuzioni già corrisposte — ad adempimenti procedurali di certificazione e monitoraggio della realizzazione degli interventi;

le amministrazioni pubbliche, ivi comprese quelle statali, potranno rilasciare atti di certificazione della sussistenza di crediti nei propri confronti senza correlata assunzione di obblighi diretti di pagamento a favore di soggetti diversi dal beneficiario.

o) *Incentivi alle imprese.*

I pagamenti di bilancio per incentivi alle imprese connessi con gli strumenti della programmazione negoziata potranno essere operati esclusivamente con accrediti alla contabilità speciale del Fondo innovazione tecnologica; le erogazioni a valere sulle risorse disponibili dovranno essere effettuate nel rispetto del limite previsto dal comma 33 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

p) *Imposte e canoni.*

Ai fini della verifica del rispetto dei limiti delle spese previsti dalle singole norme di contenimento dovranno essere considerati anche i versamenti delle somme dovute per imposte e per il pagamento di canoni o servizi ad altre amministrazioni pubbliche.

q) *Analisi degli effetti.*

Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato assicurerà specifiche analisi degli effetti delle iniziative di limitazione della spesa richiamate nella presente direttiva.

Roma, 6 giugno 2006

Il Presidente: PRODI

Registrata alla Corte dei conti il 13 giugno 2006
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 123

ALLEGATO

ELENCO DELLE DISPOSIZIONI DI CONTENIMENTO/ RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA

Legge finanziaria 2006, n. 266 del 2005.

Comma 5 - Destinazione proventi dismissioni patrimonio immobiliare dello Stato alla riduzione del debito. Una eventuale diversa destinazione è subordinata alla verifica con la Commissione europea della compatibilità con gli obiettivi indicati nel Patto di stabilità e crescita.

Comma 6 - Rideterminazione delle dotazioni delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri, concernenti spese per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria (escluso il comparto della sicurezza pubblica e del soccorso).

Commi 7 e 8 - Assunzione mensile degli impegni di spesa per dodicesimi (esclusi comparto della sicurezza e del soccorso, spese aventi natura obbligatoria, ovvero non frazionabili in dodicesimi, interessi, ecc.) per le amministrazioni dello Stato. Flessibilità del bilancio.

Commi 9, 10 e 11 - Contenimento delle spese per studi, consulenze, rappresentanza, convegni, mostre, pubblicità, autovetture nella misura massima del 50% di quelle sostenute nel 2004.

Comma 13 - Rideterminazione delle dotazioni delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri, concernenti spese per investimenti fissi lordi non aventi natura obbligatoria (escluso il comparto della sicurezza pubblica e del soccorso).

Comma 14 - Contenimento spese per i centri di accoglienza e per i centri di permanenza temporanea e assistenza (schema di capitolato di gara d'appalto unico per il funzionamento di dette strutture, da stabilire con decreto del Ministro dell'interno).

Commi 15 e 16 - Istituzione nello stato di previsione di ciascun Ministero del Fondo per i trasferimenti correnti alle imprese (comma 15); individuazione da parte dei Ministri competenti della destinazione delle disponibilità del Fondo alle tipologie di intervento e conseguenti variazioni di bilancio da parte del Ministro dell'economia e delle finanze (comma 16).

Comma 20 - Riduzione del 10% delle autorizzazioni di spesa regolate per legge e istituzione in ciascuno stato di previsione della spesa di un fondo di parte corrente e di un fondo in conto capitale con una dotazione pari al 10% degli stanziamenti ridotti della misura indicata (10%).

Comma 21 - Sospensione dell'assunzione di impegni di spesa o dell'emissione dei titoli di pagamento nel caso di andamenti di spesa tali da non assicurare il rispetto delle originarie previsioni e nel caso di non rispondenza a criteri di efficienza e di efficacia dei programmi di attività correlati agli obiettivi assegnati.

Comma 22 - Obbligo di adesione alle convenzioni CONSIP - Casi di applicabilità del ricorso alle convenzioni quadro ovvero ai parametri di prezzo-qualità ridotti del 20%.

Commi da 23 a 26 - Limitazioni in materia di acquisizione di immobili da parte delle pubbliche amministrazioni.

Commi da 32 a 40 - Limitazione dei pagamenti per investimenti fissi lordi del bilancio dello Stato, delle erogazioni alle imprese a carico del Fondo innovazione tecnologica e delle spese di investimento effettuate da ANAS, nonché limitazioni e vincoli ai prelievi dalle contabilità speciali intestate a taluni soggetti titolari delle stesse.

Comma 46 - Limitazioni in materia di riassegnazioni di entrate (per un importo complessivo non superiore a quelle effettuate nell'anno 2005).

Commi 48 e 49 - Versamento all'entrata del bilancio dello Stato entro giugno 2006 delle somme accantonate da enti pubblici ai sensi del decreto ministeriale 29 novembre 2002.

Commi 52, 53 e 54 - Riduzione del 10% rispettivamente:

delle indennità mensili dei membri del Parlamento nazionale ed europeo;

del trattamento economico dei Sottosegretari di Stato;

delle indennità dei membri eletti nelle regioni e negli enti locali (indennità di funzione, gettoni di presenza ed altre utilità per la partecipazione ad organi collegiali in regione della carica rivestita).

Comma 55 - Blocco per un triennio degli incrementi dei trattamenti economici di cui al comma 53 come ridotti ai sensi del medesimo comma.

Commi 56 e 57 - Riduzione automatica del 10% dei compensi per incarichi di consulenza rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005, nonché determinazione del limite di spesa per la stipula dei contratti di consulenza nell'importo risultante alla data del 30 settembre 2005 ridotto del 10%.

Commi 58 e 59 - Riduzione automatica del 10% rispetto agli importi risultanti al 30 settembre 2005 di indennità, compensi, retribuzioni o altre utilità corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione ed organi collegiali comunque denominati. Blocco per un triennio degli incrementi degli emolumenti come rideterminati.

Comma 60 - Estensione dei commi 58 e 59 ai componenti del Servizio consultivo ed ispettivo tributario ed agli organismi collegiali con trattamento economico rapportato.

Comma 62 - Riduzione del 10% dei compensi fruiti dai componenti degli organi di autogoverno delle diverse Magistrature e del CNEL.

Commi da 138 a 150 - Disposizioni riguardanti il Patto di stabilità interno.

Comma 187 - La norma prevede che, a decorrere dall'anno 2006, le amministrazioni possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 60% della spesa sostenuta per gli stessi scopi nell'anno 2003.

Comma 188 - La disposizione esclude dal suddetto limite gli enti di ricerca, con riferimento a progetti di ricerca e innovazione tecnologica i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti.

Commi 189, 190 e 192 - Prevedono rispettivamente:

blocco a decorrere dell'anno 2006 nel limite di quello previsto nell'anno 2004 dell'ammontare dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrative delle amministrazioni dello Stato;

divieto di costituzione di fondi in assenza di apposita certificazione degli organi di controllo;

inclusione degli oneri a carico dell'amministrazione negli importi aggiuntivi per la costituzione dei fondi.

Comma 197 - Riduzione del 10% degli stanziamenti dei compensi per lavoro straordinario del personale in servizio nelle amministrazioni dello Stato.

Commi da 198 a 206 - Concorso delle regioni e degli enti locali al contenimento degli oneri di personale. Costituiscono un organico disegno normativo diretto e limitare - per regioni, enti locali ed enti del S.S.N. - la dinamica di crescita delle spese di personale derivanti da fattori diversi dal turn over del personale a tempo indeterminato e dai rinnovi contrattuali. In particolare, nel rispetto dell'autonomia costituzionalmente garantita, viene individuato un obiettivo finanziario di riduzione della spesa di personale - nella misura dell'1% della spesa sostenuta nell'anno 2004, fermi restando i risparmi da conseguire per effetto di disposizioni limitative delle assunzioni disposte con la legge finanziaria per l'anno 2005 - che ciascun ente dovrà conseguire individuando, autonomamente, le misure più idonee da adottare in concreto. I richiamati commi, nel loro complesso, individuano criteri di calcolo, modalità applicative e meccanismi di monitoraggio dei risultati e si configurano come principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica.

Commi 207 e 208 - Inclusione degli oneri a carico dell'amministrazione nella quota da corrispondere ai responsabili dei progetti e per incarichi professionali.

Commi 210 e 211 - Criteri di contenimento per il calcolo dell'equo indennizzo.

Comma 212 - Proroga del divieto di procedere ad aggiornamenti di compensi, indennità ecc. rivalutabili in relazione al costo della vita.

Comma 213 - Soppressione dell'indennità di trasferta - diaria spettante al personale inviato in missione all'interno del territorio nazionale. Soppressione delle indennità supplementari relative alle missioni all'interno e all'estero.

Comma 216 - Limitazione al costo della classe economica del rimborso del biglietto aereo nei casi di missione o di viaggi di servizio all'estero.

Commi 219, 220 e 221 - Criteri di contenimento in materia di rimborso delle spese di cura per i dipendenti pubblici ai quali sia stata riconosciuta una indennità per causa di servizio.

Legge finanziaria 2005, n. 311 del 2004.

Comma 93 - La disposizione ha previsto, per le amministrazioni pubbliche ivi richiamate, l'obbligo di apportare, entro il 30 aprile 2005, una riduzione non inferiore al 5% della spesa complessiva relativa al numero dei posti in organico di ciascuna amministrazione.

Comma 94 - La norma esclude dall'applicazione del comma 93 le Forze armate, i Corpi di polizia, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il personale della carriera diplomatica e prefettizia, i magistrati ordinari e amministrativi, gli avvocati dello Stato, nonché gli Ordini e collegi professionali.

Commi 95 e 96 - Le norme hanno introdotto, per gli anni 2005, 2006 e 2007, il divieto di assunzioni per le amministrazioni dello Stato, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, costituendo un apposito fondo per le assunzioni in deroga pari per ciascun anno a 40 milioni di euro per l'anno iniziale e a 120 milioni di euro a regime.

06A05598

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 17 gennaio 2006.

Conferimento dell'efficacia civile al mutamento del modo di essere della Regione ecclesiastica Lazio.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 1996 con il quale venne riconosciuta la personalità giuridica civile alla Regione ecclesiastica Lazio, con sede di Roma, composta dalla diocesi di Roma con le Chiese suburbicarie di Albano, Frascati, Ostia, Palestrina, Porto-Santa Rufina, Sabina-Poggio Mirteto, Velletri-Segni, nonché dalle sedi immediatamente soggette alla Santa Sede di Gaeta. Anagni-Alatri, Civita Castellana, Civitavecchio-Tarquinia, Frosinone-Veroli-Ferentino, Latina-Terracina-Sezze-Priverno, Rieti, Sora-Aquino-Pontecorvo, Tivoli, Viterbo, Montecassino, San Paolo fuori le Mura, Santa Maria di Grottaferrata, Subiaco;

Visto il certificato dal quale risulta che l'ente stesso è iscritto, a termini dell'art. 5 della legge 20 maggio 1985, n. 222, nel registro delle persone giuridiche;

Vista l'istanza della Nunziatura Apostolica, diretta ad ottenere la modifica della composizione dell'ente;

Visto il provvedimento in data 22 aprile 2005 con il quale la Congregazione per i Vescovi — a seguito dell'estinzione della Diocesi «Abbazia territoriale di San Paolo fuori le Mura», con sede in Roma — ha determinato la nuova composizione dell'ente;

Visti gli articoli 5 e 19 della citata legge 20 maggio 1985, n. 222, l'art. 12 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1987, n. 33, nonchè l'Accordo Stato italiano - Santa Sede sottoscritto dalla commissione paritetica il 24 febbraio 1997;

Viste le note verbali in data 11 luglio 1998 e 27 ottobre 1998 con le quali lo Stato italiano e la Santa Sede hanno concordemente preso atto dell'applicazione delle procedure semplificative, previste dall'art. 17, comma 26, della legge 15 maggio 1997, n. 127, al procedimento di riconoscimento giuridico degli enti ecclesiastici disciplinati dalla legge n. 222 del 1985;

Ritenuto che dagli atti in possesso di questo Ufficio non risultano elementi ostativi in merito all'accoglimento della richiesta di mutamento del modo di essere;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;

Decreta:

Art. 1.

È conferita efficacia civile al provvedimento canonico richiamato in premessa con cui viene determinata la nuova composizione della Regione ecclesiastica Lazio, con sede in Roma, che risulta, pertanto, così composta:

dalla diocesi di Roma con le Chiese suburbicarie di Albano, Frascati, Ostia, Palestrina, Porto-Santa Rufina, Sabina-Poggio Mirteto, Velletri-Segni, nonché dalle sedi immediatamente soggette alla Santa Sede di Gaeta, Anagni-Alatri, Civita Castellana, Civitavecchio-Tarquinia, Frosinone-Veroli-Ferentino, Latina-Terracina-Sezze-Priverno, Rieti, Sora-Aquino-Pontecorvo, Tivoli, Viterbo, Montecassino, San Paolo fuori le Mura, Santa Maria di Grottaferrata, Subiaco.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Roma perché ne disponga l'annotazione nel registro delle persone giuridiche.

Roma, 17 gennaio 2006

Il Ministro: PISANU

06A05556

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 24 maggio 2006.

Ricostituzione del comitato provinciale presso l'INPS di Parma.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI PARMA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, agli articoli 34 e 35, come novellato dalla legge 9 marzo 1989, n. 88, ed in particolare dagli articoli 44 e 46 relativi all'istituzione del comitato provinciale I.N.P.S. e delle «speciali commissioni»;

Visto l'art. 3 della legge 25 marzo 1999, n. 75;

Considerato che occorre procedere alla ricostituzione del comitato provinciale I.N.P.S. di Parma e delle «speciali commissioni» che scadranno in data 30 maggio 2006;

Rilevato che, ai fini delle nomine, la ripartizione dei membri in rappresentanza dei lavoratori dipendenti, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi tra i settori economici interessati all'attività dell'Istituto e in

particolare alle funzioni del comitato provinciale, deve essere posta in relazione, sulla base dei dati forniti dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente e dei dati acquisiti dalla direzione provinciale del lavoro, all'importanza e al grado di sviluppo delle diverse attività produttive nella provincia, alla consistenza numerica e al diverso indice annuo di occupazione delle forze di lavoro che vi sono impiegate;

Considerato che, dai dati rilevati dalla locale camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, i settori economici più rilevanti nella provincia risultano essere nell'ordine industria, artigianato, commercio, agricoltura;

Ritenuto pertanto di dover provvedere alla designazione di rappresentanti per ciascuno dei settori produttivi sopraindicati;

Rilevato che le designazioni dei rappresentanti delle categorie suddette in seno al comitato debbono essere richieste alle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative operanti nella provincia;

Ritenuto che il giudizio sul grado di rappresentatività sul piano provinciale delle organizzazioni sindacali ivi operanti debba scaturire dalla considerazione dei seguenti criteri:

a) consistenza numerica dei soggetti rappresentati rilevata, stante la mancata attuazione normativa dell'art. 39 della Costituzione, sulla base dei dati forniti dalle singole organizzazioni sindacali;

b) ampiezza e diffusione nella provincia delle strutture organizzative di ciascuna organizzazione sindacale;

c) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro, nonché alla risoluzione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro;

Ritenuto inoltre che l'ammissione alla composizione del comitato di rappresentanti delle organizzazioni sindacali predette debba essere improntato al principio costituzionale del pluralismo partecipativo al fine di garantire il più ampio ventaglio di opinioni e di tesi, anche se con sacrificio della normale corrispondenza proporzionale tra rappresentanti e rappresentati;

Rilevato che sulla base dei criteri esposti e dei dati rilevati dall'ufficio sono risultate maggiormente rappresentative, ai fini della ricostituzione del comitato provinciale I.N.P.S. e delle «speciali Commissioni» le seguenti organizzazioni sindacali provinciali: C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L., CONF.S.A.L., Unione parmense degli industriali, Associazione provinciale commercianti, Unione provinciale agricoltori, Federazione provinciale coltivatori diretti, Confederazione italiana agricoltori e, per quanto riguarda i lavoratori autonomi artigiani, Gruppo delle imprese artigiane, Associazione provinciale liberi artigiani, Associazione provinciale C.N.A.;

Viste le designazioni pervenute dalle organizzazioni sindacali predette;

Vista la designazione pervenuta dalla C.I.D.A.;

Decreta:

Art. 1.

È ricostituito presso la sede provinciale dell'I.N.P.S. di Parma il comitato provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, così composto:

componenti di diritto:

1) il direttore *pro-tempore* della direzione provinciale del lavoro di Parma;

2) il direttore *pro-tempore* della ragioneria provinciale dello Stato di Parma;

3) il direttore *pro-tempore* della sede provinciale I.N.P.S. di Parma;

componenti in rappresentanza dei lavoratori dipendenti:

Allodi Gino;

Bronzoni Pietro;

Colla Maura;

Gennari Aldo;

Grignaffini Paola;

Ilari Baldo;

Robuschi Giancarlo;

Rossi Giuliana;

Tarasconi Maria,

designati congiuntamente da C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L.;

Pini Rosalia, designata da CONF.S.A.L.;

Piazza Gian Paolo, in rappresentanza dei dirigenti d'azienda;

Componenti in rappresentanza dei datori di lavoro:

Guidicci Corrado, designato dall'Unione parmense industriali;

Setti Maurizio, designato dall'Associazione provinciale commercianti;

Zambrelli Marta, designata dall'Unione provinciale agricoltori;

Componenti in rappresentanza dei lavoratori autonomi:

Montali Luigi, designato dalla Federazione provinciale coltivatori diretti;

Sartini Aldo, designato dall'Associazione provinciale commercianti;

Viglioli Graziano, designato congiuntamente da Associazione provinciale liberi artigiani, Associazione provinciale C.N.A., Gruppo delle imprese artigiane.

Ai sensi del secondo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 il sig. Robuschi Gian Carlo, quale membro più anziano di età del comitato, provvederà alla convocazione del medesimo per la seduta dell'insediamento.

Art. 2.

Il comitato dura in carica quattro anni a decorrere dalla data di effettivo insediamento.

Art. 3.

Sono altresì ricostituite le «speciali commissioni» di cui all'art. 46, comma 3, legge n. 88/1989 con le seguenti composizioni:

Commissione speciale esercenti attività commerciali:

presidente: Sartini Aldo;

membri:

Baroni Armando;

Berinesi Giuliano;

Borghini Luigi;

Zappacosta Ilaria, designati da Associazione provinciale commercianti;

il direttore *pro-tempore* della direzione provinciale del lavoro di Parma;

il direttore *pro-tempore* della ragioneria provinciale dello Stato di Parma;

il direttore *pro-tempore* della sede provinciale I.N.P.S. di Parma;

Commissione speciale artigiani:

presidente: Viglioli Graziano;

membri:

Belletti Giorgio;

Mangi Ivano;

Spagnoli Luca;

Zanlari Vittorio, designati congiuntamente dall'Associazione provinciale liberi artigiani, Associazione provinciale C.N.A., Gruppo imprese artigiane;

il direttore *pro-tempore* della direzione provinciale del lavoro di Parma;

il direttore *pro-tempore* della ragioneria provinciale dello Stato di Parma;

il direttore *pro-tempore* della sede provinciale I.N.P.S. di Parma;

Commissione speciale coltivatori diretti, mezzadri e coloni:

presidente: Montali Luigi;

membri:

Baratta Guido, designato dalla Confederazione italiana agricoltori;

Parisi Michele, designato dalla Federazione provinciale coltivatori diretti;

Sfulcini Daniele, designato dall'Unione provinciale agricoltori;

Zambrelli Marta, designata dall'Unione provinciale agricoltori;

il direttore *pro-tempore* della direzione provinciale del lavoro di Parma;

il direttore *pro-tempore* della ragioneria provinciale dello Stato di Parma;

il direttore *pro-tempore* della sede provinciale I.N.P.S. di Parma.

Art. 4.

Avverso il presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è ammesso ricorso al T.A.R. entro i termini e con le modalità previste dalla legge.

Parma, 24 maggio 2006

Il direttore provinciale: BALDINI

06A05515

DECRETO 25 maggio 2006.

Sostituzione di un componente supplente nella commissione provinciale della Cassa integrazione guadagni del settore industria di Genova.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO
DI GENOVA

Visto il proprio decreto n. 9 datato 11 luglio 1996, relativo alla ricostituzione della commissione provinciale della Cassa integrazione guadagni - Settore industria della provincia di Genova;

Vista la nota prot. n. 503/9/UG/gc del 12 febbraio 2002 dell'associazione sindacale CGIL/CISL/UIL della provincia di Genova con la quale si designa il sig. Riccardo Benvenuto a membro supplente in sostituzione della sig.ra Patrizia Salvan dimissionaria;

Vista la nota prot. n. 1147/9/AP/lg. del 4 maggio 2006 dell'associazione sindacale CGIL di Genova con la quale si designa il sig. Antongiulio Mannoni a membro supplente in sostituzione del sig. Riccardo Benvenuto dimissionario;

Viste le dimissioni del sig. Riccardo Benvenuto;

Visto l'art. 8 della legge n. 164/1975;

Visto l'art. 3 della legge n. 427/1975;

Decreta:

Il sig. Antongiulio Mannoni è nominato membro supplente in rappresentanza dei lavoratori in sostituzione del sig. Riccardo Benvenuto dimissionario, nella commissione provinciale della Cassa integrazione guadagni del settore industria di Genova.

Il presidente della commissione, dirigente della Direzione provinciale del lavoro di Genova è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 25 maggio 2006

Il dirigente: VETTORI

06A05442

DECRETO 29 maggio 2006.

Costituzione del comitato provinciale presso la sede INPS di Firenze.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FIRENZE

Visti:

la legge 9 marzo 1989, n. 88, recante «Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro»;

il decreto del Presidente della Repubblica, 30 aprile 1970, n. 639, così come modificato con la citata legge n. 88/1989, in particolare gli articoli 1, 3, 34, 35, 36, 37, 38, 41;

il primo comma del citato art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, il quale dispone la costituzione del comitato provinciale presso la sede I.N.P.S. con decreto del direttore della direzione provinciale del lavoro;

l'art. 34 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, così come modificato dall'art. 44 della legge n. 88/1989, il quale prevede che il comitato deve essere composto come segue:

1) undici rappresentati dei lavoratori dipendenti, dei quali uno in rappresentanza dei dirigenti d'azienda;

2) tre rappresentanti dei datori di lavoro;

3) tre rappresentanti dei lavoratori autonomi;

4) il direttore della direzione provinciale del lavoro; il titolare può farsi rappresentare in singole sedute;

5) il direttore della locale Ragioneria provinciale dello Stato il quale può farsi rappresentare in singole sedute da un funzionario dell'ufficio all'uopo delegato;

6) il dirigente della locale sede provinciale dell'Istituto;

il secondo comma del citato art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 il quale dispone che ai fini delle nomine, il direttore della direzione provinciale del lavoro provvede, sulla base dei dati forniti dalla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato territorialmente competente, nonché dai dati acquisiti dalla direzione provinciale del lavoro alla quale il direttore medesimo è preposto e sentite le locali organizzazioni sindacali, alla ripartizioni dei membri di cui ai punti 1), 2), 3), dell'art. 34 sopra citato tra i settori economici interessati all'attività dell'Istituto e, in particolare, alle funzioni dei comitati provinciali tra cui il potere di decisione dei ricorsi, in relazione:

alla importanza e al grado di sviluppo delle diverse attività produttive della provincia;

al rapporto numerico tra le rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro nel consiglio di amministrazione dell'Istituto;

l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 (così come modificato dall'art. 4 della legge n. 88/1989), che determina il numero dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro in seno al consiglio di amministrazione dell'I.N.P.S.;

l'art. 49 della legge n. 88/1989, che disciplina la classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali;

il terzo comma dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, il quale dispone che i membri previsti dai punti 1), 2), 3), del citato art. 34 sono nominati su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative operanti della provincia;

il secondo comma dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, il quale prevede che il Comitato I.N.P.S. è rinnovato ogni quattro anni;

l'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, il quale dispone che per la nomina dei rappresentanti di categoria, le organizzazioni sindacali sono tenute a fare le designazioni di loro competenza nel termine assegnato;

che qualora le designazioni non pervengono nel termine prescritto, il direttore della direzione provinciale del lavoro si sostituisce all'Organizzazione inadempiente;

l'art. 46, terzo comma, della legge n. 88/1989, il quale dispone che i ricorsi concernenti le prestazioni di cui alla lettera *b)* e, limitatamente alle prestazioni di maternità dei lavoratori autonomi, alla lettera *f)* del primo comma dello stesso art. 46 sono decisi da speciali commissioni del comitato provinciale presiedute rispettivamente dal rappresentante dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, dal rappresentante degli artigiani e dal rappresentante degli esercenti attività commerciali in seno al comitato stesso e composte dai membri di cui ai numeri 4), 5), 6) del primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, cosi come sostituito, e da quattro rappresentanti delle categorie nominate con decreto del direttore della direzione provinciale del lavoro;

il decreto-legge 17 gennaio 1994, n. 33, sulla disciplina della proroga degli organi amministrativi;

il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, recante «Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo»;

il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, recante «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego»;

la circolare n. 31/89 del 14 aprile 1989, prot. 2/3ps/95838 e la circolare n. 33/89 del 19 aprile 1989, prot. 2/3ps/95876, entrambe emanate dalla direzione generale della previdenza sociale, divisione III, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, concernente «Regolamento recante norme per l'unificazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e l'istituzione delle direzioni regionali e provinciali del lavoro»;

l'art. 3 della legge 25 marzo 1999, n. 75, recante «Disposizioni transitorie urgenti per la funzionalità di enti pubblici»;

Ritenuto:

che la competenza è propria;

che occorre ricostituire il comitato provinciale I.N.P.S. di Firenze (a suo tempo costituito con decreto n. 8573 del giorno 28 maggio 2002), per scadenza del termine di durata quadriennale.

che ai fini della ripartizione dei membri di cui ai punti 1), 2) e 3) del citato art. 34, tra i settori economici interessati devono essere tenuti presenti i dati della locale camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, i dati e notizie agli atti della direzione provinciale del lavoro, ed è opportuno acquisire anche quelli disponibili presso la locale sede I.N.P.S. da utilizzare per una valutazione comparativa; che, inoltre, devono essere richiesti alla locale I.N.P.S. quali sono i settori economici interessati all'attività dell'Istituto ed, in particolare, alle funzioni del comitato provinciale, tra cui il potere decisionale dei ricorsi;

che le locali organizzazioni sindacali, da sentire ai fini della ripartizione di cui al precedente punto, devono essere individuate in quelle di primo grado (cioè quelle che associano direttamente lavoratori o datori di lavoro), che alla direzione provinciale del lavoro risultano operanti in provincia ed interessate alla attività dell'I.N.P.S.;

che deve essere accertato quali sono le organizzazioni sindacali, tra quelle di cui al precedente punto, più rappresentative alle quali deve essere richiesta la designazione dei membri previsti ai punti 1), 2) e 3) del citato art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 (così come modificato dall'art. 44 della legge n. 88/1989);

che l'effettiva operatività di ciascuna organizzazione sindacale deve essere accertata in relazione all'attività concretamente svolta, limitatamente all'ambito territoriale in cui il costituendo organo deve operare (cioè la provincia di Firenze); che il grado di rappresentatività deve essere valutato in relazione alle dimensioni degli interessi espressi e alla capacità di realizzare le finalità istituzionali cioè la capacità di interpretare, gestire e tutelare, anche in rapporto dialettico con le controparti, gli interessi degli associati;

che per la corretta formulazione del giudizio sulla effettiva operatività e sul grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali in carenza di una norma di legge, occorre stabilire in via preventiva i criteri di valutazione;

di dover individuare, anche alla luce della giurisprudenza consolidata sia ordinaria che amministrativa e dell'art. 4, comma 5 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, recante norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro i seguenti criteri omogenei e obbiettivi:

1/*a* - per le organizzazioni sindacali dei lavoratori, consistenza numerica degli iscritti;

1/*b* - per le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro, consistenza numerica delle aziende associate e dei lavoratori da queste occupati;

2. diffusione delle strutture organizzative sul territorio;

3. partecipazione alla trattazione delle controversie individuali e plurime presso la Direzione provinciale del lavoro e in sede sindacale in rapporto dialettico con Organizzazioni controparte;

che le designazioni non devono essere richieste esclusivamente alla Organizzazione maggioritaria e che, anzi, la rappresentanza deve essere attuata in forma pluralistica nei limiti dei posti disponibili;

che per attuare una rappresentanza più larga possibile, nel caso di limitatezza dei posti disponibili, è anche opportuno esperire preliminarmente il tentativo di accordo per una designazione congiunta a cura delle Organizzazioni interessate;

che è opportuno curare contestualmente e con la stessa procedura anche la nomina dei quattro componenti di ognuna delle tre speciali commissioni del comitato previste dall'art. 46, terzo comma, della legge n. 88/1989 sopra citata;

Considerato:

che previa istruttoria il direttore della Direzione provinciale del lavoro ha formulato la seguente ipotesi di ripartizione fra settori economici dei membri 1), 2), 3) dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 così come modificato:

A) rappresentanti dei lavoratori dipendenti - undici di cui:

1) cinque - industria;

2) uno - agricoltura;

3) tre - commercio;

4) uno - credito, assicurazione, tributi;

5) uno - dirigenti d'azienda;

B) rappresentanti dei datori di lavoro - tre di cui:

1) due - industria;

2) uno - terziario;

C) rappresentanti dei lavoratori autonomi - tre di cui:

1) uno - coltivatori, mezzadri e coloni;

2) uno - artigiani;

3) uno - esercenti attività commerciali;

che sull'ipotesi di ripartizione di cui al precedente punto sono state sentite le Organizzazioni sindacali risultate localmente operanti ed interessate all'attività dell'Istituto mediante raccomandata a.r.; che, inoltre, contestualmente sono stati richiesti gli elementi per la valutazione del rispettivo grado di rappresentatività;

che, pertanto, i membri di cui ai punti 1), 2), 3) dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 devono essere ripartiti in conformità alla sopra illustrata ipotesi;

che sulla base delle risultanze istruttorie e mediante le conseguenti valutazioni comparative, compiute utilizzando i criteri sopra enunciati, ed in relazione al numero limitato dei posti disponibili, sono state individuate, fra le Organizzazioni sindacali operanti nella provincia di Firenze e interessate all'attività dell'Istituto, quelle più rappresentative;

che per quelle categorie il cui numero delle Organizzazioni sindacali è risultato superiore ai posti disponibili, è stato esperito il tentativo di accordo per designazioni congiunte;

che, in particolare, è risultato quanto segue:

1) le Organizzazioni dei lavoratori dipendenti più rappresentative sono risultate C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L. e concordemente procederanno alle designazioni;

2) per i dirigenti di azienda la C.I.D.A. è risultata la più rappresentativa;

3) per i datori di lavoro dell'industria, sono risultate operanti le seguenti Organizzazioni con il grado di rappresentatività, nell'ambito della provincia di Firenze, indicato a fianco di ciascuna:

Associazione degli industriali della provincia di Firenze: g.r. 39,13%;

Unione provinciale agricoltori: g. r. 13,38%;

Federazione provinciale Coldiretti: g. r. 6,76%;

Confederazione italiana agricoltori (CIA): g. r. 6,39%;

Lavoratori autonomi artigiani: g. r. 34,32%,

API Firenze non ha risposto all'interpello; l'esperimento dell'ipotesi di designazioni congiunte non si è manifestato percorribile; quindi, in relazione ai due posti disponibili, le Organizzazioni di categoria più rappresentative sono risultate l'Associazione degli industriali della provincia di Firenze e l'Unione provinciale agricoltori di Firenze;

4) per i datori di lavoro del terziario e per i lavoratori autonomi «esercenti attività commerciali» sono risultate le Organizzazioni più rappresentative l'Unione commercio e turismo della provincia di Firenze e la Confesercenti, le quali concordemente procederanno alla designazione di un rappresentante dei datori di lavoro del settore terziario e un rappresentante dei lavoratori autonomi e degli esercenti attività commerciali in seno al Comitato, nonché quattro in seno alla Speciale commissione degli esercenti attività commerciali;

5) per i lavoratori autonomi coltivatori diretti, mezzadri e coloni l'Organizzazione più rappresentativa è risultata la Federazione provinciale coltivatori diretti, con titolo a designare il rappresentante di categoria in Comitato e due rappresentanti nella Speciale commissione; inoltre, hanno titolo a designare gli altri due rappresentanti in questa Commissione uno ciascuno l'Unione provinciale agricoltori e la Confederazione italiana agricoltori;

6) per i lavoratori autonomi artigiani l'Organizzazione più rappresentativa è risultata l'Associazione provinciale artigiani (C.N.A.), la quale procederà alla designazione di un rappresentante di categoria in seno al Comitato e quattro in seno alla Speciale commissione degli artigiani,

l'Artigianato fiorentino non ha risposto all'interpello;

che, pertanto, le designazioni dei membri previsti ai punti 1), 2), 3) del sopra citato art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 e dei rappresentanti di cui all'art. 46, terzo comma, della legge n. 88/1989, sono state richieste come specificato qui di seguito:

I) per la costituzione del Comitato provinciale:

A) rappresentanti dei lavoratori dipendenti:

1) industria: cinque; commercio: tre; agricoltura: uno; credito, assicurazione, tributi: uno; congiuntamente a: Confederazione generale italiana del lavoro (C.G.I.L.), Confederazione italiana sindacato dei lavoratori (C.I.S.L.), Unione italiana del lavoro (U.I.L.),
U.G.L. e CISAL non hanno risposto all'interpello;

2) dirigenti di azienda: uno alla C.I.D.A.;

B) rappresentanti dei datori di lavoro:

1) industria: due, contestualmente all'Associazione degli industriali della provincia di Firenze e all'Unione provinciale agricoltori di Firenze;

2) terziario: uno; congiuntamente all'Unione commercio e turismo e alla Confesercenti;

C) rappresentanti dei lavoratori autonomi:

1) coltivatori diretti, mezzadri e coloni: uno, alla Confederazione nazionale dei coltivatori diretti - Federazione provinciale;

2) artigiani: uno, all'Associazione provinciale artigianato (C.N.A.);

3) esercenti attività commerciali: uno, congiuntamente alla Unione commercio e turismo e alla Confesercenti;

II) per la costituzione delle Speciali commissioni istituite dall'art. 46, terzo comma, legge n. 88/1989:

A) Commissione coltivatori diretti, mezzadri e coloni: quattro, di cui: due alla Federazione provinciale coltivatori diretti; uno alla Confederazione italiana coltivatori; uno alla Unione provinciale agricoltori;

B) Commissione artigiani: quattro, Associazione provinciale artigianato (C.N.A.);

C) Commissione esercenti attività commerciali: quattro, quattro congiuntamente all'Unione commercio e turismo e alla Confesercenti;

che contestualmente alla richiesta di designazione è stato assegnato il termine di dieci giorni ed è stato formulato avviso a non designare persone che versino in situazione di incompatibilità;

che bisogna procedere in conformità alle risposte fornite dalle Organizzazioni sindacali;

che, in accordo con il locale direttore della Direzione provinciale del lavoro, l'art. 44, primo comma, n. 4 del sopra citato decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 va interpretato nel senso che deve essere assicurata dallo stesso direttore la rappresentanza e cura degli interessi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

che il direttore della locale Ragioneria provinciale dello Stato ha comunicato che, in caso di assenza o impedimento, sarà rappresentato dalla dott.ssa Milena Mazzoli;

Tutto quanto sopra premesso;

Decreta:

Art. 1.

È costituito il Comitato provinciale presso la sede I.N.P.S. di Firenze ed è composto come segue:

A) rappresentanti dei lavoratori dipendenti Organizzazione sindacale designante:

industria	congiuntamente:
1) Malpassi Alessio	C.G.I.L. - C.I.S.L. - U.I.L.
2) Occhipinti Giovanni	» » »
3) Prioreschi Cristina	» » »
4) Faraci Carlo	» » »
5) Casci Paolo	» » »
agricoltura:	congiuntamente:
6) Pagni Piero	C.G.I.L. - C.I.S.L. - U.I.L.
commercio:	congiuntamente:
7) Santamaria Bruno	C.G.I.L. - C.I.S.L. - U.I.L.
8) Mugnaini Paolo	» » »
9) Cirrincione Michele	» » »
credito - assicurazioni - tributi:	congiuntamente:
10) Orsi Carla	C.G.I.L. - C.I.S.L. - U.I.L.
dirigenti d'azienda:	
11) Pericoli dott. Riccardo	C.I.D.A.

B) rappresentanti dei datori di lavoro Organizzazione sindacale designante:

industria:

1) Fabbrini dott.ssa Paola, Associazione industriali Firenze;

2) Berziga dott. Sergio, Unione provinciale agricoltori Firenze;

terziario:

1) Fibbi Massimo, congiuntamente Unione commercio e turismo e Confesercenti;

C) rappresentanti dei lavoratori autonomi organizzazione sindacale designante:

coltivatori diretti, mezzadri e coloni:

1) Zanieri Carlo Alberto, Federazione provinciale coltivatori diretti;

artigiani:

1) Mori Lorenzo, Associazione provinciale artigiani;

esercenti attività commerciali:

1) Taviani Sergio, congiuntamente da Unione Commercio turismo Firenze e Confesercenti;

D) il direttore della Direzione provinciale del lavoro di Firenze, dott.ssa Agata Mutolo, in caso di assenza o impedimento sarà sostituita dall'ing. Massimo Piccini o dal dott. Guglielmo Porciatti;

E) il direttore della Ragioneria provinciale dello Stato, Mazzoli dott.ssa Milena, in caso di assenza o impedimento sarà sostituita dal dott. Fabio Calvellini, dirigente e dal rag. Norberto Malcontenti, direttore amministrativo;

F) il dirigente della sede provinciale I.N.P.S., dott. Giovanni Lencioni, in caso di assenza o impe-

dimento sarà sostituito dalla dott.ssa Rosetta Fiorella Alongi o dal dott. Alberto Bianchi o dalla dott.ssa Carla Maffei.

Art. 2.

Sono nominati membri delle Speciali commissioni del Comitato provinciale, previste dall'art. 46, terzo comma, della legge n. 88/1989 sopra citata i seguenti signori:

A) per la Speciale commissione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni:

	OO.SS. designante:
1) Donati Gianni	Federazione provinciale coltivatori diretti;
2) Latini Massimo	Federazione provinciale coltivatori diretti;
3) Bani dott. Marco Alessandro	Unione provinciale agricoltori
4) Baldini Lapo	Confederazione italiana agricoltori

B) per la Speciale commissione degli artigiani:

	OO.SS. designante:
1) Consani Lucia	Associazione provinciale artigiani
2) Ruini Maurizio	Associazione provinciale artigiani
3) Conti Daniele	Associazione provinciale artigiani
4) Pugliese Concetta	Associazione provinciale artigiani

C) per la speciale commissione degli esercenti commerciali:

	OO.SS. designante:
1) Mordini Riccardo	Unione commercio e turismo, Confesercenti
2) Guerri Stefano	Unione commercio e turismo, Confesercenti
3) Boninsegni Gilberto	Unione commercio e turismo, Confesercenti
4) Giovannetti Firmando	Unione commercio e turismo, Confesercenti

Art. 3.

Il mandato ha la durata di quattro anni; il Comitato ed i nominati delle Speciali commissioni restano in carica fino alla scadenza del termine di durata.

Il presente decreto è immediatamente esecutivo a norma dell'art. 5, comma 1 del decreto-legge 17 gennaio 1994, n. 33; sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e dovrà essere trasmesso alla sede provinciale I.N.P.S. di Firenze che ne dovrà curare la successiva esecuzione.

Firenze, 29 maggio 2006

Il direttore provinciale: MUTOLO

06A05514

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 28 aprile 2006.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «La Minerva Seconda», in Latina.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il D.D. 4 novembre 1998 con il quale il dott. Giovanni Conti è stato nominato commissario liquidatore della società «La Minerva Seconda», con sede in Latina, in liquidazione coatta amministrativa;

Vista la diffida n. p/1600355 del 17 maggio 2005;

Ritenute insufficienti al buon andamento della procedura le considerazioni del Commissario liquidatore pervenute in data 23 agosto 2005;

Considerata la necessità di provvedere alla relativa sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Paolo D'Eugenio, nato a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) il 25 giugno 1967, con studio in Roma, corso Trieste n. 155, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Giovanni Conti, revocato.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 28 aprile 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A05409

DECRETO 28 aprile 2006.

Scioglimento della società cooperativa «Vasari - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Roma, e nomina dei commissari liquidatori.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega in data 19 maggio 2005 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Viste le risultanze ispettive del verbale di ispezione straordinaria in data 4 novembre 2005 da cui gli ispettori rilevano che il sodalizio non è più in grado di raggiungere gli scopi sociali, e propongono l'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio;

Considerato altresì che la cooperativa ha omesso il deposito dei bilanci per due esercizi consecutivi;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ravvisata la sussistenza dei presupposti per l'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Vasari - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata» con sede in Roma, costituita in data 1° luglio 1974 con atto a rogito del notaio dott. Landini Costanzo, n. REP. 37582, n. REA 392957, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e i signori: avv. Carlo Nicolò, nato a Roma il 3 gennaio 1932, con studio in Roma, via Ferdinando di Savoia n. 3, dott. Albo Francesconi, nato a Trevignano Romano (Roma) il 10 luglio 1963, residente in Roma via Antonio Serra n. 54, dott. Francesco Mori, nato a Roma l'11 agosto 1970, residente in Roma via Keplero n. 11, ne sono nominati commissari liquidatori.

Art. 2.

Ai commissari liquidatori spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 28 aprile 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A05410

DECRETO 28 aprile 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Coop. Gesport Soc. coop. a r.l.», in Foggia, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 19 maggio 2005 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 21 settembre 2005 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società Coop. Gesport Soc. coop. a r.l., con sede in Foggia (codice fiscale n. 02209610712) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Raffaele Di Ruberto, nato a Foggia il 24 giugno 1967 ed ivi domiciliato in via Gen. A. Torelli n. 12, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 28 aprile 2006

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

06A05555

DECRETO 28 aprile 2006.

Rideterminazione della composizione dell'organo commissariale del Consorzio agrario provinciale di Pavia.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 28 ottobre 1999, n. 410, recante il nuovo ordinamento dei consorzi agrari e successive modifiche;

Visto l'art. 4 della citata legge n. 410/1999, che dispone in materia di vigilanza sui predetti consorzi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le proprie competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto ministeriale 25 luglio 1991 del Ministero delle politiche agricole con il quale il Consorzio agrario provinciale di Pavia è stato posto in liquidazione coatta amministrativa;

Visto il decreto ministeriale del Ministero delle attività produttive in data 10 marzo 2003 con il quale sono stati nominati il dott. Gastaldi Andrea Giuseppe, l'avv. Discepolo Daniele e il dott. Forlino Guido commissari liquidatori del Consorzio agrario provinciale di Pavia;

Visto l'art. 27 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, in legge 23 febbraio 2006, n. 51, che detta disposizioni in materia di consorzi agrari;

Visto in particolare il comma 1 del suindicato art. 27, che aggiunge un periodo all'art. 5, comma 4, della legge n. 410/1999, relativo alla rideterminazione della composizione degli organi delle liquidazioni dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa, da parte del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive del 19 maggio 2005, art. 2, con cui al Sottosegretario di Stato on. Giuseppe Galati è stata delegata la firma in materia di nomina dei commissari;

Ritenuto di procedere alla rideterminazione della composizione dell'organo commissariale del Consorzio agrario in questione sulla base della citata disposizione normativa;

Considerato lo stato della procedura di liquidazione coatta amministrativa con autorizzazione al Consorzio agrario provinciale di Pavia alla presentazione della proposta di concordato ai sensi dell'art. 214 L.F., che risulterebbe essere omologato;

Ritenuto che la rideterminazione dell'organo commissariale in questione vada effettuata con la conferma degli attuali commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La composizione dell'organo commissariale del Consorzio agrario provinciale di Pavia è rideterminata con la conferma a commissari liquidatori dei signori:

dott. Gastaldi Andrea Giuseppe;

avv. Discepolo Daniele;

dott. Forlino Guido.

Art. 2.

Ai commissari liquidatori spetta il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 2006

p. *Il Ministro*
GALATI

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
ALEMANNO

06A05465

DECRETO 28 aprile 2006.

Rideterminazione della composizione dell'organo commissariale del Consorzio agrario provinciale di Benevento.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 28 ottobre 1999, n. 410, recante il nuovo ordinamento dei consorzi agrari e successive modifiche;

Visto l'art. 4 della citata legge n. 410/1999, che dispone in materia di vigilanza sui predetti consorzi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le proprie competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto ministeriale 14 giugno 1996 del Ministero delle politiche agricole con il quale il Consorzio agrario provinciale di Benevento è stato posto in liquidazione coatta amministrativa;

Visto il decreto ministeriale del Ministero delle attività produttive in data 10 marzo 2003 con il quale sono stati nominati l'avv. Antonio Bernardo, dott. Vincenzo Di Rosario, e l'avv. Marcello Matarazzo commissari liquidatori del Consorzio agrario di Benevento;

Visto l'art. 27 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, in legge 23 febbraio 2006, n. 51, che detta disposizioni in materia di Consorzi agrari;

Visto in particolare il comma 1 del suindicato art. 27, che aggiunge un periodo all'art. 5, comma 4, della legge n. 410/1999, relativo alla rideterminazione della composizione degli organi delle liquidazioni dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa, da parte del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive del 19 maggio 2005, art. 2, con cui al Sottosegretario di Stato on. Giuseppe Galati è stata delegata la firma in materia di nomina dei commissari;

Ritenuto di procedere alla rideterminazione della composizione dell'organo commissariale del Consorzio agrario in questione sulla base della citata disposizione normativa;

Considerato lo stato della procedura di liquidazione coatta amministrativa con autorizzazione all'esercizio provvisorio di impresa e con autorizzazione alla presentazione della proposta di concordato ai sensi dell'art. 214 L.F., del Consorzio agrario provinciale di Benevento;

Ritenuto che la rideterminazione dell'organo commissariale in questione vada effettuata con la conferma degli attuali commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La composizione dell'organo commissariale del Consorzio agrario provinciale di Benevento è rideterminata con la conferma a commissari liquidatori dei signori:

avv. Antonio Bernardo;

dott. Vincenzo Di Rosario;

avv. Marcello Matarazzo.

Art. 2.

Ai commissari liquidatori spetta il trattamento economico previsto dalle vigenti disposizioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 aprile 2006

p. *Il Ministro*
GALATI

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
ALEMANNO

06A05466

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 26 aprile 2006.

Determinazione del costo di intervento, per gli anni dal 1999 al 2004, relativo alla concessione di contributi per la ricostruzione degli edifici privati danneggiati dagli eventi sismici del 13-16 dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 433;

Vista l'ordinanza 3 febbraio 1992 n. 2212/FPC del Ministero della protezione civile relativa alla disciplina degli interventi di miglioramento strutturale, riparazione e ricostruzione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 13-16 dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa

Visto il decreto 7 novembre 2000 con cui si è provveduto a determinare il contributo di ricostruzione per l'anno 1998 in lire 1.082.164 al mq (corrispondenti ad € 558,89);

Considerato che occorre provvedere per gli anni 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004, in base ai relativi indici ISTAT comportanti una rivalutazione percentuale, rispettivamente, dell'1,6; 2,6; 2,7; 2,4; 2,5 e 2,0;

Decreta:

Il contributo di cui al combinato disposto dell'art. 6 della legge 31 dicembre 1991 n. 433 e art. 2 dell'Ordinanza di protezione civile n. 2212/FPC del 3 febbraio

1992 è stabilito in € 567,83 per il 1999; € 582,59 per il 2000; € 598,32 per il 2001; € 612,68 per il 2002; € 628,00 per il 2003; € 640,56 per il 2004.

Roma, 26 aprile 2006

Il Ministro: LUNARDI

06A05535

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 29 maggio 2006.

Autorizzazione, all'organismo denominato «Certiprodop - Società di Certificazione Prodotti Alimentari S.r.l.», ad effettuare i controlli sulla denominazione «Formaggella del Luinese» protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 8 marzo 2006.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d);*

Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 5, comma 6, del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che consente allo stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adattamento;

Visto il decreto 8 marzo 2006, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione Formaggella del Luinese, trasmessa alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge Comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le Regioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, ed in particolare l'art. 1, commi 1 e 11 mediante i quali la denominazione Ministero delle politiche agricole e forestali, prevista dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, viene sostituita ovunque presente e ad ogni effetto, dalla denominazione: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Ritenendo che le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai controlli, debbano trovare applicazione anche per quelle denominazioni le quali, essendo state trasmesse per la registrazione comunitaria, ottengono transitoriamente la protezione a livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto il comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il quale individua nel Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la comunicazione dall'Associazione per la produzione della Formaggella del Luinese e del Formaggio misto Capra-Vacca, con sede in Luino (Varese), via Collodi n. 4, con la quale veniva indicato, quale organismo privato per svolgere attività di controllo sul prodotto di che trattasi, Certiprodop - Società di Certificazione Prodotti Alimentari S.r.l., con sede in Crema (Cremona), via del Macello n. 26;

Considerato che l'organismo Certiprodop - Società di Certificazione Prodotti Alimentari S.r.l. risulta già iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG), di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Considerato che l'organismo Certiprodop - Società di Certificazione Prodotti Alimentari S.r.l. ha dimostrato di aver adeguato in modo puntuale il piano di controllo predisposto per la denominazione Formaggella del Luinese, allo schema tipo e di possedere la struttura idonea a garantire l'efficacia dei controlli sulla denominazione predetta;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo di cui all'art. 10 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le Regioni;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato Certiprodop - Società di Certificazione Prodotti Alimentari S.r.l., con sede in Crema (Cremona), via del Macello n. 26 è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione Formaggella del Luinese, protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 8 marzo 2006.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per Certiprodop - Società di Certificazione Prodotti Alimentari S.r.l. del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Art. 3.

L'organismo autorizzato Certiprodop - Società di Certificazione Prodotti Alimentari S.r.l. non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione Formaggella del Luinese, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

L'organismo autorizzato Certiprodop - Società di Certificazione Prodotti Alimentari S.r.l. dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione Formaggella del Luinese, venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CE) 510/2006».

Art. 4.

L'organismo autorizzato Certiprodop - Società di Certificazione Prodotti Alimentari S.r.l. dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare allegato al decreto 8 marzo 2006.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui al presente decreto cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione in merito al riconoscimento della denominazione Formaggella del Luinese da parte dell'organismo comunitario. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo Certiprodop - Società di Certificazione Prodotti Alimentari S.r.l. è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato Certiprodop - Società di Certificazione Prodotti Alimentari S.r.l. comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione Formaggella del Luinese anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato Certiprodop - Società di Certificazione Prodotti Alimentari S.r.l. immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione Formaggella del Luinese rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione Lombardia.

Art. 8.

L'organismo autorizzato Certiprodop - Società di Certificazione Prodotti Alimentari S.r.l. è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e dalla regione Lombardia, ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A05423

DECRETO 29 maggio 2006.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo denominato «O.C.P.A. - Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P.», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Pecorino Sardo».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 16 luglio 2002, 20 novembre 2002, 26 febbraio 2003, 10 giugno 2003, 24 ottobre 2003, 12 febbraio 2004, 31 maggio 2004, 28 settembre 2004, 20 gennaio 2005, 23 maggio 2005, 23 settembre 2005 e 18 gennaio 2006, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato O.C.P.A. - Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P., con decreto del 27 luglio 1999, è stata prorogata fino al 20 giugno 2006;

Considerato che il predetto organismo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta Peco-

rino Sardo allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 23 aprile 2002, protocollo n. 62118;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta Pecorino Sardo;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 27 luglio 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo O.C.P.A. - Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P., con sede in Olmedo (Sassari), località Bonassai, con decreto 27 luglio 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta Pecorino Sardo registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1º luglio 1996, già prorogata con decreti 16 luglio 2002, 20 novembre 2002, 26 febbraio 2003, 10 giugno 2003, 24 ottobre 2003, 12 febbraio 2004, 31 maggio 2004, 28 settembre 2004, 20 gennaio 2005, 23 maggio 2005, 23 settembre 2005 e 18 gennaio 2006, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 20 giugno 2006.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 27 luglio 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 2006

Il direttore generale: La Torre

06A05424

DECRETO 29 maggio 2006.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo denominato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r. l.», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Nocellara del Belice».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 7 luglio 2004, 19 ottobre 2004, 20 gennaio 2005, 23 maggio 2005, 23 settembre 2005 e 18 gennaio 2006 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r. l., con decreto 6 luglio 2001, è stata prorogata fino al 24 giugno 2006;

Considerato che l'Associazione culturale cultori della Nocellara del Belice, pur essendone richiesta, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra indicata;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta Nocellara del Belice;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 6 luglio 2001;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r. l., con sede in Roma, via Montebello n. 8 con decreto 6 luglio 2001, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta Nocellara del Belice, registrata con il regolamento (CE) n. 134/98 del 20 gennaio 1998, già prorogata con decreti 7 luglio 2004, 19 ottobre 2004, 20 gennaio 2005, 23 maggio 2005, 23 settembre 2005 e 18 gennaio 2006, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 24 giugno 2006.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 6 luglio 2001.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 2006

Il direttore generale: La Torre

06A05425

DECRETO 29 maggio 2006.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo denominato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r. l.», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Fagiolo di Sarconi».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 4 marzo 2004, 7 luglio 2004, 28 settembre 2004, 20 gennaio 2005, 13 giugno 2005, 20 ottobre 2005 e 7 febbraio 2006 con i quali la validità dell'auto-

rizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r. l., con decreto del 21 marzo 2001, è stata prorogata fino al 29 giugno 2006;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta Fagiolo di Sarconi allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 20 dicembre 2004, protocollo n. 68316;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta Fagiolo di Sarconi;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 21 marzo 2001;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r. l., con sede in Roma, via Montebello n. 8, con decreto 21 marzo 2001, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta Fagiolo di Sarconi registrata con regolamento (CE) n. 1263/96 del 1º luglio 1996, già prorogata con decreti 4 marzo 2004, 7 luglio 2004, 28 settembre 2004, 20 gennaio 2005, 13 giugno 2005, 20 ottobre 2005 e 7 febbraio 2006, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 29 giugno 2006.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 21 marzo 2001.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A05426

DECRETO 29 maggio 2006.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo denominato «3 A Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Soc. Cons. a r.l.», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 11 dicembre 2001, 22 aprile 2002, 2 luglio 2002, 13 novembre 2002, 11 marzo 2003, 10 giugno 2003, 27 ottobre 2003, 12 febbraio 2004, 10 giugno 2004, 28 settembre 2004, 20 gennaio 2005, 13 giugno 2005, 20 ottobre 2005 e 7 febbraio 2006, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato 3 A Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Soc. Cons. a r. l., con decreto del 14 dicembre 1998, è stata prorogata fino al 29 giugno 2006;

Considerato che il predetto organismo di controllo necessita di una ulteriore proroga al fine di adeguare la stesura definitiva del piano dei controlli predisposto per la indicazione geografica protetta Prosciutto di Norcia, allo schema tipo, trasmessogli con nota ministeriale dell'11 dicembre 2001, protocollo n. 65366;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la indicazione geografica protetta Prosciutto di Norcia;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 14 dicembre 1998;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo 3 A Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Soc. Cons. a r. l., con sede in Todi (Perugia), frazione Pantalla, 39, con decreto 14 dicembre 1998, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta Prosciutto di Norcia registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1065/97 del 12 giugno 1997, già prorogata con decreti 11 dicembre 2001, 22 aprile 2002, 2 luglio 2002, 13 novembre 2002, 11 marzo 2003, 10 giugno 2003, 27 ottobre 2003, 12 febbraio 2004; 10 giugno 2004, 28 settembre 2004, 20 gennaio 2005, 13 giugno 2005, 20 ottobre 2005 e 7 febbraio 2006 è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 29 giugno 2006.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 14 dicembre 1998.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 2006

Il direttore generale: LA TORRE

06A05427

DECRETO 5 giugno 2006.

Autorizzazione, al laboratorio chimico merceologico - Azienda speciale C.C.I.A.A. Firenze, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Vista la richiesta presentata in data 18 maggio 2006 dal Laboratorio chimico merceologico - Azienda speciale C.C.I.A.A. Firenze, ubicato in Firenze, via Orcagna n. 70, volta ad ottenere l'autorizzazione, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 8 maggio 2006 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il Laboratorio chimico merceologico - Azienda speciale C.C.I.A.A. Firenze, ubicato in Firenze, via Orcagna n. 70, nella persona della responsabile dott.ssa Laura Mazzanti, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 giugno 2006

Il direttore generale: LA TORRE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidita' totale	Reg. CEE 2676/90 allegato 13 par. 5.2
Acidità volatile	Reg. CEE 2676/90 allegato 14
Acido L-malico	Reg. CEE 2676/90 allegato 19
Acido sorbico	Reg. CEE 2676/90 allegato 22 par. 2
Anidride solforosa	Reg. CEE 2676/90 allegato 25 par. 2.2
Anidride solforosa	Reg. CEE 2676/90 allegato 25 par 2.3 + OIV MA-F-AS323-04- DIOSOU 2005 par 2.3
Ceneri	Reg. CEE 2676/90 allegato 9
Cloruri	Reg. CEE 2676/90 allegato 11
Estratto secco totale	Reg. CEE 2676/90 allegato 4
Massa volumica e densita' relativa a 20°C	Reg. CEE 2676/90 allegato 1
Massa volumica e densità relativa a 20°C	Reg. CEE 2676/90 allegato 1 par 5.2
pH	Reg. CEE 2676/90 allegato 24
Piombo	Reg. CEE 2676/90 allegato 35
Saggio di stabilità	D.M. 12/03/1986 GU 161 14/07/1986 Met. III
Solfati	Reg. CEE 2676/90 allegato 12
Titola alcolometrico volumico	Reg. CEE 2676/90 allegato 3 + Reg. CE 355/2005 par. 4-C
Zuccheri riduttori	Reg. CEE 2676/90 allegato 5 par 3.1
Zuccheri riduttori	Reg. CEE 2676/90 allegato 5 par 3.2 + OIV MA-F-AS311-01-SUCRED 2005 par 3.2

06A05542

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 2 dicembre 2005.

Contratto di filiera tra il Ministero per le politiche agricole e forestali e il Consorzio CON.AV. (Deliberazione n. 123/05).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 2, comma 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto l'art. 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) che istituisce i contratti di filiera a rilevanza nazionale, al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari nelle aree sottoutilizzate, demandando al Ministero delle politiche agricole e forestali la definizione di criteri, modalità e procedure per l'attuazione delle iniziative;

Visto l'art. 72 della citata legge n. 289/2002, che stabilisce che le somme di denaro aventi natura di trasferimenti alle imprese per contributi alla produzione e agli investimenti affluiscano ad appositi fondi rotativi in ciascun stato di previsione della spesa e che l'ammontare della quota di contributo soggetta a rimborso non possa essere inferiore al 50% dell'importo contributivo;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1° agosto 2003, recante criteri, modalità e procedure per l'attuazione dei contratti di filiera, e successivi aggiornamenti;

Vista la circolare del Ministro delle politiche agricole e forestali del 2 dicembre 2003, attuativa del decreto di cui sopra e successivi aggiornamenti;

Vista la propria delibera 9 maggio 2003, n. 16 (*Gazzetta Ufficiale* n. 156/2003), concernente il riparto delle risorse per le aree sottoutilizzate 2003-2005 che, al punto 1, assegna 100 Meuro ai contratti di filiera agroalimentare;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 settembre 2005, recante criteri e modalità di concessione delle agevolazioni di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali a valere sui fondi rotativi per le imprese, di cui all'art. 72 della citata legge n. 289/2002;

Visto il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 (Gazzetta ufficiale della Comunità europea n. L160 del 26 giugno 1999) sul sostegno allo sviluppo rurale, che modifica ed abroga taluni regolamenti, e, in particolare, l'art. 55, n. 4, laddove si precisa che rimangono in vigore le direttive del Consiglio e della Commissione relative all'adozione di elenchi di zone svantaggiate, o alla modifica di tali elenchi a norma dell'art. 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 950/1997 del Consiglio del 20 maggio 1997 (Gazzetta ufficiale della Comunità europea n. L142/1997);

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (Gazzetta ufficiale della Comunità europea n. C28 del 1° febbraio 2000);

Vista la nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347 (Gazzetta ufficiale della Comunità europea n. C175/11/2000) che, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilità rispetto alla parte della Carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87.3.a) del trattato C.E.;

Vista la decisione della Commissione europea del 27 luglio 2000 n. 2000/530/CE modificata con decisione della Commissione europea del 27 aprile 2001 n. 2001/363/CE, che stabilisce l'elenco delle zone in cui si applica l'obiettivo 2 dei fondi strutturali per il periodo 2000-2006 in Italia;

Vista la decisione della Commissione europea del 20 settembre 2000, trasmessa in pari data con nota n. C(2000) 2752, concernente la parte della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 che riguarda le aree ammissibili alla deroga di cui all'art. 87.3.c) del trattato C.E;

Vista la decisione della Commissione europea 11 novembre 2003, n. C(2003)4105fin, con la quale la Commissione ha autorizzato l'aiuto di Stato n. N 381/2003, relativo al regime dei contratti di filiera;

Vista la nota n. TRAGIV/14 del 15 novembre 2005, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ha sottoposto a questo Comitato la proposta di contratto di filiera presentato da CON.AV. - Consorzio Zoo-Avicunicolo S.c. a r.l. avente ad oggetto un programma integrato di investimenti nel settore avicolo da realizzarsi nelle regioni Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto;

Considerato che il contratto è finalizzato alla valorizzazione delle produzioni avicole attraverso marchi di qualità e l'introduzione di un sistema completo di rintracciabilità ed etichettatura; al miglioramento degli standard produttivi nel rispetto dell'ambiente e della salute degli animali; alla realizzazione di azioni pubblicitarie e di comunicazione per l'apertura della filiera ai mercati internazionali;

Considerato che il programma è promosso dai principali gruppi del settore che si sono aggregati in consorzio per gestire un sistema di qualità nazionale;

Considerato che in data 16 novembre 2004 la commissione di servizi ha verificato i requisiti di ammissibilità di cui all'art. 6 del citato decreto ministeriale 1° agosto 2003 e che l'istruttoria di merito e tecnico-economica è stata conclusa dalla commissione di valutazione in data 14 novembre 2005;

Su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali;

Delibera:

1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali è autorizzato a stipulare, con il CON.AV. Consorzio Zoo-Avicunicolo S.c. a r.l., il contratto di filiera per lo sviluppo e la valorizzazione delle produzioni del settore avicolo da realizzarsi nelle regioni:

Campania e Puglia (aree obiettivo 1), Molise (sostegno transitorio obiettivo 1), Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto (aree obiettivo 2 e 87.3.*c*). Il contratto, sottoscritto nei termini di seguito indicati e con le necessarie precisazioni e prescrizioni attuative nel rispetto delle limitazioni imposte dall'Unione europea, verrà trasmesso in copia alla segreteria di questo Comitato entro trenta giorni dalla stipula.

1.1. Gli investimenti ammessi per un totale di 34.018.920 euro, realizzati dalle aziende indicate nell'allegata tabella 1, che fa parte integrante della presente delibera, sono così articolati:

investimenti nelle aziende agricole (Tab. 1A) 10.889.500 euro;

investimenti nel settore trasformazione e commercializzazione prodotti agricoli (Tab. 2A) 12.649.420 euro;

investimenti in promozione e comunicazione del sistema di filiera (Tab. 3A) 2.030.000 euro;

investimenti in pubblicità dei prodotti agricoli di qualità certificata (Tab. 4A) 8.000.000 euro;

investimenti in ricerca e sviluppo (Tab. 5A) 450.000 euro.

1.2. Le agevolazioni finanziarie, in conformità a quanto previsto dalle decisioni della Commissione europea citate in premessa, sono calcolate per il 50% sotto forma di contributo in conto capitale e per il 50% dell'aiuto ammesso sotto forma di finanziamento agevolato a tasso d'interesse pari allo 0,50% annuo. Per le azioni per le quali la citata decisione della Comunità europea autorizzativa del regime di aiuto n. N 381/2003 prevede un'intensità massima dell'agevolazione pari al 100%, il contributo pubblico sarà erogato totalmente sotto forma di contributo in conto capitale.

1.3. La quota di contributo in conto capitale è calcolato secondo le seguenti intensità:

investimenti nelle aziende agricole (tabella 1A della circolare 2 dicembre 2003) nei limiti dell'intensità massima ammissibile pari al 50% E.S.L. per investimenti realizzati in zone agricole svantaggiate e 40% nelle altre zone;

investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli (tabella 2A) per le iniziative ubicate in aree obiettivo 1, per un investimento ammesso di 1.663.420 euro, pari al 50% E.S.L. e per le iniziative ubicate in aree fuori obiettivo 1, per un investimento ammesso di 10.986.000 euro, pari al 40% ESL;

creazione di sistemi di controllo, promozione della produzione e commercializzazione di prodotti agricoli di qualità e prestazione di assistenza tecnica (tabella 3A), pari al 100% E.S.L., nel rispetto delle condizioni previste dal regime di aiuti;

spese in pubblicità dei prodotti agricoli di qualità certificata, di cui all'allegato I del trattato (tabella 4A), fino al 50% E.S.L.;

ricerca e sviluppo per il miglioramento qualitativo delle produzioni (tabella 5A) nella misura massima del 100%, nel rispetto delle condizioni previste da detto regime di aiuti.

1.4. Le agevolazioni finanziarie sono determinate in 17.150.860 euro, di cui 9.815.430 euro quale contributo in conto capitale e 7.335.430 euro a titolo di finanziamento agevolato, così come indicato nell'allegata tabella 2, che fa parte integrante della presente delibera.

1.5. Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumenti dell'importo massimo delle agevolazioni indicato nel precedente punto 1.4.

1.6. Il termine ultimo per completare gli investimenti materiali è fissato in quattro anni dalla data di stipula del contratto di filiera. Le spese relative alla creazione di sistemi di controllo per la certificazione della qualità e della tipicità devono avere la durata massima di sei anni.

2. Per la realizzazione del contratto di programma di cui al punto 1 è approvato l'impegno finanziario di 17.150.860 euro, interamente a carico dello Stato, a valere sulle risorse assegnate con la delibera n. 16/2003, indicata nelle premesse.

Roma, 2 dicembre 2005

Il Presidente delegato
TREMONTI

Il segretario del CIPE
MOLGORA

Registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 2006
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 393

ALLEGATO

TAB. 1: CON.AV. SCARL - Investimenti ammissibili (Valori espressi in Euro)						
Denominazione beneficiario e Distr. regionale	1A	2A	3A	4A	5A	Totale
AVICOLA MARCHIGIANA Scarl	-	**2.936.000,00**	-	-	-	**2.936.000,00**
MARCHE	-	2.936.000,00	-	-	-	2.936.000,00
C.A.R.N.J. COOP Scarl	-	**1.898.000,00**	-	-	-	**1.898.000,00**
MARCHE	-	1.898.000,00	-	-	-	1.898.000,00
CON.AV. Scarl	-	-	**2.030.000,00**	**8.000.000,00**	**450.000,00**	**10.480.000,00**
ABRUZZO	-	-	16.240,00	64.000,00	3.600,00	83.840,00
CAMPANIA	-	-	69.020,00	272.000,00	15.300,00	356.320,00
EMILIA-ROMAGNA	-	-	292.320,00	1.152.000,00	64.800,00	1.509.120,00
FRIULI-VENEZIA GIULIA	-	-	46.690,00	184.000,00	10.350,00	241.040,00
LAZIO	-	-	97.440,00	384.000,00	21.600,00	503.040,00
LOMBARDIA	-	-	10.150,00	40.000,00	2.250,00	52.400,00
MARCHE	-	-	351.190,00	1.384.000,00	77.850,00	1.813.040,00
MOLISE	-	-	418.180,00	1.648.000,00	92.700,00	2.158.880,00
PIEMONTE	-	-	56.840,00	224.000,00	12.600,00	293.440,00
PUGLIA	-	-	129.920,00	512.000,00	28.800,00	670.720,00
TOSCANA	-	-	12.180,00	48.000,00	2.700,00	62.880,00
UMBRIA	-	-	215.180,00	848.000,00	47.700,00	1.110.880,00
VENETO	-	-	314.650,00	1.240.000,00	69.750,00	1.624.400,00
LIBERELLE I Srl	-	**1.459.000,00**	-	-	-	**1.459.000,00**
VENETO	-	1.459.000,00	-	-	-	1.459.000,00
POLLO DEL CAMPO Scarl	-	**4.693.000,00**	-	-	-	**4.693.000,00**
EMILIA-ROMAGNA	-	4.693.000,00	-	-	-	4.693.000,00
RIPRO COOP Scarl	**8.817.000,00**	-	-	-	-	**8.817.000,00**
EMILIA-ROMAGNA	8.817.000,00	-	-	-	-	8.817.000,00
SOLAGRITAL Scarl	**2.072.500,00**	**1.663.420,00**	-	-	-	**3.735.920,00**
MOLISE	2.072.500,00	1.663.420,00	-	-	-	3.735.920,00
Totale	**10.889.500,00**	**12.649.420,00**	**2.030.000,00**	**8.000.000,00**	**450.000,00**	**34.018.920,00**
ABRUZZO	**83.840,00**	**0,25%**				
CAMPANIA	**356.320,00**	**1,05%**				
EMILIA-ROMAGNA	**15.019.120,00**	**44,15%**				
FRIULI-VENEZIA GIULIA	**241.040,00**	**0,71%**				
LAZIO	**503.040,00**	**1,48%**				
LOMBARDIA	**52.400,00**	**0,15%**				
MARCHE	**6.647.040,00**	**19,54%**				
MOLISE	**5.894.800,00**	**17,33%**				
PIEMONTE	**293.440,00**	**0,86%**				
PUGLIA	**670.720,00**	**1,97%**				
TOSCANA	**62.880,00**	**0,18%**				
UMBRIA	**1.110.880,00**	**3,27%**				
VENETO	**3.083.400,00**	**9,06%**				

TAB. 2: CON.AV. SCARL - Contributo in conto capitale e finanziamento agevolato (Valori espressi in Euro)

Denominazione beneficiario e Distr. regionale	1A	2A (40%)	2A (50%)	3A	4A (50%)	5A	Tot. investimenti	Tot. contributo
AVICOLA MARCHIGIANA Scarl	-	**2.936.000,00**	-	-	-	-	**2.936.000,00**	**1.174.400,00**
Contributo in conto capitale		587.200,00						587.200,00
Finanziamento agevolato		587.200,00						587.200,00
C.A.R.N.J. COOP Scarl	-	**1.898.000,00**	-	-	-	-	**1.898.000,00**	**759.200,00**
Contributo in conto capitale		379.600,00						379.600,00
Finanziamento agevolato		379.600,00						379.600,00
CON.AV. Scarl	-	-	-	**2.030.000,00**	**8.000.000,00**	**450.000,00**	**10.480.000,00**	**6.480.000,00**
Contributo in conto capitale				2.030.000,00	2.000.000,00	450.000,00		4.480.000,00
Finanziamento agevolato					2.000.000,00			2.000.000,00
LIBERELLE I Srl	-	**1.459.000,00**	-	-	-	-	**1.459.000,00**	**583.600,00**
Contributo in conto capitale		291.800,00						291.800,00
Finanziamento agevolato		291.800,00						291.800,00
POLLO DEL CAMPO Scarl	-	**4.693.000,00**	-	-	-	-	**4.693.000,00**	**1.877.200,00**
Contributo in conto capitale		938.600,00						938.600,00
Finanziamento agevolato		938.600,00						938.600,00
RIPRO COOP Scarl	**8.817.000,00**	-	-	-	-	-	**8.817.000,00**	**4.408.500,00**
Contributo in conto capitale	2.204.250,00							2.204.250,00
Finanziamento agevolato	2.204.250,00							2.204.250,00
SOLAGRITAL Scarl	**2.072.500,00**	-	**1.663.420,00**	-	-	-	**3.735.920,00**	**1.867.960,00**
Contributo in conto capitale	518.125,00		415.855,00					933.980,00
Finanziamento agevolato	518.125,00		415.855,00					933.980,00
Totale investimenti	**10.889.500,00**	**10.986.000,00**	**1.663.420,00**	**2.030.000,00**	**8.000.000,00**	**450.000,00**	**34.018.920,00**	-
Totale contributo	**5.444.750,00**	**4.394.400,00**	**831.710,00**	**2.030.000,00**	**4.000.000,00**	**450.000,00**	-	**17.150.860,00**
Contributo in conto capitale	2.722.375,00	2.197.200,00	415.855,00	2.030.000,00	2.000.000,00	450.000,00	-	9.815.430,00
Finanziamento agevolato	2.722.375,00	2.197.200,00	415.855,00	-	2.000.000,00	-	-	7.335.430,00
ESL	**31,28%**	**25,02%**	**31,25%**	**100%**	**31,28%**	**100%**		

06A05412

DELIBERAZIONE 2 dicembre 2005.

Contratto di filiera tra il Ministero per le politiche agricole e forestali e il S.I.GRA.D. S.c. a r.l. (Deliberazione n. 124/05).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto l'art. 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) che istituisce i contratti di filiera a rilevanza nazionale, al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari nelle aree sottoutilizzate, demandando al Ministero delle politiche agricole e forestali la definizione di criteri, modalità e procedure per l'attuazione delle iniziative;

Visto l'art. 72 della citata legge n. 289/2002, che stabilisce che le somme di denaro aventi natura di trasferimenti alle imprese per contributi alla produzione e agli investimenti affluiscano ad appositi fondi rotativi in ciascun stato di previsione della spesa e che l'ammontare della quota di contributo soggetta a rimborso non possa essere inferiore al 50% dell'importo contributivo;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1° agosto 2003, recante criteri, modalità e procedure per l'attuazione dei contratti di filiera, e successivi aggiornamenti;

Vista la circolare del Ministro delle politiche agricole e forestali del 2 dicembre 2003, attuativa del decreto di cui sopra e successivi aggiornamenti;

Vista la propria delibera 9 maggio 2003, n. 16 (*Gazzetta Ufficiale* n. 156/2003), concernente il riparto delle risorse per le aree sottoutilizzate 2003-2005 che, al punto 1, assegna 100 Meuro ai contratti di filiera agroalimentare;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 settembre 2005, recante criteri e modalità di concessione delle agevolazioni di competenza del Ministero delle politiche agricole e forestali a valere sui fondi rotativi per le imprese, di cui all'art. 72 della citata legge n. 289/2002;

Visto il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 (G.U.C.E. n. L160 del 26 giugno 1999) sul sostegno allo sviluppo rurale, che modifica ed abroga taluni regolamenti, e, in particolare, l'art. 55, n. 4, laddove si precisa che rimangono in vigore le direttive del Consiglio e della Commissione relative all'adozione di elenchi di zone svantaggiate, o alla modifica di tali elenchi a norma dell'art. 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 950/1997 del Consiglio del 20 maggio 1997 (G.U.C.E. n. L142/1997);

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (G.U.C.E. n. C28 del 1° febbraio 2000);

Vista la nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347 (G.U.C.E. n. C175/11/2000) che, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilità rispetto alla parte della Carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87.3.a) del Trattato C.E.;

Vista la decisione della Commissione europea del 27 luglio 2000, n. 2000/530/CE, modificata con decisione della Commissione europea del 27 aprile 2001, n. 2001/363/CE, che stabilisce l'elenco delle zone in cui si applica l'obiettivo 2 dei fondi strutturali per il periodo 2000-2006 in Italia;

Vista la decisione della Commissione europea del 20 settembre 2000, trasmessa in pari data con nota n. C(2000) 2752, concernente la parte della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 che riguarda le aree ammissibili alla deroga di cui all'art. 87.3.c) del Trattato C.E.;

Vista la decisione della Commissione europea 11 novembre 2003, n. C(2003)4105fin, con la quale la Commissione ha autorizzato l'aiuto di Stato n. N 381/2003, relativo al regime dei contratti di filiera;

Vista la nota n. TRAGRIV/15 del 15 novembre 2005, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ha sottoposto a questo Comitato la proposta di contratto di filiera presentato dalla S.I.GRA.D. S.c. a r.l., avente ad oggetto un programma integrato di investimenti nella filiera del grano duro da realizzarsi nelle regioni Puglia, Emilia Romagna, Marche e Toscana;

Considerato che in data 25 novembre 2004 la Commissione di servizi ha verificato i requisiti di ammissibilità di cui all'art. 6 del citato decreto ministeriale 1° agosto 2003 e che l'istruttoria di merito e tecnico-economica è stata conclusa dalla commissione di valutazione in data 14 ottobre 2005;

Su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali;

Delibera:

1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali è autorizzato a stipulare, con la S.I.GRA.D. S.c. a r.l., il contratto di filiera per lo sviluppo della filiera del grano duro da realizzarsi nelle regioni: Puglia (area obiettivo 1), Emilia Romagna, Marche e Toscana (area obiettivo 2 e 87.3.c). Il contratto, sottoscritto nei termini di seguito indicati e con le necessarie precisazioni e prescrizioni attuative nel rispetto delle limitazioni imposte dall'Unione europea, verrà trasmesso in copia alla Segreteria di questo Comitato entro trenta giorni dalla stipula.

1.1. Gli investimenti ammessi per un totale di 11.251.038,49 euro, realizzati dalle aziende indicate nell'allegata tabella 1, che fa parte integrante della presente delibera, sono così articolati:

investimenti nelle aziende agricole (Tab.1 A)	124.500,00 euro
investimenti nel settore trasformazione e commercializzazione prodotti agricoli (Tab.2A)	4.463.365,89 euro
investimenti in promozione e comunicazione del sistema di filiera (Tab. 3A)	3.819.322,60 euro
investimenti in pubblicità dei prodotti agricoli (Tab. 4A)	230.000,00 euro
investimenti in ricerca e sviluppo (Tab. 5A)	2.613.850,00 euro

1.2. Le agevolazioni finanziarie, in conformità a quanto previsto dalle decisioni della Commissione europea citate in premessa, sono calcolate per il 50% sotto forma di contributo in conto capitale e per il 50% dell'aiuto ammesso sotto forma di finanziamento agevolato a tasso d'interesse pari allo 0,50% annuo. Per le azioni per le quali la citata decisione della Comunità europea autorizzativa del regime di aiuto n. N 381/2003 prevede un'intensità massima dell'agevolazione pari al 100%, il contributo pubblico sarà erogato totalmente sotto forma di contributo in conto capitale.

1.3. La quota di contributo in conto capitale è calcolato secondo le seguenti intensità:

investimenti nelle aziende agricole (tabella lA della circolare 2 dicembre 2003) nei limiti dell'intensità massima ammissibile pari al 50% E.S.L. per investimenti realizzati in zone agricole svantaggiate;

investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli (tabella 2A) per le iniziative ubicate in aree obiettivo 1, per un investimento ammesso di 411.356,25 euro, pari al 50% E.S.L. e per e iniziative ubicate in aree fuori obiettivo 1, per un investimento ammesso di 4.052.009,64, pari al 40% ESL;

creazione di sistemi di controllo, promozione della produzione e commercializzazione di prodotti agricoli di qualità e prestazione di assistenza tecnica (tabella 3A), pari al 100% E.S.L., nel rispetto delle condizioni previste dal regime di aiuti;

spese in pubblicità dei prodotti agricoli di qualità certificata, di cui all'allegato I del trattato (tabella 4A), fino al 50% E.S.L.;

ricerca e sviluppo per il miglioramento qualitativo delle produzioni (tabella 5A) nella misura massima del 100%, nel rispetto delle condizioni previste da detto regime di aiuti.

1.4. Le agevolazioni finanziarie sono determinate in 8.436.904,58 euro, di cui 7.435.038,59 euro quale contributo in conto capitale e 1.001.865,99 euro a titolo di finanziamento agevolato, così come indicato nell'allegata tabella 2, che fa parte integrante della presente delibera.

1.5. Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumenti dell'importo massimo delle agevolazioni indicato nel precedente punto 1.4.

1.6. Il termine ultimo per completare gli investimenti materiali è fissato in quattro anni dalla data di stipula del contratto di filiera. Le spese relative alla creazione di sistemi di controllo per la certificazione della qualità e della tipicità devono avere la durata massima di sei anni.

2. Per la realizzazione del contratto di programma di cui al punto 1 è approvato l'impegno finanziario di 8.436.904,58 euro, interamente a carico dello Stato, a valere sulle risorse assegnate con la delibera n. 16/2003, indicata nelle premesse.

Roma, 2 dicembre 2005

Il Presidente delegato
TREMONTI

Il segretario del CIPE
MOLGORA

Registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 2006
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 394

ALLEGATO

Tab. 1: S.I.GRA.D. - Investimenti ammissibili (Valori espressi in Euro)

Denominazione beneficiario e Distr. regionale	1A	2A	3A	4A	5A	Totale
Agriorsara Società Cooperativa Agricola a r l	-	-	**75.000,00**	-	-	**75.000,00**
PUGLIA	-	-	75.000,00	-	-	75.000,00
Alleanza Cooperativa Ortofrutticola Fanese scarl	-	-	**131.672,60**	-	-	**131.672,60**
PUGLIA	-	-	131.672,60	-	-	131.672,60
Associazione Cerealicoltori Toscani - Toscana Cereali	-	**58.000,00**	**369.450,00**	-	-	**427.450,00**
TOSCANA	-	58.000,00	369.450,00	-	-	427.450,00
Consorzio Agrario di Pesaro e Urbino Scarl	-	**150.000,00**	**150.000,00**	-	-	**300.000,00**
MARCHE	-	150.000,00	150.000,00	-	-	300.000,00
Consorzio Agrario di Siena Scarl	-	**976.575,49**	-	-	-	**976.575,49**
TOSCANA	-	976.575,49	-	-	-	976.575,49
Consorzio Agrario Piceno Scarl	-	**56.000,00**	**150.000,00**	-	-	**206.000,00**
MARCHE	-	56.000,00	150.000,00	-	-	206.000,00
Consorzio Agrario Provinciale di Grosseto Scarl	-	**1.227.803,15**	**105.000,00**	-	-	**1.332.803,15**
TOSCANA	-	1.227.803,15	105.000,00	-	-	1.332.803,15
Cooperativa Agricola Braccianti Giulio Bellini Scarl	-	**179.780,00**	**190.000,00**	-	**350.000,00**	**719.780,00**
EMILIA-ROMAGNA	-	179.780,00	190.000,00	-	350.000,00	719.780,00
Cooperativa Agricola Fra Coltivatori di Apricena Scarl	-	-	**331.000,00**	-	-	**331.000,00**
PUGLIA	-	-	331.000,00	-	-	331.000,00
G.A.I.A Gestione Associata Imprese Agricole Scarl	-	**45.136,00**	**79.000,00**	-	-	**124.136,00**
MARCHE	-	45.136,00	79.000,00	-	-	124.136,00
Giallo Oro Soc. cons. a r l	-	**278.280,00**	**150.000,00**	-	-	**428.280,00**
TOSCANA	-	278.280,00	150.000,00	-		428.280,00
La Quercia a rl - Società cooperativa	**124.500,00**	-	**15.000,00**	-	**263.850,00**	**403.350,00**
PUGLIA	124.500,00	-	15.000,00	-	263.850,00	403.350,00
Produttori Agricoli Terre dell'Etruria Scarl	-	**934.515,00**	**145.000,00**	-	-	**1.079.515,00**
TOSCANA	-	934.515,00	145.000,00	-	-	1.079.515,00
S.I.GRA.D. Soc. cons a r l	-	**557.276,25**	**1.928.200,00**	**230.000,00**	**1.500.000,00**	**4.215.476,25**
EMILIA ROMAGNA	-	7.680,00	408.728,00	57.500,00	375.000,00	848.908,00
MARCHE	-	53.760,00	381.096,00	57.500,00	375.000,00	867.356,00
PUGLIA	-	411.356,25	992.368,00	57.500,00	375.000,00	1.836.224,25
TOSCANA	-	84.480,00	146.008,00	57.500,00	375.000,00	662.988,00
S.I.S Società Italiana Sementi S.p.A.	-	-	-	-	**500.000,00**	**500.000,00**
EMILIA-ROMAGNA		-	-		500.000,00	500.000,00
Totale	**124.500,00**	**4.463.365,89**	**3.819.322,60**	**230.000,00**	**2.613.850,00**	**11.251.038,48**
EMILIA-ROMAGNA	2.068.688,00	18,39%				
MARCHE	1.497.492,00	13,31%				
PUGLIA	2.777.246,85	24,68%				
TOSCANA	4.907.611,64	43,62%				

Tab. 2: S.I.GRA.D. - Contributo in conto capitale e finanziamento agevolato (Valori espressi in Euro)

Denominazione beneficiario	1A	2A (40%)	2A (50%)	3A	4A	5A	Tot. Investimenti	Tot. contributo
Agriorsara Società Cooperativa Agricola a r l	-	-		75.000,00	-	-	75.000,00	75.000,00
Contributo in conto capitale				75.000,00				75.000,00
Finanziamento agevolato								-
Alleanza Cooperativa Ortofrutticola Fanese scarl	-	-		131.672,60	-	-	131.672,60	131.672,60
Contributo in conto capitale				131.672,60				131.672,60
Finanziamento agevolato								-
Associazione Cerealicoltori Toscani - Toscana Cereali	-	58.000,00		369.450,00	-	-	427.450,00	392.650,00
Contributo in conto capitale		11.600,00		369.450,00				381.050,00
Finanziamento agevolato		11.600,00		-				11.600,00
Consorzio Agrario di Pesaro e Urbino Scarl	-	150.000,00		150.000,00	-	-	300.000,00	210.000,00
Contributo in conto capitale		30.000,00		150.000,00				180.000,00
Finanziamento agevolato		30.000,00		-				30.000,00
Consorzio Agrario di Siena Scarl	-	976.575,49					976.575,49	390.630,20
Contributo in conto capitale		195.315,10						195.315,10
Finanziamento agevolato		195.315,10						195.315,10
Consorzio Agrario Piceno Scarl	-	56.000,00		150.000,00	-	-	206.000,00	172.400,00
Contributo in conto capitale		11.200,00		150.000,00				161.200,00
Finanziamento agevolato		11.200,00		-				11.200,00
Consorzio Agrario Provinciale di Grosseto Scarl	-	1.227.803,15		105.000,00	-	-	1.332.803,15	596.121,26
Contributo in conto capitale		245.560,63		105.000,00				350.560,63
Finanziamento agevolato		245.560,63		-				245.560,63
Cooperativa Agricola Braccianti Giulio Bellini Scarl	-	179.780,00		190.000,00	-	350.000,00	719.780,00	611.912,00
Contributo in conto capitale		35.956,00		190.000,00		350.000,00		575.956,00
Finanziamento agevolato		35.956,00		-		-		35.956,00
Cooperativa Agricola Fra Coltivatori di Apricena Scarl	-	-		331.000,00	-	-	331.000,00	331.000,00
Contributo in conto capitale				331.000,00				331.000,00
Finanziamento agevolato								-
G.A.I.A Gestione Associata Imprese Agricole Scarl	-	45.136,00		79.000,00	-	-	124.136,00	97.054,40
Contributo in conto capitale		9.027,20		79.000,00				88.027,20
Finanziamento agevolato		9.027,20		-				9.027,20
Giallo Oro Soc. cons. a r l	-	278.280,00		150.000,00		-	428.280,00	261.312,00
Contributo in conto capitale		55.656,00		150.000,00				205.656,00
Finanziamento agevolato		55.656,00						55.656,00
La Quercia a rl - Società cooperativa	124.500,00	-		15.000,00	-	263.850,00	403.350,00	341.100,00
Contributo in conto capitale	31.125,00			15.000,00		263.850,00		309.975,00
Finanziamento agevolato	31.125,00			-		-		31.125,00
Produttori Agricoli Terre dell'Etruria Scarl	-	934.515,00		145.000,00		-	1.079.515,00	518.806,00
Contributo in conto capitale		186.903,00		145.000,00				331.903,00
Finanziamento agevolato		186.903,00		-				186.903,00
S.I.GRA.D. Soc. cons a r l	-	145.920,00	411.356,25	1.928.200,00	230.000,00	1.500.000,00	4.215.476,25	3.807.246,13
Contributo in conto capitale		29.184,00	102.839,06	1.928.200,00	57.500,00	1.500.000,00		3.617.723,06
Finanziamento agevolato		29.184,00	102.839,06	-	57.500,00	-		189.523,06
S.I.S Società Italiana Sementi S.p.A.	-	-		-		500.000,00	500.000,00	500.000,00
Contributo in conto capitale						500.000,00		500.000,00
Finanziamento agevolato								
Totale investimenti	124.500,00	4.052.009,64	411.356,25	3.819.322,60	230.000,00	2.613.850,00	11.251.038,48	
Totale contributo	62.250,00	1.620.803,86	205.678,13	3.819.322,60	115.000,00	2.613.850,00		8.436.904,58
Contributo in conto capitale	31.125,00	810.401,93	102.839,06	3.819.322,60	57.500,00	2.613.850,00	-	7.435.036,59
Finanziamento agevolato	31.125,00	810.401,93	102.839,06	-	57.500,00	-		1.001.855,99
ESL	31,08%	25,02%	31,11%	100,00%	31,05%	100,00%		

06A05411

DELIBERAZIONE 2 dicembre 2005.

Contratto di filiera tra il Ministero per le politiche agricole e forestali e il Consorzio italiano di servizi per l'agricoltura e l'ambiente - C.I.S.A. (Deliberazione n. 125/05).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto l'art. 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) che istituisce i contratti di filiera a rilevanza nazionale, al fine di favorire l'integrazione di filiera del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei distretti agroalimentari nelle aree sottoutilizzate, demandando al Ministero delle politiche agricole e forestali la definizione di criteri, modalità e procedure per l'attuazione delle iniziative;

Visto l'art. 72 della citata legge n. 289/2002, che stabilisce che le somme di denaro aventi natura di trasferimenti alle imprese per contributi alla produzione e agli investimenti affluiscano ad appositi fondi rotativi in ciascun stato di previsione della spesa e che l'ammontare della quota di contributo soggetta a rimborso non possa essere inferiore al 50% dell'importo contributivo;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 1° agosto 2003, recante criteri, modalità e procedure per l'attuazione dei contratti di filiera, e successivi aggiornamenti;

Vista la circolare del Ministro delle politiche agricole e forestali del 2 dicembre 2003, attuativa del decreto di cui sopra e successivi aggiornamenti;

Vista la propria delibera 9 maggio 2003, n. 16 (*Gazzetta Ufficiale* n. 156/2003), concernente il riparto delle risorse per le aree sottoutilizzate 2003-2005 che, al punto 1, assegna 100 Meuro ai contratti di filiera agroalimentare;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 settembre 2005, recante criteri e modalità di concessione delle agevolazioni di competenza del Ministrero delle politiche agricole e forestali a valere sui fondi rotativi per le imprese, di cui all'art. 72 della citata legge n. 289/2002;

Visto il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 (G.U.C.E. n. L 160 del 26 giugno 1999) sul sostegno allo sviluppo rurale, che modifica ed abroga taluni regolamenti, e, in particolare, l'art. 55, n. 4, laddove si precisa che rimangono in vigore le direttive del Consiglio e della Commissione relative all'adozione di elenchi di zone svantaggiate, o alla modifica di tali elenchi a norma dell'art. 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 950/1997 del Consiglio del 20 maggio 1997 (G.U.C.E. n. L 142/1997);

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (G.U.C.E. n. C28 del 1° febbraio 2000);

Vista la nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347 (G.U.C.E. n. C175/11/2000) che, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilità rispetto alla parte della Carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87.3.a) del Trattato C.E.;

Vista la decisione della Commissione europea del 27 luglio 2000, n. 2000/530/CE, modificata con decisione della Commissione europea del 27 aprile 2001, n. 2001/363/CE, che stabilisce l'elenco delle zone in cui si applica l'obiettivo 2 dei fondi strutturali per il periodo 2000-2006 in Italia;

Vista la decisione della Commissione europea del 20 settembre 2000, trasmessa in pari data con nota n. C(2000) 2752, concernente la parte della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 che riguarda le aree ammissibili alla deroga di cui all'art. 87.3.c) del Trattato C.E.;

Vista la decisione della Commissione europea 11 novembre 2003, n. C(2003)4105fin, con la quale la Commissione ha autorizzato l'aiuto di Stato n. N 381/2003, relativo al regime dei contratti di filiera;

Vista la nota n. TRAGRIV/16 del 15 novembre 2005, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ha sottoposto a questo Comitato la proposta di contratto di filiera presentato dal Consorzio italiano di servizi per l'agricoltura e l'ambiente - C.I.S.A. - S.c. a r.l., avente ad oggetto un programma integrato di investimenti per la realizzazione di una filiera ortofrutticola che, partendo dalla produzione, coinvolga la trasformazione e la distribuzione dei prodotti finiti, da realizzarsi nelle seguenti regioni: Abruzzo, Campania, Lazio, Puglia e Sicilia;

Considerato che in data 22 settembre 2004 la Commissione di servizi ha verificato i requisiti di ammissibilità di cui all'art. 6 del citato decreto ministeriale 1° agosto 2003 e che l'istruttoria di merito e tecnico-economica è stata conclusa dalla commissione di valutazione in data 27 ottobre 2005;

Su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali;

Delibera:

1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali è autorizzato a stipulare, con il Consorzio italiano di servizi per l'agricoltura e l'ambiente S.c. a r.l., il contratto di filiera riguardante tutte le fasi della filiera ortofrutticola e che coinvolge le seguenti regioni: Abruzzo e Lazio (aree obiettivo 2 e 87.3.c), Campania, Puglia e Sicilia (aree obiettivo 1). Il contratto, sottoscritto nei termini di seguito indicati e con le necessarie precisazioni e prescrizioni attuative nel rispetto delle limitazioni imposte dall'Unione europea, verrà trasmesso in copia alla Segreteria di questo Comitato entro trenta giorni dalla stipula.

1.1. Gli investimenti ammessi per un totale di 9.190.280 euro, realizzati dalle aziende indicate nell'allegata tabella 1, che fa parte integrante della presente delibera, sono così articolati:

investimenti nelle aziende agricole (Tab. 1A)	737.000 euro
investimenti nel settore trasformazione e commercializzazione prodotti agricoli (Tab. 2A)	3.569.780 euro
investimenti in promozione e comunicazione del sistema di filiera (Tab. 3A)	2.163.500 euro
investimenti in pubblicità dei prodotti agricoli di qualità certificata (Tab. 4A)	1.650.000 euro
investimenti in ricerca e sviluppo (Tab. 5A)	1.070.000 euro

1.2. Le agevolazioni finanziarie, in conformità a quanto previsto dalle decisioni della Commissione europea citate in premessa, sono calcolate per il 50% sotto forma di contributo in conto capitale e per il 50% dell'aiuto ammesso sotto forma di finanziamento agevolato a tasso d'interesse pari allo 0,50% annuo. Per le azioni per le quali la citata decisione della Comunità europea autorizzativa del regime di aiuto n. N 381/2003 prevede un'intensità massima dell'agevolazione pari al 100%, il contributo pubblico sarà erogato totalmente sotto forma di contributo in conto capitale.

1.3. Le agevolazioni finanziarie, in conformità a quanto previsto dalle decisioni della Commissione europea citate in premessa, sono state concesse nelle misure espresse nell'allegata tabella 2, che fa parte integrante della presente delibera. L'importo totale delle agevolazioni così calcolate è pari a 5.993.487 euro, di cui 4.613.493,50 euro quale contributo in conto capitale e 1.379.993,50 euro a titolo di finanziamento agevolato.

1.4. Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumenti dell'importo massimo delle agevolazioni indicato nel precedente punto 1.4.

1.5. Il termine ultimo per completare gli investimenti materiali è fissato in quattro anni dalla data di stipula del contratto di filiera. Le spese relative alla creazione di sistemi di controllo per la certificazione della qualità e della tipicità devono avere la durata massima di sei anni.

2. Per la realizzazione del contratto di programma di cui al punto 1 è approvato l'impegno finanziario di 5.993.487 euro, interamente a carico dello Stato, a valere sulle risorse assegnate con la delibera n. 16/2003, indicata nelle premesse.

Roma, 2 dicembre 2005

Il Presidente delegato
TREMONTI

Il segretario del CIPE
MOLGORA

Registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 2006
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 395

ALLEGATO

Tab. 1: C.I.S.A - Investimenti ammissibili (Valori espressi in Euro)

Denominazione beneficiario e Distr. regionale	1A	2A	3A	4A	5A	Totale
ASSOCIAZIONE MARSICANA PRODUTTORI PATATE SCARL	-	**1.159.500,00**	**202.500,00**	-	-	**1.362.000,00**
ABRUZZO	-	1.159.500,00	202.500,00	-	-	1.362.000,00
CISA Scarl	-	-	**729.000,00**	**1.570.000,00**	**1.070.000,00**	**3.369.000,00**
LAZIO	-	-	729.000,00	1.570.000,00	1.070.000,00	3.369.000,00
CONSORZIO ORTOFRUTTA SICILIA SCARL	-	**843.000,00**	**135.000,00**	**80.000,00**	-	**1.058.000,00**
SICILIA	-	843.000,00	135.000,00	80.000,00	-	1.058.000,00
COOPERATIVA A DOMICILIO Srl	-	**469.530,00**	**300.000,00**	-	-	**769.530,00**
LAZIO	-	469.530,00	300.000,00	-	-	769.530,00
COOPERATIVA COVALPA PATATE	-	**755.000,00**	**412.000,00**	-	-	**1.167.000,00**
ABRUZZO	-	755.000,00	294.580,00	-	-	1.049.580,00
CAMPANIA	-	-	104.236,00	-	-	104.236,00
PUGLIA	-	-	13.184,00	-	-	13.184,00
COOPERATIVA RISORGIMENTO SCARL	**275.000,00**	**31.750,00**	**205.000,00**	-	-	**511.750,00**
SICILIA	275.000,00	31.750,00	205.000,00	-	-	511.750,00
RINASCITA SCARL	**462.000,00**	**311.000,00**	**180.000,00**	-	-	**953.000,00**
SICILIA	462.000,00	311.000,00	180.000,00	-	-	953.000,00
Totale	**737.000,00**	**3.569.780,00**	**2.163.500,00**	**1.650.000,00**	**1.070.000,00**	**9.190.280,00**
ABRUZZO	**2.411.580,00**	**26,24%**				
CAMPANIA	**104.236,00**	**1,13%**				
LAZIO	**4.138.530,00**	**45,03%**				
PUGLIA	**13.184,00**	**0,14%**				
SICILIA	**2.522.750,00**	**27,45%**				

Tab. 2: C.I.S.A - Contributo in conto capitale e finanziamento agevolato (Valori espressi in Euro)									
Denominazione beneficiario	**1A**	**2A (40%)**	**2A (50%)**	**3A**	**4A (50%)**	**4A (75%)**	**5A**	**Tot. investimenti**	**Tot. contributo**
ASSOCIAZIONE MARSICANA PRODUTTORI PATATE SCARL	-	**1.159.500,00**		**202.500,00**		-	-	**1.362.000,00**	**666.300,00**
Contributo in conto capitale		231.900,00		202.500,00					434.400,00
Finanziamento agevolato		231.900,00		-					231.900,00
CISA Scarl	-	-		**729.000,00**	**1.570.000,00**		**1.070.000,00**	**3.369.000,00**	**2.584.000,00**
Contributo in conto capitale				729.000,00	392.500,00		1.070.000,00		2.191.500,00
Finanziamento agevolato				-	392.500,00		-		392.500,00
CONSORZIO ORTOFRUTTA SICILIA SCARL	-	-	**843.000,00**	**135.000,00**		**80.000,00**	-	**1.058.000,00**	**616.500,00**
Contributo in conto capitale			210.750,00	135.000,00		30.000,00			375.750,00
Finanziamento agevolato			210.750,00	-		30.000,00			240.750,00
COOPERATIVA A DOMICILIO Srl	-	**469.530,00**		**300.000,00**		-	-	**769.530,00**	**467.812,00**
Contributo in conto capitale		93.906,00		300.000,00					393.906,00
Finanziamento agevolato		93.906,00		-					93.906,00
COOPERATIVA COVALPA PATATE	-	**755.000,00**	-	**412.000,00**		-	-	**1.167.000,00**	**714.000,00**
Contributo in conto capitale		151.000,00		412.000,00					563.000,00
Finanziamento agevolato		151.000,00		-					151.000,00
COOPERATIVA RISORGIMENTO SCARL	**275.000,00**		**31.750,00**	**205.000,00**		-	-	**511.750,00**	**358.375,00**
Contributo in conto capitale	68.750,00		7.937,50	205.000,00					281.687,50
Finanziamento agevolato	68.750,00		7.937,50						76.687,50
RINASCITA SCARL	**452.000,00**	-	**311.000,00**	**180.000,00**	-	-	-	**953.000,00**	**566.500,00**
Contributo in conto capitale	115.500,00		77.750,00	180.000,00					373.250,00
Finanziamento agevolato	115.500,00		77.750,00	-					193.250,00
Totale investimenti	**737.000,00**	**2.384.030,00**	**1.185.750,00**	**2.163.500,00**	**1.570.000,00**	**80.000,00**	**1.070.000,00**	**9.190.280,00**	
Totale contributo	**368.500,00**	**953.612,00**	**592.875,00**	**2.163.500,00**	**785.000,00**	**60.000,00**	**1.070.000,00**		**5.993.487,00**
Contributo in conto capitale	184.250,00	476.806,00	296.437,50	2.163.500,00	392.500,00	30.000,00	1.070.000,00		4.613.493,50
Finanziamento agevolato	184.250,00	476.806,00	296.437,50	-	392.500,00	30.000,00	-		1.379.993,50
ESL	**31,22%**	**25,02%**	**31,25%**	**100%**	**31,28%**	**46,81%**	**100%**		

06A05413

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 1° giugno 2006.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico presso l'Ufficio provinciale ACI di Catanzaro.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CALABRIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto,

Dispone:

1. È accertato l'irregolare funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico presso l'Ufficio provinciale ACI di Catanzaro durante la giornata del 19 maggio 2006, a seguito della chiusura degli sportelli aperti al pubblico, dalle ore 8 alle ore 12,30.

2. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazioni:

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che a seguito dell'assemblea del personale avvenuta il 19 maggio 2006, dalle ore 8 alle ore 12,30, gli sportelli del pubblico registro automobilistico presso l'ufficio provinciale ACI di Catanzaro sono rimasti chiusi durante tale orario.

La Procura della Repubblica di Catanzaro ha rilasciato in data 17 maggio 2006 la prescritta autorizzazione alla chiusura.

Riferimenti normativi:

a) attribuzioni del direttore regionale:

1) decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

2) regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

a) disposizioni normative relative all'atto adottato:

1) decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

2) legge 18 febbraio 1999, n. 28 (art. 33).

Catanzaro, 1° giugno 2006

Il direttore regionale: PALMIERI

06A05533

PROVVEDIMENTO 5 giugno 2006.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Perugia e dell'ufficio assistenza bollo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'UMBRIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

Art. 1.

Mancato funzionamento

È accertato, per la giornata del 26 maggio 2006, il parziale mancato funzionamento al pubblico, dalle ore 11 alle ore 14, dell'ufficio provinciale del P.R.A. di Perugia e dell'ufficio assistenza bollo.

Motivazioni.

L'ufficio sopra individuato non ha operato dalle ore 11 alle 14 nella giornata del 26 maggio 2006 per assemblea del personale, come da comunicazioni dell'A.C.I. - Ufficio del P.R.A. di Perugia con nota protocollo n. 715, del 30 maggio 2006, e della Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Perugia con nota del 30 maggio 2006, protocollo n. 2347, che ha attestato l'avvenuta chiusura dell'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Perugia e dell'ufficio assistenza bollo.

La situazione di cui sopra richiede di essere regolarizzata.

Riferimenti normativi.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, successivamente modificato con le seguenti norme:

legge 25 ottobre 1985, n. 592;

legge 18 febbraio 1999, n. 28;

decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 5 giugno 2006

Il direttore regionale: TIEZZI

06A05534

PROVVEDIMENTO 6 giugno 2006.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico - U.A.B. Ufficio Assistenza Bollo - presso l'ufficio provinciale ACI di Reggio Calabria.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CALABRIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto,

Dispone:

1. È accertato il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico - U.A.B. Ufficio Assistenza Bollo - presso l'ufficio provinciale ACI di Reggio Calabria durante la giornata del 29 maggio 2006, a seguito della chiusura dei relativi sportelli aperti al pubblico.

2. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazioni:

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che a seguito dell'allagamento dei locali dell'Ufficio Assistenza Bollo, il relativo servizio è stato interrotto per l'intera giornata del 29 maggio 2006.

L'avvenuta chiusura è stata segnalata dall'Ufficio interessato alla Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Reggio Calabria, la quale, in data 30 maggio 2006, ha preso atto della chiusura degli sportelli di cui trattasi.

Riferimenti normativi:

a) attribuzioni del direttore regionale:

1) decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

2) regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

b) disposizioni normative relative all'atto adottato:

1) decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25ottobre 1985, n. 592;

2) legge 18 febbraio 1999, n. 28 (art. 33).

Catanzaro, 6 giugno 2006

Il direttore regionale: PALMIERI

06A05565

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di *exequatur*

A norma dell'art. 3 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che in data 18 maggio 2006 il Ministero degli affari esteri ha concesso *l'exequatur* al sig. Volodymyr Yatsenkivskyi, Console generale dell'Ucraina in Milano.

06A05532

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento civile dell'estinzione dell'Arciconfraternita del Purgatorio e della Morte, in Minervino Murge

Con decreto del Ministro dell'interno in data 13 aprile 2006, viene estinta l'Arciconfraternita del Purgatorio e della Morte, con sede in Minervino Murge (Bari). Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla diocesi di Andria, con sede in Andria (Bari).

0605433

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS.mo Sacramento, in Minervino Murge

Con decreto del Ministro dell'interno in data 13 aprile 2006, viene estinta la Confraternita del SS.mo Sacramento, con sede in Minervino Murge (Bari).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla diocesi di Andria, con sede in Andria (Bari).

0605434

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS.mo Crocifisso e di Maria Vergine SS.ma Incoronata, in Minervino Murge.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 13 aprile 2006, viene estinta la Confraternita del SS.mo Crocifisso e di Maria Vergine SS.ma Incoronata, con sede in Minervino Murge (Bari).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla diocesi di Andria, con sede in Andria (Bari).

06A05435

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita di S. Maria del Carmine e di S. Andrea Apostolo, in Minervino Murge.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 13 aprile 2006, viene estinta la Confraternita di S. Maria del Carmine e di S. Andrea Apostolo, con sede in Minervino Murge (Bari).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Diocesi di Andria, con sede in Andria (Bari).

06A05436

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita di S. Maria dei Raccomandati, in Canosa di Puglia

Con decreto del Ministro dell'interno in data 13 aprile 2006, viene estinta la Confraternita di S. Maria dei Raccomandati, con sede in Canosa di Puglia (Bari).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Diocesi di Andria, con sede in Andria (Bari).

06A05437

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita di S. Biagio, in Canosa di Puglia

Con decreto del Ministro dell'interno in data 13 aprile 2006, viene estinta la Confraternita di S. Biagio, con sede in Canosa di Puglia (Bari).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Diocesi di Andria, con sede in Andria (Bari).

06A05438

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Sacramento in Montalfoglio, in S. Lorenzo in Campo

Con decreto del Ministro dell'interno in data 13 aprile 2006, viene estinta la Confraternita del SS. Sacramento in Montalfoglio, con sede in S. Lorenzo in Campo (Pesaro-Urbino).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

06A05439

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Sacramento, in Serrungarina

Con decreto del Ministro dell'interno in data 13 aprile 2006, viene estinta la Confraternita del SS. Sacramento, con sede in Serrungarina (Pesaro-Urbino).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

L'eventuale patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di S. Antonio Abate, con sede in Serrungarina (Pesaro-Urbino).

06A05440

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del Gonfalone, in Serrungarina

Con decreto del Ministro dell'interno in data 13 aprile 2006, viene estinta la Confraternita del Gonfalone, con sede in Serrungarina (Pesaro-Urbino).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

06A05441

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 8 giugno 2006

Dollaro USA	1,2735
Yen	145,66
Lira cipriota	0,5750
Corona ceca	28,245
Corona danese	7,4586
Corona estone	15,6466
Lira sterlina	0,69030
Fiorino ungherese	264,43
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6960
Lira maltese	0,4293
Zloty polacco	3,9620
Corona svedese	9,2123
Tallero sloveno	239,65
Corona slovacca	37,890
Franco svizzero	1,5617
Corona islandese	93,52
Corona norvegese	7,8310
Lev bulgaro	1,9558
Kuna croata	7,2600
Nuovo leu romeno	3,5235
Rublo russo	34,2850
Nuova lira turca	1,9800
Dollaro australiano	1,7100
Dollaro canadese	1,4240
Yuan cinese	10,2102
Dollaro di Hong Kong	9,8852
Rupia indonesiana	12002,74
Won sudcoreano	1214,22
Ringgit malese	4,6706
Dollaro neozelandese	2,0302
Peso filippino	67,782
Dollaro di Singapore	2,0324
Baht tailandese	49,030
Rand sudafricano	8,6717

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

06A05578

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la richiesta del Consorzio Benaco Bresciano, fatta propria e presentata dalla regione Lombardia, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano» relativamente agli articoli 2, 4, 5 e 6;

Visto il parere favorevole confermato dalla regione Lombardia in merito alle modifiche proposte;

Vista la documentazione presentata dal Consorzio a sostegno delle modifiche stesse;

Ha espresso, nella riunione del 18 maggio 2006, il parere favorevole alla suddetta istanza, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione modificato secondo il testo di cui appresso:

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica dovranno, in regola con le disposizioni nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «BENACO BRESCIANO»

Art. 1.

L'indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

L'indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano» è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante e passito;

rossi, anche nella tipologia novello.

I vini bianchi ad indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano» devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti nell'ambito aziendale, da uno o più dei seguenti vitigni: Chardonnay, Pinot Bianco, Riesling Renano, Riesling Italico, Trebbiano di Soave, Trebbiano Toscano, Pinot Grigio, Incrocio Manzoni.

I vini rossi ad indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano» devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti nell'ambito aziendale, da uno o più dei seguenti vitigni: Groppello, Marzemino, Barbera, Sangiovese, Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Nebbiolo, Pinot Nero, Rebo.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei vini e dei mosti sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore corrispondente, idonei alla coltivazione nella provincia di Brescia, fino ad un massimo del 15 %.

L'indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni Riesling, Chardonnay, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Trebbiano, Incrocio Manzoni è riservata ai vini bianchi ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nella provincia di Brescia, fino ad un massimo del 15%.

L'indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni Marzemino, Barbera, Merlot, Cabernet, Pinot Nero, Sangiovese, Rebo è riservata ai vini rossi ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione nella provincia di Brescia, fino ad un massimo del 15%.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano» comprende l'intero territorio amministrativo dei comuni di Sirmione, Desenzano del Garda, Lonato, Pozzolengo, Calvagese della Riviera, Bedizzole, Prevalle, Muscoline, Padenghe del Garda, Soiano del Lago, Moniga del Garda, Polpenazze del Garda, Manerba del Garda, Puegnago del Garda, San Felice del Benaco, Salò, Roè Volciano, Gardone Riviera, Gavardo, Toscolano Maderno, Gargnano, Tignale, Tremosine, Limone sul Garda, in provincia di Brescia.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'articolo 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto di coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano», con o senza la specificazione del vitigno, a tonnellate 13,5.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano» devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

10,5% vol per i bianchi;

10% vol per i rossi;

10,5% vol con la specificazione del vitigno, ad eccezione del vitigno «Barbera», per il quale il valore massimo è del 10% vol.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detti valori possono essere ridotti dello 0,5% vol.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 75% per tutti i tipi di vino e al 55% per la tipologia passito.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano», all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Benaco Bresciano» Bianco 10 % vol;

«Benaco Bresciano» Novello 11% vol;

«Benaco Bresciano» Pinot Grigio 11% vol;

«Benaco Bresciano» Marzemino 11% vol;

«Benaco Bresciano» Barbera 10,5% vol;

«Benaco Bresciano» Chardonnay 10,5% vol;

«Benaco Bresciano» Incrocio Manzoni 11%;

«Benaco Bresciano» Passito secondo la normativa vigente;

«Benaco Bresciano» Sangiovese 11% vol;

«Benaco Bresciano» Rebo 11% vol;

«Benaco Bresciano» Rosso 10,5% vol;

«Benaco Bresciano» Pinot Bianco 11% vol;

«Benaco Bresciano» Pinot Nero 11% vol;

«Benaco Bresciano» Riesling 11% vol;

«Benaco Bresciano» Trebbiano 10,5% vol;

«Benaco Bresciano» Cabernet 11% vol;

«Benaco Bresciano» Merlot 11% vol.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Al sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Benaco Bresciano» può essere utilizzata come ricaduta per vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3 ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione d'origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

06A05467

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-137) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.